

Número della proposta

48

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessino 189/

Proposta di Legge presentata nella tornata del 1. III. 1867. 1867.
dal deputato D. M. Giacconi

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del

189

卷之三十一

CAMERA DEI DEPUTATI

PRIMERITO DI LUSCIA

—
—
—

卷之三

WILLIAM H. BROWN

卷之三

DISTRIBUITO AGLI EFFICI

disponibile la Legge sulla tassazione M

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Aller ore	<i>Alma</i>	del	20.	<i>Blaggen</i>	ne
Aller ore	<i>12</i>	del	1.	<i>Giebel</i>	ne
Aller ore	<i>2</i>	med. del	3.	<i>Spitze</i>	ne
Aller ore	<i>15</i>	per del	6.	<i>Spitze</i>	ne
Aller ore	<i>2</i>	med. del	8.	<i>Spitze</i>	ne
Aller ore	<i>8</i>	per del	10.	<i>Blaggen</i>	ne
Aller ore	<i>2</i>	med. del	14.	<i>Blaggen</i>	ne
Aller ore	<i>6</i>	per del	15.	<i>Giebel</i>	ne
Aller ore	<i>3</i>	per del	17.	<i>Spitze</i>	ne
Aller ore	<i>3</i>	<i>W. C. O.</i> del	18.	<i>Giebel</i>	ne
Aller ore	<i>1</i>	per del	2.	<i>Spitze</i>	ne
Aller ore	<i>2</i>	med. del	3.	<i>Spitze</i>	ne
Aller ore	<i>1</i>	<i>W. C. O.</i> del	6.	<i>Spitze</i>	ne
Aller ore	<i>1</i>	<i>W. C. O.</i> del	10.	<i>Spitze</i>	ne
Aller ore					ne
Aller ore					ne

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1	Francia	Negri	Uff. 6	Soriano	Lacoste
" 2	Vintori	Maccioni	" 7	Marchi	Mannelli
" 3	D'Antonellis	Del Duca	" 8	Bianchini	Malenconio
" 4	Corti	Albassa	" 9	Ruggeri	Morselli
" 5	Stacchini	Guzzini	"		

CONSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE.

Presidente G. G. Tyata
Secretario C. C. Macchi
Relatore J. A. Tamburini

PRESENTATA LA RELAZIONE

VII. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di richiedere parte dei documenti e tutto l'importante di fare appunto annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

DOCUMENTI comunicati alla Commissione.

SESSIONE 1867

Nº 48

PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro della guerra

(DI REVEL)

nella tornata del 1º maggio 1867

Ordinamento generale dell'esercito.

SIGNORI! — Il Parlamento ebbe in parecchie occasioni ad esprimere il desiderio che l'ordinamento generale dell'esercito venisse stabilito per mezzo di una legge, la quale, facendo cessare le oscillazioni cui potrebbe andare soggetto per il mutarsi delle persone e delle circostanze, gli permettesse di acquistare quella saldezza che costituisce la dote principale di un esercito, ed è in massima parte il frutto della stabilità e della lenta ma continua influenza delle istituzioni militari.

I ministri che si succedettero a dirigere l'amministrazione della guerra, dalla proclamazione del nuovo regno in poi, deferenti al potere legislativo, confermarono sempre l'impegno assunto dai loro predecessori di tradurre in pratica il voto del Parlamento; gli è solo dovuto alle circostanze speciali del periodo di tempo corso sino al 1866 se il risultato degli studi ordinati in tale intendimento non furono concretati in uno schema di legge, fatto oggetto delle deliberazioni parlamentari.

Niuno ignora in fatti come colla prospettiva sempre presente di una guerra donde si attendeva il compimento dei voti nazionali, l'opinione pubblica in generale si dimostrasse avversa ad ogni mutamento essen-

ziale che anche temporaneamente menomasse nell'esercito quella consistenza, la quale in mezzo a difficoltà di ogni natura era pur riuscito ad acquistare assorbendo e facendo proprie le tradizioni e le pratiche che in gran parte gli erano cadute in retaggio dall'antico esercito subalpino.

Ma infrattanto sopraggiungeva la guerra del 1866 e come conseguenza di essa due nuovi fatti importantissimi per l'argomento in discorso, vale a dire :

1° I nuovi dati di esperienza in fatto di ordinamento militare, messi in rilievo dagli avvenimenti della guerra combattuta sia in Italia sia in Germania.

2° Il completamento dell'unità nazionale per cui si poteva omai senza preoccupazioni studiare a fondo la questione del nostro ordinamento militare, facendo la parte dovuta alle condizioni economiche del paese diventate gravissime per le ingenti spese incontrate onde compire l'opera grande e dispendiosa del nostro risorgimento.

Nel sottoporre all'approvazione di Sua Maestà in data 6 gennaio scorso alcuni decreti per riduzioni temporanee introdotte nell'esercito, occorreva al mio predecessore di esporre ed aveva occasione quindi di ripetere in Parlamento come una Commissione di generali esperimentati fosse stata per sua cura convocata onde studiare in tutte le sue parti la questione del nostro ordinamento militare, nell'intendimento di valersi quindi del frutto del suo lavoro onde soddisfare in modo definitivo al desiderio più volte espresso dal Parlamento.

E nel tracciare i principii generali dai quali doveva essere guidata l'opera della Commissione, egli poneva appunto come fondamentali quelli poc'anzi accennati, vale a dire : che, mentre il riordinamento dell'esercito dovesse informarsi agl'insegnamenti dell'esperienza sia nostra sia forestiera dell'ultima guerra, si avesse essenzialmente a tener conto delle nostre condizioni finanziarie che reclamano in questo momento tutta l'attenzione del Governo e del Parlamento.

Frutto degli studi così eseguiti si è lo schema di legge che assumendo il Ministero della guerra fu da me trovato condotto a termine e che dopo attento esame ho l'onore di presentare al Parlamento. Nel compiere tale atto, mentre dichiaro di accettare in massima il qui unito progetto di legge, mi riservo di proporre, nel corso della discussione a cui darà luogo, quelle varianti di dettaglio che saranno per parermi opportune, come di accettare quelle di iniziativa parlamentare che saranno dimostrate convenienti tanto sotto il rapporto tecnico che per introdurre quelle

maggiori economie che sieno conciliabili colla solidità dell'esercito.

A complemento dello schema di legge sull'ordinamento generale dell'esercito, mi credo in obbligo di presentare al Parlamento anche l'annessa relazione a titolo di *ragioni spiegative del progetto di legge* onde possa così la rappresentanza nazionale, nell'esame che vorrà fare di questo, avere presenti tutti gli elementi necessari per portarne un fondato giudicio.

**Ragioni spieggative del progetto di legge sull'ordinamento
generale dell'esercito.**

PARTE I.

DELLA FORZA DELL'ESERCITO.

La prima questione che si presenta nell'ordinamento militare di un paese è quella della forza; la quale questione è di sua natura complessa, essendochè la costituzione di un esercito essendo intesa ad ottenere un dato *effetto utile*, male si potrebbe giudicare se le presunzioni stieno in suo favore, ove si prendesse a solo criterio l'espressione numerica del suo effettivo. Ed invero, il riparto generale della forza nei principali elementi di cui consta un esercito bene ordinato, come le qualità costitutive o tecniche, che dir si voglia, di tali elementi, concorrono col numero ad ottenere l'effetto utile a cui si tende, tantochè, dato il migliore riparto possibile e le migliori possibili qualità costitutive, lo stesso effetto utile che si ha di mira può essere ottenuto colla minima quantità di forza.

In conseguenza, la questione generale della forza di un esercito si scinde in tre parti ben distinte, sebbene intimamente collegate tra di loro, e sono:

- 1^a Quale essa debba essere;
- 2^a Come debba essere ripartita;
- 3^a Quanta debba essere.

Ed è facile vedere come di tali tre quesiti, i primi due essendo in certo modo di ordine pregiudiziale, vogliono essere studiati e risolti prima del terzo, il quale potrebbe dirsi la sintesi di tutti e tre.

In tutti gli eserciti, eliminando i dati di ordine morale, quali l'indole nazionale, lo spirito militare delle popolazioni, le tradizioni belligere, dati tutti indipendenti di loro natura, e dei quali le istituzioni militari subiscono gli effetti, solo avendo alla lunga qualche influenza sopra essi, il problema delle qualità costitutive della forza si riduce, in ultima analisi, alla durata della permanenza sotto le armi ed a quella del complesso servizio che, data la prima, involge l'interruzione dal servizio sotto le armi, entro i cui limiti il soldato può essere utilmente adoperato; ed è forse opportuno l'aggiungere che si allude qui essenzialmente al soldato dei corpi mobilizzati, più comunemente detti corpi attivi.

Per quanto divergenti possano essere le opinioni nello stabilire la durata della permanenza sotto le armi più conveniente a formare un buon soldato dei corpi ora detti, ed il rapporto che possa ammettersi come più utile fra questa ed il servizio complessivo, nessuno si attennero a mettere mai in dubbio che un certo tirocinio sotto le armi sia necessario a formare un soldato su cui si possa contare all'occorrenza, come altresì che una troppo lunga interruzione dal servizio affievolisca in lui quelle qualità militari che il crescere degli anni, la ripigliata famigliarità della vita ordinaria e, più che tutto, i vincoli di famiglia contratti nella permanenza in congedo tendono a menomare in chi alle armi non si dedica come ad una professione di elezione.

Ma se vi ha accordo nel principio, si è nell'adozione di una soluzione pratica che divergono sensibilmente le opinioni, e non potendo essa appoggiarsi a soli criteri razionali, egli è necessario ricorrere ai dati di esperienza sia nostri, sia forestieri.

L'esperienza nostra dimostrò essa che la durata di permanenza sotto le armi, stabilita dalla legge attuale di reclutamento, sia eccessiva, perchè possiamo essere indotti a diminuirla.

In altri termini: le qualità di disciplina, di istruzione, di solidità e di educazione militare insomma, di cui fece prova il nostro soldato nell'ultima guerra, si dimostrarono esse tali da consigliarci a restringere la durata del tirocinio per cui egli è passato onde acquistarle?

Sarebbe difficile il rispondere in senso affermativo a tale domanda: e quando pure si volesse obbiettare che le vicende fortunose per cui passò il nostro giovane esercito negli anni che precedettero la campagna del 1866 abbiano concorso a rendere meno efficace l'effetto delle discipline a lui applicate, si potrebbe sempre rispondere che tale condizione di cose non è per ora, e non sarà forse per molto tempo ancora mutata, come altresì che la penetrazione delle istituzioni militari nelle masse è opera lunga e laboriosa, specialmente quando esse, come pur troppo si avvera da noi, mancano in gran parte di quello spirito e di quelle tradizioni militari che sono la base morale di un esercito.

Che, ove dalle induzioni tratte dalla nostra esperienza si passi a quelle derivanti dalla esperienza altrui, delle quali non si potrebbe, senza errore, non tener conto, si vede, ad esempio, che se in Francia nel nuovo progetto organico dell'esercito si detrae alquanto dalle antiche tradizioni in fatto di permanenza sotto le

armi, e si rinunzia, non senza rincrescimento, ai 7 anni stabiliti dalla legge di reclutamento del 1832, che erano diminuiti sempre d'alquanto nella pratica, non si discende però al disotto di quella di 5, che nella profonda ed elaborata relazione presentata al Corpo legislativo è dichiarata: « un limite minimo, al disotto del quale non si potrebbe discendere senza compromettere la forza vitale dell'esercito. »

Nè si potrebbe dimenticare com'è tale modificazione, introdotta nella costituzione della bassa forza dell'esercito francese non colpisce di fatto che una parte di essa, quella cioè che effettivamente sul contingente annuale è versata nell'esercito, mentre per l'elemento proveniente dal riassoldamento (ed ognuno sa quanto in Francia sia esteso e costituiscia una larga parte dell'effettivo portato in bilancio) il provvedimento riesce ad una sensibile miglioria da lungo tempo reclamata, come quella che tende a porre in più vantaggiose condizioni la media della età della bassa forza proveniente dal riassoldamento, media che colla legge del 1855 era troppo avanzata.

E onde il Parlamento possa formarsi un giusto concetto dell'importanza che nella costituzione della bassa forza dell'esercito francese ha l'elemento ora detto, mi basti il citare due delle cifre di cui è ricca la relazione poc'anzi accennata.

Nell'effettivo sotto le armi dell'esercito francese al 1º gennaio 1865, sopra 385,000 uomini di bassa forza, 116,000 avevano già compiuta una prima ferma di 7 anni almeno sotto le armi.

Le istituzioni prussiane presentano, è vero, un contrapposto al sistema francese, e la durata di 3 anni nel servizio permanente, colà stabilita, è invocata costantemente dai partigiani della riduzione della permanenza sotto le armi.

Ma quando pure non si volesse tener conto, e sarebbe grave errore a mio avviso, dell'istruzione tanto largamente diffusa in quel paese, dello spirito e delle tradizioni militari tanto vive in quel popolo, come di tanti altri dati di simile natura che prestano un solido basamento morale all'esercito in esso reclutato, non si potrebbe però dimenticare che la permanenza di 3 anni sotto le armi accenna colà ad un movimento ascensivo nella durata del servizio sotto le armi che risale soltanto a pochi anni addietro ed a cui viene in aiuto potentissimo il sistema territoriale di quell'ordinamento militare.

Un sistema siffatto creando invero molte agevolenze all'istruzione, rendendo facile e poco dispendioso il richiamo degli uomini in congedo all'epoca delle grandi

istruzioni d'insieme, permette di ottenere lo stesso effetto utile con minor dispendio di forza che altrove e niuno potrebbe pensare che di tale sistema almeno per molti anni avvenire ancora si possa introdurre l'applicazione tra noi, che nella fusione operantesi nei ranghi dell'esercito abbiamo trovato uno dei mezzi, e forse il più efficace per ottenere quella della Nazione.

Ho voluto espressamente arrecare l'esempio di questi due sistemi, che potrebbero dirsi di una scuola opposta, onde porre bene in evidenza che, se fra la permanenza sotto le armi forse troppo prolungata dell'uno, prima della riforma ora in corso, e la minima portata dall'altro prima della riforma del 1860, vi ha un movimento discensivo in quello, ed ascensivo in questo che tende ad avvicinarli, benchè l'ultima espressione appartenga al movimento di diminuzione della permanenza sotto le armi, non si è punto discesi però al disotto del livello nostro che anzi si è rimasti d'alcun che al disopra come mi occorrerà di meglio spiegare nel corso di questa relazione.

Ora chiediamoci francamente, spogliando ogni vano e pericoloso amor proprio nazionale: le altre condizioni che concorrono alla buona costituzione della forza sono per avventura tanto elevate da noi perchè, trovandoci di fronte a due sistemi di una scuola opposta che si vanno però ravvicinando, possiamo accostarci di preferenza a quello che tecnicamente parlando meno si raccomanda?

Io lo dico intimamente convinto, e tanto più che, prima di udire le discussioni e l'avviso della Commissione da me riunita onde mi sovvenisse de'suoi consigli nella grave questione del nostro riordinamento militare, il concetto di qualche riduzione nella ferma sotto le armi era stato da me accarezzato, reputerei affatto intempestivo il provvedimento che riducesse notevolmente la durata della permanenza sotto le armi, quale è stabilita dall'attuale nostra legge di reclutamento, non escludendo però che vi si possa venire più tardi, quando cioè le istituzioni abbiano gettate più larghe radici nel paese, e lo spirito militare sia ugualmente vivo e diffuso in tutte le provincie d'Italia.

Mi affretto però ad aggiungere, ed è opportuno a non incorrere nel biasimo di un'apparente contraddizione, come, per effetto dell'articolo 2 della legge che ho l'onore di presentare al Parlamento, verrà ad ottenersi diffatto una diminuzione di qualche mese nella permanenza sotto le armi da ciò che è attualmente vantaggio economico che permetterà di bilanciare annualmente la spesa per l'istruzione della seconda categoria senza aumentare la somma prestabilita.

E la riduzione è basata sulla considerazione che la stagione di primavera essendo riconosciuta l'epoca più conveniente per la chiamata delle nuove leve, come è tenuta la più opportuna per l'invio in congedo illimitato quella che succede alle grandi manovre autunnali, la permanenza sotto le armi viene a ridursi di fatto per l'applicazione dell'articolo 2 della legge proposta a quattro anni e mezzo o poco più, col correttivo però, nel mio concetto della più grande importanza, che ogni classe verrà ad approfittare di 5 istruzioni annue complete, poichè il vero periodo utile dell'istruzione annuale debba considerarsi quello che corre dal principio di primavera alla metà di autunno.

Vi hanno però alcuni casi in cui tale durata della permanenza sotto le armi non è reputata sufficiente oppure invece eccessiva.

Le difficoltà infatti che si incontrano a formare dei buoni cavalieri, soprattutto in un paese come il nostro in cui la pratica del cavalcare entra per così poco nelle abitudini della maggior parte della popolazione, consigliano di aumentare alquanto tale tirocinio per la cavalleria rispetto alle altre armi.

Al vantaggio tecnico che così si ottiene deve aggiungersi un'altra considerazione non meno importante che lo raccomanda, e si è che la forza della cavalleria sul piede di pace dovendo essere poco presso eguale a quella del piede di guerra, lo adottare per tale arma la ferma stessa che per le altre produce la conseguenza che si ha poi in congedo illimitato un'eccedenza di forza di cui, mobilizzando l'esercito, non si può trarre un partito corrispondente a quanto è costato in fatiche e spese per formarla, anche tenendo conto dell'impiego che si può fare di parte di essa in sussidio di altre armi come ad esempio del treno.

Se una durata maggiore di permanenza sotto le armi è creduta necessaria per l'arma di cavalleria, il diminuire quella del corpo del treno e del corpo di amministrazione è reputato, per ragioni inverse, conveniente, vale a dire e per le maggiori facilità che presenta l'istruzione degli uomini assegnati a tali corpi e per il grande sviluppo che si deve dare ad essi in tempo di guerra proporzionalmente al piede di pace; onde, non che avere esuberanza di personale in congedo illimitato si è sempre nella necessità di ricorrere ai mezzi di reclutamenti straordinari come quello già accennato del transito nel corpo del treno di alcuna delle più vecchie classi di cavalleria e dell'assegno annuo di un certo numero di individui di seconda categoria a quello di amministrazione onde all'evenienza portarlo all'effettivo necessario per il piede di guerra.

Ad ovviare però all'inconveniente che per la diversa durata di permanenza sotto le armi si avrebbe nella disuguaglianza con cui il tributo della leva graverebbe sugli individui della stessa chiamata, pare equo consiglio richiamare in applicazione il principio già altre volte vigente che due anni di servizio in congedo illimitato vengano ragguagliati ad uno in servizio sotto le armi, dall'applicazione del qual principio alle varie ferme proposte nel disegno di legge che è sottoposto al Parlamento, il servizio per tutti corrisponderebbe ad 8 anni di permanenza sotto le armi.

Esposte le ragioni principali per cui è mia opinione che non si debba alterare la durata di permanenza sotto le armi ora stabilita, eccezione fatta delle parziali innovazioni di cui ho reso ragione, passo a discorrere della interruzione dal servizio.

Se l'esperienza delle passate guerre ha dimostrato che per ora almeno la permanenza sotto le armi non è eccedente il bisogno, ha messo in chiaro per contro che l'interruzione dal servizio, dentro i cui limiti il soldato può essere utilizzato nei corpi dell'esercito attivo, è ora eccessiva.

È noto infatti come per il disposto della legge attuale di reclutamento gli individui i quali hanno compiuto il tirocinio di cinque anni sotto le armi e sono inviati in congedo illimitato possono essere chiamati per sei anni avvenire a far parte dei corpi combattenti in caso di mobilitazione, il qual tempo sarebbe ancora più lungo ora che la permanenza sotto le armi verrà ridotta di fatto, come ho detto, a quattro anni e mezzo o poco più.

Ed invero, supposto un periodo di pace di parecchi anni, per effetto della legge attuale, all'atto di mobilitizzare l'esercito, si verrebbe ad avere nei corpi combattenti degli individui la cui età toccherebbe sino al 32° anno, ammogliati per giunta in gran parte e disabituati dalle pratiche del servizio per alcuni di essi da sei anni e più.

Ora l'esperienza dell'ultima guerra ha dimostrato che, sia per le cause generali ora accennate, sia per altre speciali al nostro paese il quale partecipa per tanta parte alle condizioni generali dei paesi meridionali, nei quali tutte le età sono precoci, tali elementi sono non che utili, dannosi.

Inverno nel 1859, per quanto non si avessero che 10 classi, e l'esercito fosse tutto composto di elementi del Nord si riconobbe la convenienza di inviare ai depositi la maggior parte degli uomini delle due classi più naziane; e nell'ultima campagna del 1866 in cui per le vicende degli anni che la precedettero non si aveva al-

cuna classe la cui interruzione dal servizio eccedesse i tre anni, pure una parte degli individui delle classi più vecchie non fu neppur chiamata, perchè si reputò inopportuno, e la parte chiamata fu trattenuta in maggior parte ai depositi, sia come proposta della riforma, sia per essere impiegata nei quinti battaglioni stati formati per la tutela dell'ordine interno, per il qual servizio presentava tuttora sufficiente attitudine.

Che se dalle osservazioni desunte dall'esperienza nostra si passi ad osservare ciò che si pratica altrove, onde trarne argomento non di servili imitazioni ma di razionali induzioni, si trova che in nessun paese in cui le istituzioni militari sono basate sugli stessi principii generali che reggono le nostre, la permanenza dei soldati di leva nell'esercito di campagna è portata al limite a cui è portata nella legge nostra.

Diffatti in Prussia la permanenza nell'esercito di campagna, è stabilito in massimā, che non oltrepassi il settimo anno.

In Francia, ove si arrestava sinora al settimo anno, fu protratta è vero nel nuovo progetto di legge, ma fu arrestata al nono.

In Austria, ove il servizio nell'esercito di campagna era prima di 8 anni, nel nuovo ordinamento è ridotto a 6 anni soltanto.

Si vede adunque come nei tre eserciti i quali nelle loro istituzioni più al nostro si avvicinano non si hanno nell'esercito mobilizzato in uomini di leva oltre il nono anno di servizio e con un'interruzione massima di 4 anni, come è in Francia ed in Prussia, e minoré forse in Austria per quanto dalla legge non sia ben definito.

Da quanto ho discorso sin qui, vengo ad inferirne che il limite di 8 anni di servizio nell'esercito attivo, che implica naturalmente un'interruzione dal servizio di 3 anni e mezzo, sia la soluzione che meglio ci è raccomandata e dai dati esperimentali nostri e dall'esempio altri, dovendo qui ripetere che, considerato nel suo complesso il problema del nostro ordinamento militare, ogniqualvolta si presenta una soluzione di minimo e massimo, il mio convincimento propende sempre per il termine che dà maggiore solidità all'esercito.

Ma se il mantenere il soldato nostro nei quadri dell'esercito attivo oltre l'ottavo anno ci è sconsigliato sia dalla esperienza nostra che dagli esempi altri, non ne viene perciò che anche per qualche anno oltre l'ottavo non possa essere usufruito il vantaggio della data istruzione; e si entra qui naturalmente nel secondo quesito intorno alla forza dell'esercito, che ebbi a formulare più indietro in questi termini: *come la forza debba essere ripartita.*

In tutti gli eserciti sotto forme e nomi diversi la forza si scomponе o organicamente o all'atto pratico in tre elementi distinti, cioè:

1º L'esercito attivo, di campagna o di operazione che dir si voglia, il quale comprende oltre l'elemento mobilizzato e combattente tutti i suoi accessori necessari quali sono i depositi, i corpi non mobilizzati o in parte soltanto, le truppe di sicurezza pubblica, ecc.;

2º Le seconde categorie, prime riserve, truppe di deposito o simili destinate ad alimentare l'esercito in campagna e tenerne sempre a numero i corpi;

3º Le seconde riserve, guardie nazionali mobili, Landwer o altre destinate sia alla tutela della sicurezza pubblica nell'interno del paese, sia alla guardia delle piazze forti delle coste, ecc., quando l'esercito di campagna è mobilizzato.

Se un insegnamento generalmente accettato derivò dalla campagna del 1866, si è appunto questo della grande utilità, per non dire necessità, di avere bene organicamente determinati e preparati i tre elementi ora detti, essendochè soltanto a tali condizioni si possa sperare con fondamento:

1º Di avere un esercito prontamente mobilizzato e bastantemente completato di tutti quei corpi ausiliari i quali non potrebbero far difetto senza scemare nell'esercito mobilizzato l'elasticità, l'iniziativa, e in altri termini la forza efficace;

2º Di poter rinforzare senza ritardo ed a misura del bisogno i corpi dell'esercito mobilizzato, i quali dalle prime fatiche e dai primi scontri della campagna sono sempre notevolmente indeboliti; e la condizione di celerità in questa bisogna si è ora fatta tanto più necessaria che per la brevità relativa delle guerre e per le agevolenze che offre ai movimenti militari la locomozione a vapore, il ritardo dell'arrivo dei rinforzi può o renderli inutili o lasciare all'avversario una superiorità numerica che per quanto non sia la sola, conta però fra le principali presunzioni di riuscita;

3º Di poter portare immediatamente tutto l'esercito attivo sul teatro delle operazioni senza che considerazioni d'ordine interno sorgano a paralizzarne una parte.

Le innovazioni introdotte in Francia, in Austria e negli altri paesi in cui o si studiò o già s'intraprese il riordinamento dell'esercito hanno tutte indistintamente questo di comune che tendono a stabilire bene il riparto della forza dell'esercito nei tre elementi dianzi accennati; ed era naturale che la Prussia si tenesse infuori di ogni innovazione in proposito, come quella che ne diede il concetto alle altre potenze,

Esaminando il nostro attuale ordinamento, è facile vedere come i tre elementi di cui si discorre vi siano, e bene determinati; difatti abbiamo:

1° Un esercito attivo la cui forza è costituita da 11 classi di 1^a categoria e dalla non molta ordinanza che è tuttora portata dalla legge attuale di reclutamento;

2° Una riserva destinata ad alimentare in tempo di guerra l'esercito mobilizzato, la cui forza è composta di 5 classi di 2^a categoria;

3° La guardia nazionale mobile composta di elementi tratti dalla guardia nazionale permanente, coll'uffizio di tutelare in tempo di guerra la sicurezza pubblica all'interno e le piazze forti.

Sol che in parte per causa degli avvenimenti corsi dal 1860 al 1866 ed in parte ancora maggiore per i difetti inerenti alla costituzione di alcuno degli elementi ora detti, se essi esistono, èlecito di dubitare che esistano in quelle buone condizioni tecniche dalle quali si possa sperare l'effetto utile loro assegnato nella economia generale del nostro ordinamento militare.

Gli avvenimenti che nella ultima guerra si notarono nel nostro ordinamento militare, sotto il rapporto di cui discorriamo, non si trovano però nell'organico dell'esercito attivo, il quale, suscettibile di qualche parziale miglioramento del meccanismo che lo fa funzionare, fece ciò non ostante abbastanza buona prova per meritare di essere conservato, e bene inteso in quella misura (questione da trattarsi a suo tempo) che è proporzionata alla quantità di forza di cui dovrò parlare fra breve.

Ciò in che lasciò a desiderare il nostro ordinamento militare si è per quanto riflette la costituzione sia delle riserve alimentatrici dell'esercito mobilizzato, sia di quelle destinate alla tutela dell'ordine interno come a rendere pronta e scevra di pericoli la mobilitazione dell'intiero esercito attivo.

Giova però il notare che gli inconvenienti lamentati nelle riserve alimentatrici dell'esercito, meno che ad un vizio organico, sono dovuti a circostanze speciali che ne impedirono il completo funzionamento; ed invero essi si ridussero alla mancanza di sufficiente istruzione nelle classi di 2^a categoria destinate a tenere a numero l'esercito mobilizzato; mentre, secondo il disposto della legge di reclutamento, debbono avere un'istruzione se non completa almeno tale da agevolarne all'occorrenza il completamento e rendere più pronto l'invio dei rinforzi necessari ai corpi mobilitati.

Né facendo questa osservazione potrebbe essere mio

intendimento di farne carico ai benemeriti ufficiali generali che mi precedettero nel reggere il portafoglio della guerra, essendochè la cosa sia imputabile alle influenze che essi ebbero a subire come conseguenza naturale della creazione di un grande regno nuovo, quale il nostro.

Infatti è a tutti noto come le seconde categorie sino a quella del 1841 inclusiva non solo ricevessero l'istruzione prescritta, ma fossero al pari di quelle di prima categoria chiamate sotto le armi ed inquadrate nei corpi dell'esercito attivo, onde supplire alle lacune che nelle vecchie classi di prima categoria presentavano molte delle provincie del regno; che se da quelle della classe 1842 in poi le seconde categorie non furono più chiamate all'istruzione annuale, gli è perchè la questione economica aveva cominciato a diventare grave pur non cessando di essere ingenti le spese dell'esercito in via di formazione, per cui non si sarebbe potuto far fronte a quella di tale istruzione senza distogliere le somme occorrenti da altre destinazioni reputate egualmente, e forse più necessarie.

Sotto questo rapporto adunque nulla vi era ad aggiungere nelle nostre istituzioni, salvo che elevare di alquanto la durata della istruzione, che, fissata di 40 giorni nella legge attuale, non è ritenuta sufficiente allo scopo, e rendere ad un tempo obbligatorio lo stanziamento in bilancio del fondo occorrente senza dare luogo ad aumento di spesa, il che si raggiunge compensando il nuovo credito richiesto colla economia che si ottiene riducendo la permanenza di fatto sotto le armi delle classi di prima categoria a quattro anni e mezzo come già si è detto.

Ove si mostrò radicalmente vizioso il nostro ordinamento militare si è nelle riserve destinate alla tutela dell'ordine interno ed essenzialmente alla guardia delle piazze forti ed occorrendo delle coste.

La guardia nazionale mobile come è ora costituita, sia per quadri, sia per elemento di bassa forza, non presenta sufficienti guarentigie di un servizio utile ed efficace.

Infatti, tolte alcune onorevoli eccezioni, il servizio prestato dai battaglioni mobilizzati durante l'ultima guerra fu poco utile e riuscì anzi più di una volta causa di gravi inconvenienti. Ed è a notarsi che i battaglioni mobilizzati furono solo impiegati alla tutela dell'ordine pubblico nel proprio territorio; che sarebbe avvenuto se l'esercito portato dalle vincende della campagna lungi dalla sua base di operazione si avesse dovuto provvedere con tali elementi alla guardia e forse alla difesa delle nostre piazze forti?

Gli inconvenienti di tale istituzione, conseguenza necessaria dei suoi vizi organici, si appalesarono talmente gravi sin dal primo momento in cui si chiamò a funzionare, che l'amministrazione della guerra posta nel bivio, o di lasciare senza tutela gli interessi interni o di destinare ad assicurarli parte dei corpi attivi distogliendoli dall'esercito mobilizzato, ricorse all'espeditivo di procedere alla formazione di un nuovo battaglione per ogni reggimento di fanteria e di bersaglieri, non senza qualche inconveniente a danno dei quadri dei corpi attivi e con un risultato utile certamente, ma proporzionato pur sempre alle qualità che possono avere dei corpi costituiti all'improvviso senza alcuno apposito preparativo; e mentre le cure dell'amministrazione della guerra sono assorbite da tanti provvedimenti tutti di vitale interesse.

Mi convinsi adunque della necessità di costituire speciali elementi a fine di adempiere agli uffici cui veniva sin qui, nell'economia del nostro ordinamento militare, predestinata la guardia nazionale mobile, e la mia convinzione, come già mi occorreva di dire, veniva avvalorata dagli esempi stranieri; dappoichè in tutti gli ordinamenti militari nuovamente proposti o adottati si trova o l'introduzione o l'ampliazione di siffatto elemento che sotto il nome di guardia nazionale mobile in Francia, di seconda riserva in Austria, di Landwer in tutti gli Stati germanici, pare omai destinato a fare organicamente parte integrale di ogni ordinamento militare.

D'altra parte l'introdurre da noi siffatta istituzione non recava seco neanche l'inconveniente di dover alterare la ferma di servizio ora stabilita, ciò che si dovette fare altrove; essendochè, ammessa la convenienza di ridurre ad otto anni il servizio nei corpi dell'esercito attivo, si presentava naturale il concetto di utilizzare gli altri tre anni della ferma attuale per la costituzione dei corpi di presidio. E come dai calcoli fatti l'effettivo delle tre classi non sarebbe bastato al bisogno, mi parve conveniente stabilire che a completare tali corpi dovessero concorrere le ultime due classi di seconda categoria, le quali, essendo corso troppo spazio di tempo dall'epoca dell'istruzione ricevuta nel primo anno di servizio, sono già fatte meno atte ad essere versate nei corpi mobilizzati per l'alimentazione dei quali le prime tre sono sufficienti, come mi occorrerà di dimostrare in appresso.

Esaurita così la questione capitale della forza nei due problemi pregiudiziali in cui si scinde, della *qualità* cioè e del *riparto* generale, mi resta ora a considerarla sotto il rapporto del numero.

Prima di formulare le proposte sul quantitativo, di forza che reputerei conveniente per il nostro esercito tenendo conto e dei ragionamenti fatti sin qui e delle condizioni sia politiche, sia geografiche del nostro paese, è opportuno esaminare gli effetti della nostra attuale legge di reclutamento applicati alla cifra della popolazione del regno.

È un fatto conosciuto che la cifra degli iscritti annualmente nelle liste di leva uguaglia o supera di poco 1 per 100 della popolazione: si può quindi ritenere che si hanno annualmente 250,000 circa iscritti colpiti dalla leva, in essi compresi i capi-lista provenienti dalle leve antecedenti.

L'esperienza delle leve fatte in Italia dalla costituzione del nuovo regno in poi, insegnà che sul numero degli iscritti, dedotti gli individui che per cause diverse sono esclusi, a termini di legge dal servizio militare, rimane il 40 per 100 di iscritti assentati per il servizio militare; il qual coefficiente, applicato alla cifra di 250 mila iscritti detta poc'anzi, dà la forza del contingente annuo requisibile per il servizio in 100,000 uomini all'incirca.

Ma qui cade in acconciu una osservazione importante.

È un fatto riconosciuto che le riforme di individui già sotto le armi si levò da noi in questi ultimi tempi ad una cifra talmente forte che, preoccupandomene seriamente, sia sotto il rapporto umanitario ed economico, sia per la troppo grave diminuzione che veniva a colpire le classi, cercai di rendermi conto delle cause che davano origine a tale inconveniente.

Facendo pur larga parte alle considerazioni di fatto desunte dalla repressione del brigantaggio, dai molteplici movimenti a cui fu soggetto l'esercito in questo primo periodo del nuovo regno, alla notevole differenza di clima fra la settentrionale e la meridionale parte del regno ed altre cause consimili, non tardai però a riconoscere che l'eccessivo numero di forme era pur dovuto a che le condizioni fisiche richieste per l'incorporeamento non erano sufficienti: e valga come esempio, che, mentre in Francia il rapporto degli esentati dal servizio per ragioni fisiche salì per la leva del 1864 al 28 14 per 100, da noi tale rapporto per la leva del 1844 non fu che del 14 82 per 100, il quale rapporto di una metà nelle riforme anteriori all'assento, in quelle accordate durante il servizio si inverte non solo, ma invertendosi si eleva ancora in nostro svantaggio.

In conseguenza di tale considerazione dissi: onde fosse riveduto l'elenco delle infermità escludenti dal servizio, che va annesso al regolamento di leva ora vi-

gente, in modo, cioè, da fare più larga parte alle esenzioni per quei difetti fisici, i quali diedero un contingente maggiore alle riforme degli uomini già arruolati.

Non si potrebbe sin d'ora stabilire quale sarà l'effetto di questo provvedimento sulla cifra degli uomini annualmente requisibili per il servizio; ma, riflettendo che il rapporto fra gli iscritti ed i requisibili nel regno sardo, in cui esistevano alcune ragioni speciali di esclusione per difetti fisici, era del 33 al 34 per 100, e la media degli assentati potea dirsi sufficientemente buona, parrebbe che, onde stabilire dei calcoli approssimativi sulla forza, si potrebbe ammettere ipoteticamente quello di 35 per 100; il qual rapporto applicato ai 250 mila iscritti poc'anzi accennati darebbe la cifra di 88,000 individui circa annualmente a disposizione dell'esercito. È forse opportuno laggiungere che, ove tale rapporto riuscisse minore, ne risentirebbe gli effetti soltanto la seconda categoria, il che non altererebbe di molto la forza sostanziale dell'esercito che è costituita dalla prima categoria.

Supponendo quindi che il riparto di tali uomini in prima e seconda categoria venisse fatto col criterio sinora seguito di prendere annualmente un contingente di prima categoria eguale a 2 per 1000 abitanti, si avrebbero in ogni anno 50,000 uomini di prima categoria e 38,000 circa di seconda.

Moltiplicando tali due cifre per il numero di anni di servizio stabiliti dalla legge attuale per ciascuna delle due categorie, si avrebbe una cifra nominale di 550,000 uomini di prima categoria, 190,000 di seconda, ed in totale di 740,000 uomini richiesti al reclutamento normale, ossia 3 per 100 della popolazione. Il quale rapporto non si potrebbe dire esagerato, ove si confronti con quello delle altre potenze militari, che è:

Per la Prussia del 4 per 100; per la Francia (il nuovo proposto) del 4 per 100; e per l'Austria del 3 per 100 circa, indipendentemente però dalla leva in massa che colla nuova legge di reclutamento è organizzata stabilmente in tutto l'impero e costituisce parte integrale dell'esercito.

Applicando alle cifre nominali della forza nostra detta poc'anzi i coefficienti delle perdite ordinarie che si hanno sia anteriormente all'assento che durante il servizio, si ottiene che le 11 classi di prima categoria completate da una cifra a calcolo di 25,000 uomini, come rappresentante gli elementi di bassa forza non soggetti alle condizioni generali sia per causa di provenienza che di ferma, rappresenterebbero a metà anno una cifra di 390,000 uomini; e le 5 di seconda una cifra di 170,000 uomini; in complesso di 560,000

di bassa forza, ossia circa 2 e un quarto per 100 della cifra della popolazione.

Tale sarebbe l'espressione numerica degli effetti della legge attuale di reclutamento, applicata all'intero regno, ed io non penso che ad alcuno potrebbe venire in pensiero di chiedere di più al nostro paese, dacchè, esteso come egli è di littorale, non bisogna dimenticare che deve provvedere colla coscrizione marittima al reclutamento della nostra marina, riservata per ragioni economiche geografiche e di tradizione ad assumere un largo sviluppo.

Considerando poi come le cifre sopra espresse col l'attuale riparto concorressero alla costituzione dell'esercito, è noto come quelle delle 11 classi di prima categoria formassero l'esercito di campagna con tutti i suoi accessori; dimodochè, tutto compreso, sarebbe salito ad un effettivo di poco meno di 400,000 uomini; e quelle delle 5 classi di seconda, la riserva, destinata all'alimentazione dell'esercito di campagna in tempo di guerra, così fatto sicuro di un reclutamento di 170,000 uomini.

In quanto alla guardia nazionale mobile, terzo degli elementi della nostra forza di guerra, era, come è noto, indipendente affatto dal reclutamento, ed in una cifra nominale di 135,000 uomini circa entrava soltanto a far parte dell'esercito attivo all'atto di essere mobilizzato.

Quale sarà il funzionamento delle stesse cifre nel nuovo organico dell'esercito quale ho l'onore di presentarlo al Parlamento?

Delle 11 classi di 1^a categoria le otto prime concorreranno, colle dieci di cavalleria e le tredici dei corpi del treno e di amministrazione, a formare l'esercito di campagna; e le tre ultime i corpi presidiari; delle cinque classi di 2^a le tre prime somministreranno gli elementi per alimentare e tenere a numero l'esercito di campagna; le due ultime completeranno i corpi presidiari.

Traducendo in numeri intieri il riparto ora detto, si verrebbe ad avere le cifre seguenti:

Esercito di campagna, composto di 8 classi di 1^a categoria, 10 di cavalleria e 13 dei corpi del treno e di amministrazione, completate cogli elementi costanti poc'anzi menzionati:

Uomini	325,000
Corpi presidiari, composti di 3 classi di 1 ^a	
e due di 2 ^a categoria	140,000
3 classi di 2 ^a categoria per alimentare l'e-	
sercito attivo	105,000
In totale . . .	<u>570,000</u>

(48)

Tale sarebbe l'espressione numerica del nuovo organico che ho l'onore di presentare al Parlamento, come normale per il paese; ma sorge qui la questione economica, intimamente collegata a quella della forza e su cui debbo ora chiamare l'attenzione del Parlamento.

Fra la cifra di 325,000 uomini che rappresenterebbe l'esercito attivo sul piede di guerra e quella mantenuta sotto le armi gravitante, quindi sul bilancio annuale, corre un rapporto necessario la cui ragione è espressa dalla durata di permanenza sotto le armi stabilita dalla legge stessa.

Stabilendo i calcoli opportuni, viene a risultare che, dato il piede di guerra espresso dalla cifra ora detta e data la permanenza sotto le armi fissata nel disegno di legge, la forza annualmente bilanciata sarebbe di 219,000 uomini, non compresi gli ufficiali, con questi di 220,000 uomini, e di circa 230,000 colla cifra bilanciata di uomini di 2^a categoria chiamati per 3 mesi all'istruzione.

Ora anche con tutte le possibili economie introdotte nel bilancio, come già si è fatto, e prendendo pure a criterio i bilanci militari i più economici, si viene a riconoscere che per ogni soldato bilanciato l'aliquota della spesa totale non potrebbe discendere al disotto di lire 760 a 770 per testa; e quindi, ammettendo come base economica del bilancio la somma massima di 150 milioni, non si potrebbe giungere a tenere sotto le armi che qualche cosa meno di 200,000 uomini senza eccedere tale somma.

Di fronte a tale condizione di cose dovetti cercare il modo di sormontare la difficoltà senza pregiudicare di troppo l'avvenire, ed altro mezzo non riconobbi possibile che quello di ridurre in via transitoria l'annuo contingente a poco più del uno e mezzo per mille abitanti ossia a 49.000 uomini invece di 50,000.

Ma siccome per effetto di tale provvedimento troppo grave sarebbe risultata la deficienza nella forza dell'esercito attivo durante tutto il periodo di tempo in cui il provvedimento transitorio sarebbe stato applicato, ho creduto opportuno di aggiungere nella legge una disposizione transitoria atta a menomare in parte tale inconveniente.

Tale disposizione consiste nell'aumentare di un anno la ferma nell'esercito attivo di quelle classi di 1^a categoria il cui contingente sia al disotto del 2 per mille abitanti onde compensare in parte con una classe di più la forza mancante per la diminuzione del contingente delle classi stesse, e non sarebbe alterata con ciò sensibilmente la forza dei corpi presidiari che tro-

verebbero nel maggior contingente delle classi di seconda categoria un compenso.

L'espressione numerica di questo temperamento transitorio sarebbe organicamente a metà d'anno la seguente, supponendo che esso avesse a durare per uno intiero periodo di rotazione della legge di leva:

Nove classi di 1 ^a categoria, 10 per la cavalleria e 13 per i corpi del treno e di amministrazione dell'esercito attivo, completate dalla cifra già detta di elementi costanti	287,000
Corpi presidiari composti di 2 classi di 1 ^a e di 2 di 2 ^a categoria	115,000
Tre classi di 2 ^a categoria per l'alimentazione dell'esercito attivo, uomini	135,000
Totale . . .	<u>537,000</u>

Ripetendo poi le stesse considerazioni fatte poc'anzi per desumere il piede di pace, dato il piede di guerra e la permanenza sotto le armi, si avrebbe uno effettivo bilanciato di uomini 171,000, cogli ufficiali 183,000, e colla forza di seconda categoria 195,000 circa, ossia la cifra che è conciliabile colla base economica stata adottata.

Ma come avviene in tutte le epoche di transizione in cui la realtà differenzia sempre dalle presunzioni basate sulle cifre organiche, riconobbi la necessità di rendermi conto quale sarebbe stata la forza dell'esercito disponibile nella primavera di ogni anno durante il periodo di tempo in cui si sarebbe compiuta la rotazione delle classi calcolate nella forza adottata transitoriamente, come ho detto poc'anzi.

Risultato degli studi fatti in proposito fu questo che, supponendo:

1° D'incorporare prima dello scadere dell'anno la leva del 1846 che già doveva venire sotto le armi nell'estate dell'anno scorso;

2° Di eseguire la leva annuale dal 1868 inclusivo in poi a termini della legge presentata colla presente relazione al Parlamento, e nella forza proposta come transitoria;

3° Di applicare alle classi ch' già fanno parte dell'esercito ed alle leve susseguenti al 1^o gennaio 1868 la disposizione transitoria formulata nell'articolo 27 della presente legge;

La forza disponibile nel mese di aprile di ogni anno sarebbe sino al 1878, dalla quale epoca in avanti rimarrebbe stazionaria, quale appare dalla tabella qui appresso:

Anni	Corpi attivi	2° categoria	Presidii	Totale
68	298,000	105,000	91,000	494,000
69	300,000	118,000	101,000	519,000
70	306,000	132,000	96,000	534,000
71	302,000	132,000	108,000	542,000
72	305,000	132,000	127,000	564,000
73	299,000	135,000	125,000	559,000
74	287,000	135,000	141,000	563,000
75	280,000	135,000	142,000	557,000
76	280,000	135,000	130,000	545,000
77	280,000	135,000	122,000	537,000
78	(1)280,000	135,000	115,000	530,000

(1) La differenza di 7 mila uomini che si nota fra questa cifra e quella di 287 mila poc'anzi stabilita, dipende da che la prima è presa al principio d'aprile e la seconda a metà anno, quando cioè ad una classe che è nel 9° anno ne è surrogata una che si trova nel 1° di servizio.

Il Parlamento può acquistare dalla presente dimostrazione il convincimento della necessità che la leva del 1846 venga incorporata prima dello scadere di questo anno e che le disposizioni transitorie formulate nel titolo V della presente legge sieno approvate, senza di che, oltre l'inconveniente di protrarre indefinitamente l'epoca in cui la legge di leva entrerebbe nel suo funzionamento normale, in cui virtù le nuove classi devono entrare al servizio nell'anno in cui gli individui ad essa ascritti compiono il 21 anno di età, si incorrerebbe nel danno gravissimo che la forza dell'esercito attivo, che è l'essenziale, non sarebbe per parecchi anni avvenire quale, in modo transitorio e soltanto in omaggio alle condizioni finanziarie del paese, è reputata la minima possibile che sia consentita dalle nostre condizioni politiche e militari.

Coll'esposizione fatta sin qui dei concetti generali che, aiutandomi l'opera della Commissione appositamente istituita, mi guidarono nel risolvere la questione capitale di ogni ordinamento militare ossia quella della forza, credo di aver dato implicitamente le ragioni delle parziali disposizioni formulate nei primi 6 articoli della legge proposta al Parlamento e sussidiariamente quelle dei provvedimenti transitorii contenuti nel titolo V della legge stessa.

La discussione a cui darà luogo nel seno del Parlamento la legge proposta alle sue deliberazioni, mi

dará probabilmente occasione di somministrare alla rappresentanza nazionale quei maggiori schiarimenti che possano essere necessari sull'argomento, i quali non avrebbero potuto trovare luogo in questa relazione senza dare ad essa delle dimensioni troppo estese.

Credo però conveniente, prima di chiudere questa prima parte delle ragioni spiegative della legge, sviluppare brevemente le considerazioni dalle quali fui indotto ad introdurre in essa gli articoli 7 ed 8 del titolo I, i quali, per quanto sieno essi pure compresi nella questione della forza, sono però sino ad un certo punto indipendenti dai concetti generali già esposti e non costituiscono parte integrale delle proposte fatte al Parlamento, ma soltanto un perfezionamento sussidiario di esse.

Coll'articolo 7 verrebbe abrogata la surrogazione ordinaria autorizzata dall'articolo 131 della legge di reclutamento attualmente in vigore.

È noto al Parlamento come, a termini della legge del 20 marzo 1854 sieno autorizzati tre modi di surrogazione, cioè la surrogazione ordinaria, la surrogazione di fratello e la surrogazione militare; è noto altresì come quest'ultima sia stata trasformata colla legge del 6 luglio 1866 nell'affrancazione militare con cui modificandosi la forma della surrogazione la sostanza rimase però sempre la stessa ossia la sostituzione di un individuo ad un altro nell'obbligo del servizio militare prescritto dalla legge.

L'abrogazione della surrogazione ordinaria costituendo una radicale innovazione nell'applicazione del diritto della sostituzione nel servizio militare, merita quindi qualche speciale considerazione.

La questione della sostituzione di individuo ad individuo nell'obbligo del servizio militare diede luogo a molte discussioni, e forse non bene risolta nel campo del diritto assoluto ebbe in senso affermativo una soluzione di fatto in tutte le leggi di reclutamento, la prussiana sola sin qui eccettuata, a cui si aggiunge ora la nuova austriaca.

Il diritto di farsi surrogare nel servizio militare è basato sul principio che, non essendo per tal fatto arreca pregiudizio ad alcuno, e l'esercito ritraendone in massima profitto, non vi era ragione di opporsi al vantaggio che derivava per esso alla società nel conservare nel suo seno quelli individui, i quali, per fortuna e per educazione sono chiamati a prestarle maggiori servizi nella vita civile, anzichè nella militare, per la quale il fatto stesso della surrogazione indica abbastanza che non hanno inclinazione.

Ho accennato poc' anzi che già da tempo la legge

prussiana di reclutamento, ed ora anche l'austriaca, faceano eccezione col non ammettere la surrogazione nel servizio militare; ma, ove si esaminino attentamente tali leggi, è agevole vedere come nel temperamento degli arruolamenti volontari per breve durata di tempo e nella facilità delle esenzioni, a titolo di professione, sia l'una, che l'altra riconoscano poi nel fatto il principio che nell'applicazione dell'obbligo personale del servizio militare si debba fare una larga parte a quelle esigenze sociali, alle quali altrove, come nell'Inghilterra si sacrifica persino il principio stesso dell'obbligo del servizio militare.

Ma se il principio della surrogazione discutibile, come io diceva, dal punto di vista del diritto assoluto, come diritto di fatto è ammesso nella legislazione militare, esso poggia però su due condizioni correlate, e sono, l'utile della società e quello dell'esercito; di guisa che, ove l'esperienza fosse venuta a dimostrare che l'una o l'altra delle due condizioni non era adempiuta, anche il diritto di fatto veniva naturalmente ad essere rimesso in discussione, o quanto meno per quella parte in cui non soddisfaceva alle condizioni volute.

E l'esperienza dimostrò appunto che fra i tre modi di surrogazione, ora ammessi dalla legge, quello della surrogazione *ordinaria* non soddisfaceva alla condizione di essere utile all'esercito.

Alcune cifre, tratte dalla nostra statistica militare di questi ultimi anni, serviranno a dimostrare la verità di quest'affermazione, che è pure comprovata dalla statistica di tutti gli altri eserciti in cui la surrogazione ordinaria è ammessa.

La media annua delle surrogazioni ordinarie degli ultimi 5 anni è di 1100 individui. A tale cifra fanno contrapposto le seguenti che si hanno nello stesso periodo di tempo:

a) Media annua delle surrogazioni annullate per frode o diserzione.	Nº 89
b) Media annua dei surrogati ordinari passati al corpo cacciatori franchi	» 173
c) Media annua dei passati alla reclusione militare	» 194
Totale . . .	<u>Nº 456</u>

Riassumendo quindi, poco meno della metà delle surrogazioni ordinarie diedero luogo a procedimento penale o disciplinario seguito da condanna.

Mancando adunque la surrogazione ordinaria, come appare in modo tanto grave dalle cifre precedenti, ad una delle condizioni per le quali ne venne introdotto il diritto nella nostra legislazione militare, mi parve

cosa conveniente proporne l'abrogazione, tanto più considerando che a salvaguardia degli interessi sociali sta la legge dell'affrancazione militare che, per il momento risponde a tutte le esigenze. Se più tardi le domande di liberazione venissero ad oltrepassare il numero che può essere soddisfatto in base ai riassoldamenti, sarà solo allora il caso di vedere se sia opportuno di ricorrere al sistema di surrogazione ordinaria vigente in Francia sotto il nome di *surrogazione per via amministrativa*.

L'esperienza fatta in Francia di tale sistema escludendo in gran parte gli inconvenienti che consigliano l'abrogazione della surrogazione ordinaria, quale è ammessa dalla nostra legge di reclutamento, ne potrebbe per avventura consigliare in avvenire l'adottazione anche da noi; ma, lo ripeto, sino a che la legge sull'affrancazione militare non si mostri insufficiente a rispondere alle domande di liberazione, mi pare migliore consiglio non ammettere altro mezzo di surrogazione, fatta eccezione di quella di fratello che per ragioni facili a comprendersi parmi meritevole di essere conservata.

Passo ora all'articolo 8 in cui sarebbe stabilito che sino a quando gli individui di seconda categoria, a mente dell'articolo 5 che lo precede, fanno parte dell'esercito attivo, non potrebbero contrarre matrimonio senza l'autorizzazione ministeriale, che sarebbe solo accordata in casi speciali.

Questa deroga parziale delle disposizioni legislative ora vigenti, costituendo al pari della precedente una innovazione assai importante, merita essa pure qualche speciale considerazione.

Quando colla legge del 20 marzo 1854 venne introdotta nell'esercito sardo l'istituzione della seconda categoria, in virtù dell'articolo 182 della legge stessa, gli individui ascritti a tale categoria erano soggetti all'obbligo di dipendere dal Ministero della guerra per l'autorizzazione di contrarre matrimonio, imperocchè allora, come sempre, si avessero presenti i gravi inconvenienti che derivano dall'avere nella bassa forza dei corpi combattenti, uomini ammogliati, per i quali il ricordo della lontana famiglia non può non essere una causa di scoraggiamento e di poco spirito militare: tantochè colle due nuove leggi di reclutamento austriaca e francese la proibizione di contrarre matrimonio senza permesso del Governo è estesa, in massima, a tutti gli individui di bassa forza componenti l'esercito attivo.

Ma quando veniva compilata la legge del 20 marzo 1854 non tutti gli individui atti al servizio ed eccedenti

il contingente di prima categoria venivano ascritti alla seconda, mentre soltanto la terza parte circa di essi veniva assoggettata a tale obbligo: quando poi colle modificazioni introdotte nella legge del 1854 con quella del 13 luglio 1857 l'obbligo del servizio nella seconda categoria venne esteso a tutti gli individui dichiarati idonei e non compresi nella prima, si credette conveniente di abolire la disposizione che impediva il matrimonio degli uomini ascritti alla seconda categoria.

Ora però che colle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge proposta al Parlamento il servizio di seconda categoria è diviso in due stadi dei quali il primo è passato nell'esercito attivo ed il secondo nei corpi presidiari, e che per effetto delle restrizioni da introdursi nelle condizioni fisiche per l'arruolamento di cui ebbi a parlare più addietro, la proporzione degli uomini dichiarati idonei verrà ad essere sensibilmente ristretta, il richiamare in vigore l'applicazione dell'articolo 182 della legge del 1854, però soltanto per gli individui di seconda categoria ascritti all'esercito attivo, mi parve un provvedimento che, mentre rispondeva ad una delle più essenziali esigenze militari, non poteva essere giudicato dannoso sotto il rapporto di quelli interessi sociali che diedero origine all'articolo 4 della legge del 13 luglio 1857.

E onde il Parlamento sia meglio in grado di giudicare gli effetti del provvedimento che gli propongo di sanzionare, valga la seguente dimostrazione numerica dalla quale si vede in quale proporzione progressiva di tempo i 250,000 individui iscritti annualmente sulle liste di leva, dedotte le perdite annue, possono contrarre matrimonio:

All'età di 21 anni, 164,000, esenti a diversi titoli, sia per condizioni fisiche sia per condizioni di famiglia, sia per avere ottenuta la liberazione;

All'età di 24 anni, 33,000 della seconda categoria che cessano di far parte dell'esercito attivo;

All'età di 26 anni, 33,000 della prima categoria in congedo illimitato.

Dalle cifre ora esposte appare che la proibizione del matrimonio, eccettuati ancora i casi di autorizzazione ministeriale, non si estenderebbe che ad un terzo degli iscritti annuali, cesserebbe per quasi la metà di tale terzo a 24 anni, e per nessuno oltrepasserebbe quella di 26 anni, che è di poco al disopra dell'età media generale dei matrimoni; per cui è mio avviso che non si potrebbe fare alla legge, modificata come io propongo, il rimprovero di essere dannosa a quegli interessi sociali che il legislatore volle tutelare coll'articolo 4 della legge del 13 luglio 1857.

PARTE II.

SULL'ORGANICO DELL'ESERCITO.

Dopo la questione della forza e seconda in ordine di importanza nell'economia generale delle istituzioni militari viene la questione dell'organico, la quale si traduce praticamente in quella dei quadri, come, da quanto si è veduto, la questione della forza si converte in quella del reclutamento.

La questione dell'organico, al pari della precedente, ed anzi in più larga misura, è complessa, come quella che abbraccia lo studio di tutto quel congegno di personali vari, i quali formano, come la membratura in cui raccolti, amministrati ed istruiti, gli elementi greggi somministrati dal reclutamento, acquistano quell'ordine, quella omogeneità e tutte quelle altre qualità militari che sono loro necessarie per potere all'evenienza raggiungere quell'effetto utile che è lo scopo ultimo delle istituzioni militari.

Volendo procedere ad una prima e generale classificazione dei quadri, poiché le divisioni razionali sono una necessità per l'apprezzamento delle questioni complesse, essi possono dividersi a seconda delle funzioni che adempiono nell'economia generale dell'organismo militare, come segue:

1º Quadri dei corpi delle truppe permanenti e parte integrale di esse;

2º Quadri dei corpi delle truppe eventuali o presidiarie, nuova istituzione o, per meglio dire, radicale trasformazione introdotta colla presente legge in quella della guardia nazionale mobile già esistente nell'esercito;

3º Quadri degli stati maggiori e dei personali speciali, incaricati dei diversi servizi in sussidio delle truppe, sì gli uni che gli altri organicamente indipendenti da esse e solo eventualmente ed in varia misura loro sovrapposti o applicati.

Da questa sola divisione è agevole il riconoscere quale opera ardua, per non dire impossibile, riuscirebbe quella di voler tradurre tutte le disposizioni organiche che riguardano tali quadri in formule legislative, non mutabili in seguito che per mezzo di una legge speciale.

D'altra parte è opportuno il riflettere che, pur pre-scindendo dalla considerazione non lesservi esempio sin qui di un tentativo di tal genere, l'accingersi ad esso tornerebbe quasi a contraddirlo uno degli scopi

a cui mirava il Parlamento, nell'esprimere il desiderio che l'organico dell'esercito venisse consacrato da una disposizione legislativa.

Due infatti erano le ragioni principali dalle quali era mosso il Parlamento nel formulare il voto che diede origine al presente progetto di legge: la prima di natura politica era quella di dare stabilità alle istituzioni militari dello Stato, onde per causa di troppo facili mutamenti non andassero perdendo della loro saldezza ed efficacia; la seconda, di natura economica, e sorta più particolarmente dacchè le condizioni del pubblico erario si erano fatte gravi, mirava a tutelare le ragioni della pubblica finanza, la quale, meritevole in ogni tempo della vigile attenzione del Parlamento, reclama nei momenti attuali tutte le sue cure.

Ora, se ad ottenere il primo dei due scopi l'esistenza di una legge speciale che consacri le basi organiche dell'esercito è conveniente, non si potrebbe dire altrettanto per il secondo, quando tal legge abbracciasse tutti i particolari dell'ordinamento militare, essendochè Governo e Parlamento si troverebbero quindi fino ad un certo punto vincolati ogniqualvolta le circostanze consigliassero di introdurre in tali particolari, o in via normale, o in via transitoria alcun mutamento, il quale lasciando intatte le basi fondamentali dell'esercito fosse reputato utile sotto il rapporto economico.

Mi parve in conseguenza che, per quanto riflette l'organico, il presente disegno di legge avrebbe risposto agli intendimenti del Parlamento e ad un tempo a quel carattere pratico che deve distinguere ogni disposizione legislativa, quando rendendo invariabili, sino a che non intervenga una nuova legge speciale, le parti fondamentali dell'organico dell'esercito, stabilisse che per quanto riguarda le altre di minore importanza, non potessero subire mutamento tale da produrre maggiore spesa senza la preventiva approvazione del Parlamento da ottenersi colla legge annuale del bilancio, la quale così per tali parti dell'organico terrebbe luogo della legge speciale che ne consacra le parti essenziali.

Informate a tale concetto generale sono quelle disposizioni del progetto di legge nelle quali si tratta dell'organico dell'esercito.

Ciò premesso, in coerenza al procedimento tenuto nella prima parte di questa relazione per ciò che riflette la questione della forza, mi ascrivo ad obbligo di esporre al Parlamento le ragioni più salienti sulle quali mi sono fondato nel risolvere i diversi quesiti parziali che, presi nel loro complesso formano, la questione generale dell'organico dell'esercito.

Primi per importanza tecnica ed economica in un organico militare sono i quadri delle truppe permanenti, i quali debbono per prima condizione essere proporzionati alla forza disponibile sia in pace sia in guerra, ma in guerra essenzialmente; imperocchè, se riuscissero deficienti, peccherebbero sotto il rapporto tecnico, e, se fossero esuberanti, fallirebbero alla ragione economica.

Da quanto ebbi a dire parlando della forza, il Parlamento è già a questo punto edotto come nel risolvere la questione dei quadri delle truppe permanenti io mi dovesse trovare a fronte di due effettivi diversi dell'esercito, il normale, cioè, ed il transitorio: il primo rispondente nel mio concetto agl'interessi politici del paese, il secondo alle condizioni finanziarie che lo travagliano in questo momento.

Ora, se, in fatto di quadri, nulla fosse esistito da noi, non vi sarebbe stata che una soluzione razionale, quella, cioè, di formare per ora i quadri in proporzione dell'effettivo di forza transitorio, attendendo a formare quelli necessari per l'effettivo di forza normale, quando, superata la crisi finanziaria in cui si trova ora il paese, si fosse potuto fare la parte dovuta alle considerazioni politiche, conciliando così i diversi interessi dello Stato, dei quali uno non potrebbe prevalere sopra gli altri senza detrimento dell'interesse generale che tutti li comprende.

Ma il caso nostro è invece ben diverso: noi abbiamo, cioè, un patrimonio nazionale di quadri già costituiti, frutto di parecchi anni di lavoro e di non lievi spese, dei quali sarebbe, a mio avviso, errore gravissimo il non conservare quella parte la quale, per quanto non necessaria per lo effettivo di forza transitorio, ci vedremmo obbligati di creare dal nulla nel giorno in cui le condizioni finanziarie ci permettessero di dare al nostro paese quella forza che è reputata necessaria onde esso abbia a conservare fra le altre potenze quel rango a cui ha diritto e di cui gli fa un dovere la tutela dei propri interessi.

Ed è qui utile l'osservare che, ove si voglia considerare la cosa unicamente dal punto di vista economico, non siano già i quadri quelli che gravitino maggiormente sul bilancio della guerra; le grosse partite sono assorbite dalla forza in essi contenuta: tanto che, ammessa quella che come minima ebbi a proporre nella prima parte di questa relazione, la conservazione o la diminuzione di alcuni quadri di reggimento che, non necessari per il momento, possono divenire tali in uno spazio di tempo più o meno lungo, non potrebbe esercitare sull'ammontare generale del bilancio un'in-

fluenza di molta entità. Basti per criterio di quest'affermazione che la diminuzione dei quadri di 8 reggimenti di fanteria, di cui dovrò parlare in appresso, non presenta che una economia effettiva di 1,500,000 lire all'incirca.

Il problema che mi proposi adunque fu il seguente : Trovare un organico il quale si prestasse egualmente per i due effettivi di forza da me proposti, e tale per conseguenza che, mentre si sarebbe potuto dire ricco, tecnicamente parlando, per l'effettivo transitorio, si sarebbe trovato, rispetto all'effettivo normale, in quelle giuste proporzioni nelle quali le ragioni tecniche e le economiche fossero equabilmente conciliate.

Un breve ritorno sulle cifre che figurano nella prima parte di questa relazione chiarirà meglio il mio concetto, e servirà a somministrare al Parlamento il criterio con cui portare giudizio della soluzione da me adottata.

La forza normale sul piede di guerra dell'esercito attivo sarebbe, come ebbi ad esporre, di 325,000 uomini, la transitoria di 287,000 o 290,000, con un assegno annuo di seconda categoria al corpo di amministrazione.

Ora, se da tali due cifre, che esprimono l'effettivo sui ruoli, si deducono i depositi formati all'atto di mobilizzare l'esercito, i carabinieri, i personali non mobilizzati, come quelli degl'istituti, degli stabilimenti di pena, i veterani, ecc., le frazioni di taluni corpi non mobilizzati che in parte, come l'artiglieria da piazza, gli zappatori del genio, il corpo di amministrazione, ecc., la media ordinaria degli ammalati, i mancanti all'appello delle classi richiamate sotto le armi ed altri non valori di tal natura, si ottiene quel risultato che la costante esperienza dimostrò come normale, vale a dire che la forza realmente mobilizzata sale a circa i 2/3 dell'effettivo portato sui ruoli, e quindi nel primo caso nostro a 217,000, e nel secondo a 192,000 uomini circa, presenti nei ranghi all'atto della mobilitazione.

Il problema adunque, posto nei termini in cui io lo proponeva poc'anzi, consisteva nel trovare a qual numero delle grandi unità tattiche, di cui si compone un esercito mobile, corrispondessero egualmente i due effettivi, ed avvicinandosi, come è naturale, nel primo caso al massimo e nel secondo al minimo della forza per tali unità stabilita.

Nell'ordinamento mobile degli eserciti, fatta eccezione dell'Austria nell'ultima campagna, la divisione di fanteria, completata sia organicamente sia eventualmente con frazioni delle altre armi, fu sempre ri-

tenuta dalle guerre della rivoluzione in poi come la unità per eccellenza del grande riparto tattico; e se lo sviluppo preso successivamente dagli eserciti moderni condusse alla creazione di una nuova grande unità superiore alla divisione, ossia il corpo d'armata, la nuova creazione restò praticamente come l'elemento dei grandi movimenti strategici, e la divisione, composta come si è detto, continuò ad essere la vera grande unità del campo di battaglia, rappresentando, per così dire, l'antica legione rediviva trasformata a seconda delle esigenze delle armi da fuoco.

Ma se il concetto della nuova grande unità di combattimento potea dirsi determinato da ciò che essa dovesse possedere tutti i requisiti per bastare a se stessa sul campo di battaglia, nulla di assoluto poteva essere stabilito in quanto alla sua forza, chè nulla di assoluto vi potrebbe essere nelle proporzioni di un grande strumento di guerra chiamato ad agire in terreni e circostanze tanto differenti. Ond'è che, oscillante fra un minimo di 8 mila uomini ed un massimo di 12 mila, si ritenne in generale la forza media di 10 mila, quale dimostrata più conveniente dalla esperienza.

Ora, se si applica tale media alla forza di 192 mila uomini che avrebbe effettivamente il nostro esercito mobilizzato nel periodo transitorio, si ottengono 18 divisioni forti di più che 10 mila uomini l'una; e deducendo i servizi generali dell'esercito, sempre di poco inferiori a tale media: passando poi ad applicare il divisore 18 all'altro effettivo di 217 mila uomini che avrebbe in via normale il nostro esercito, si ottiene per la forza di ogni divisione la cifra di più che 12 mila uomini, e, dediti pure i servizi generali, di non molto al disotto del massimo di forza ammesso generalmente per tale unità tattica.

E fallirei qui alla verità, ove tacessi che, se mi fossi potuto spogliare di ogni preoccupazione economica e solo avessi potuto tener conto delle considerazioni tecniche, non avrei esitato nell'adottare quale divisore comune dei due effettivi il numero di 20 divisioni, il che facendo non mi sarei trovato nella dolorosa necessità di proporre al Parlamento la soppressione di alcuni degli attuali reggimenti di fanteria, i quali rappresentando rispetto all'esercito ciò che sono le famiglie rispetto alla società, travolgono nella loro estinzione una quantità di interessi ed una massa di forza costituita che niuno potrebbe vedere andare dispersi senza rincrescimento.

Nè così facendo mi sarei allontanato da quei termini di forza che, come dissi poc'anzi, sono assegnati alle divisioni: imperocchè nel caso della forza transi-

toria avremmo sempre avuto per ciascuna di esse un effettivo mobile di più che 9 mila uomini e, dedotti i servizi generali di alquanto sempre al di sopra del limite minimo, come nel caso della forza normale, dedotti pure i servizi generali, un effettivo di 10 mila uomini all'incirca.

Ma le esigenze economiche fecero tacere in me ogni altra considerazione, e benchè a malincuore adottai il divisore minore, come quello che mi parve meglio rispondere ai due interessi che si trovarono di fronte, il tecnico cioè e l'economico, facendo però a questo la parte migliore; da tale dato fondamentale presi quindi le mosse per l'ulteriore riparto dell'effettivo dell'esercito anzitutto generale fra le armi e corpi diversi, e quindi parziale per arma o corpo nelle varie unità secondarie amministrative o tattiche di cui si compongono.

Non si hanno rapporti assoluti e quindi applicabili in eguale misura a tutti gli eserciti sulle proporzioni che devono passare fra le diverse armi e corpi che li compongono, essendo che tali rapporti per alcune armi debbano essere in gran parte basati sulla natura topografica dei teatri di guerra più presumibili in cui ciascun esercito può essere chiamato ad operare.

Infatti, esaminando il riparto per arma degli eserciti europei, si vede come alcuna di esse abbondi in alcuno a preferenza delle altre; il che si spiega agevolmente colla considerazione ora detta. La differenza però più che nelle altre corre nell'arma di cavalleria, la quale, nel nostro esercito, ad esempio, si trova in proporzioni sensibilmente minori che altrove; nell'artiglieria invece vi è un dato generalmente ammesso come fondamentale, e si è che per ogni mille uomini combattenti si abbiano almeno due bocche da fuoco, rapporto che vi ha ora propensione generale ad aumentare d'alquanto.

Nell'ultima campagna ognuna delle nostre divisioni, forte in media di 10 mila uomini presenti, aveva come assegno una brigata d'artiglieria composta di 3 batterie a 6 pezzi, e quindi 18 pezzi in totale, ossia circa il rapporto detto poc'anzi; di cavalleria poi le divisioni non avevano un assegno determinato, ma i corpi d'armata sui due reggimenti in generale a ciascuno di essi assegnati destinavano uno o più squadrone alle divisioni, col qual assegno esse dovevano provvedere al servizio della propria sicurezza e a quello di scorta.

Ora l'esperienza dimostrò che questi assegni non erano sufficienti; essendochè, distratta qualche volta una delle batterie dalle divisioni per formare la riserva del corpo d'armata, esse non si potevano presentare al fuoco che con un numero di pezzi inferiore di molto al

rapporto detto poc'anzi, e gli squadrone destinati a prestar servizio presso le divisioni, scarsì talora per il bisogno, lasciavano oltreciò troppo debole la riserva di cavalleria a disposizione dei corpi d'armata.

Fu quindi avviso generalmente espresso che, qualora si dovesse procedere ad una nuova mobilizzazione dell'esercito, l'assegno di artiglieria e cavalleria dovesse essere tale che ogni divisione avesse sempre tre batterie indipendentemente dalla riserva dei corpi di armata, e che ognuno di questi avesse sempre due reggimenti di cavalleria come riserva indipendentemente dagli squadrone destinati a prestar servizio presso le divisioni.

Applicando questi criteri al numero delle nostre divisioni ripartite in sei corpi d'armata di 3 divisioni ciascuno, riparto ammesso da tutti come il più conveniente, e tenendo conto della necessità di assegnare a ciascun corpo di armata una riserva di tre batterie almeno, risulta che occorrerebbero 72 batterie e 18 reggimenti di cavalleria per l'esercito mobilizzato.

~~Ma l'esperienza ha pur dimostrato che, sia per provvedere in talune circostanze una riserva generale a disposizione del comando dell'esercito, sia perché può accadere facilmente che si abbia a tenere nell'interno del paese qualche frazione delle due armi di cui si discorre, sia per operare qualche diversione in cui tali due armi possano essere necessarie, occorreva non limitare il loro organico allo stretto bisogno, ma allargarlo di alquanto per far fronte alle eventualità ora dette ed altre di egual natura.~~

Mi parve adunque opportuno di conservare per l'artiglieria le 80 batterie attualmente esistenti e portare sino a 20 il numero dei reggimenti di cavalleria che ora abbiamo in numero di 19, affrettandomi però di aggiungere che, penetrato sempre della situazione finanziaria, è mio intendimento di soprassedere dalla formazione del nuovo reggimento, conservando e portando per ora in bilancio la cavalleria come si trova per il momento costituita.

Non ho fatto sin ora cenno speciale dell'arma di fanteria e del corpo dei bersaglieri, che formano, direi così, il fondo delle divisioni; essendochè, ammesso il numero di 18 di esse, ne venisse come necessaria conseguenza l'esistenza di 72 reggimenti di fanteria, poichè 4 di essi formati in due brigate formano da per tutto l'assegno di una divisione, come 2 battaglioni di bersaglieri (e così 36 in totale), secondo l'esperienza fatta fin qui, si riconobbe l'assegno più utile di tale corpo per ognuna delle nostre divisioni.

Devo quindi spiegare le ragioni che mi indussero a

mantenere i 9 battaglioni di bersaglieri che eccederebbero il numero necessario ora detto.

I bersaglieri furono sin ora considerati come un complemento tattico della fanteria, ed ebbero oltreciò sino a questi ultimi tempi, al pari delle truppe leggiere di tal natura negli altri eserciti, una speciale ragione di essere nelle armi di precisione di cui essi soli erano armati; ma poichè coll'estendersi alla fanteria in generale delle armi di precisione venne a cessare tale speciale ragione della loro esistenza, un'altra ne sorse per la loro conservazione ed anche, se possibile, per il loro aumento, quella cioè della convenienza di valersi di un elemento siffatto composto di un personale scelto, dotato di un immenso spirito di corpo e rappresentante una delle più belle creazioni dell'arte militare italiana, non più come un complemento tattico della fanteria, ma come un corpo a sé, destinato per quelle operazioni di campagna in cui fosse necessario un vigore speciale.

L'esperienza fatta nell'ultima guerra, per quanto breve, lasciò presentire, a quanti ne studiarono l'andamento, quali servizi potrebbe rendere in date circostanze un nucleo di battaglioni di bersaglieri abilmente impiegato e vigorosamente condotto; ed è perciò che, trovando già esistente un elemento siffatto nei 9 battaglioni eccedenti il bisogno delle divisioni, mi parve savio consiglio il conservarlo, nella ferma convinzione di avere in ciò l'approvazione di tutti gli uomini speciali e del paese che fece di tal corpo dell'esercito l'oggetto della sua speciale predilezione.

Tali sono i criteri generali sui quali mi sono basato nel riparto per arma, quale risulta dallo specchio A annesso al progetto di legge, non parendomi che sia qui necessario di sviluppare quegli altri dai quali fui guidato nello stabilire il riparto dei diversi corpi accessori che figurano nello specchio stesso, bastandomi dire a tale riguardo che mi studiai di limitarli allo stretto bisogno, e che non essendo necessario di informarsi a criteri tattici nel loro riparto interno, altro non ne presi a guida che l'amministrativo e quello sempre a me presente di economizzare per quanto possibile in tali corpi secondari per avere qualche maggiore latitudine nei corpi principali, per il cui interno ordinamento si deve tener conto delle amministrative non solo, ma eziandio delle considerazioni tattiche; argomento di cui è giunto il momento di dire pure qualche cosa.

Ogni arma, per potere funzionare ed ottenere lo scopo che le è assegnato nell'economia generale dell'ordinamento militare, ha d'uopo di essere ripartita

in un certo numero di unità secondarie, le quali corrispondono a due intendimenti. Il primo, che si lega alla finanza, si è che tali unità possano, sotto l'impulso di un capo, formarsi, costituirsi e provvedere a se stesse, permettendo la necessaria sorveglianza sulle spese che sono necessarie a tale scopo. Il secondo invece, che si lega all'arte militare, si è che esse si prestino nel miglior modo a fare ottenere sul campo di battaglia il massimo risultato.

Sotto il primo rapporto, le unità prendono il nome di amministrative, e sono i reggimenti per le truppe combattenti, e genericamente i corpi per tutte le altre.

Le proporzioni di forza che si possono assegnare alle unità amministrative variano, come è naturale, secondochè esse sono mobilizzabili, e possono diventare, a loro volta, combattenti, o, secondo che sono unità amministrative soltanto, e non soggette ad essere mobilizzate.

Da ciò si spiega come, facendo il parallelo fra le diverse unità amministrative dello specchio *A* annesso al progetto di legge, emerga a prima vista come le unità amministrative delle armi del genio, d'artiglieria, del corpo dei bersaglieri, del treno, ecc., abbiano in loro dipendenza una massa maggiore d'interessi che non abbiano i reggimenti di fanteria e di cavalleria. Gli è che questi, come diceva, sono destinati alla mobilitazione, e quindi a diventare essi stessi parte combattente, mentre dei primi, non essendo chiamate alla mobilitazione che le unità minori, possono attendere al soprapiù d'interessi loro affidati, senza pericolo che, per essere distratta da altre cure, tale sorveglianza possa fare difetto.

Al Parlamento non potrebbe sfuggire però una modificazione assai sensibile, introdotta nell'organico dei nostri reggimenti di fanteria, ridotti da 4 a 3 battaglioni; riduzione che, prescindendo dalle ragioni tattiche, ha un'importanza dal punto di vista economico.

Tale riparto è una necessaria conseguenza di tutto quanto ho detto sin qui, essendo che, stabilito quello dell'esercito in 18 divisioni, e quindi in 72 reggimenti, il subriporto di questi in battaglioni fosse di sua natura fissato.

Ed in vero, ritornando ancora una volta sulle due cifre rappresentanti la forza dell'esercito nel periodo transitorio, e in quella normale, si ha che, dei 290,000 uomini in un caso, 153,000 appartengono alla fanteria di linea, e dei 325 nell'altro, ne appartengono a tale arma 182,000, il che dà nel primo caso, per la forza di un reggimento di fanteria, 2125 uomini, e nel secondo caso 2530.

Ora, applicando a tali due forze depurate dello stato maggiore di reggimento e del deposito, da costituirsi all'atto della mobilitazione, il divisore 4, per avere il numero dei battaglioni, si avrebbe avuto nel primo caso, per forza del battaglione di guerra, 481 uomini nel periodo transitorio, e 582 coll'organico normale, i qualieffettivi, e specialmente il primo, sono affatto insufficienti; applicando invece il divisore 3 alle stesse due forze, si ha nel primo caso un battaglione di 641, e nel secondo di 777 uomini, cifra sufficiente, tanto più ove si rifletta che, come risulta dallo specchio al seguito della prima parte di questa relazione, per parecchi anni avvenire, anche facendo la leva annuale di 10.000 uomini di prima categoria soltanto, avremo una forza nell'esercito di campagna più approssimante l'effettivo del piede normale, che quello del periodo transitorio.

Del resto vi ha un'altra considerazione degna di riflesso, ed è questa: coll'essersi aumentata a 3 mesi almeno la durata delle esercitazioni per le seconde categorie, si avrà d'ora innanzi che quella dell'ultima classe, terminata da poco la propria istruzione, si troverà in tali condizioni che, per poco durino quelle pratiche preliminari colle quali si prelude alle ostilità, in brevissimo tempo potrà essere utilmente impiegata per completare la forza dei battaglioni sino al loro limite massimo.

Ove si rifletta poi al fatto che le guerre si prevedono d'ordinario sul principiare dell'anno, è agevole il riconoscere come all'evenienza l'ultima seconda categoria potrebbe essere chiamata in luogo della nuova leva all'epoca fissata per questa, e rimpiazzare molto vantaggiosamente, sia per forza, sia per istruzione, sia per condizione di età la classe più giovane che si ha sempre nei ranghi quando si rompono le ostilità nella prima metà dell'anno. Alla deficienza che si avrebbe per tale temperamento nelle armi di cavalleria e di artiglieria, provvede a sufficienza il di più di forza che si ha in esse per effetto di un qualche maggiore assegno annuo di individui di prima categoria, fatto a tali armi a titolo di riserva.

Sia nell'una adunque che nell'altra delle due ipotesi ora dette, vi ha la presunzione sicura che i nostri battaglioni mobilitati potrebbero essere agevolmente portati al massimo di forza per essi stabilita, del che sarà una necessaria conseguenza introdurre qualche modifica nel nostro regolamento di manovra diretta a fare più larga parte e dare maggiore iniziativa alle compagnie fatte più forti.

Nè mi nasconde l'obbiezione che potrebbe essere

mossa come, adottando la formazione sui tre battaglioni invece dei quattro che si avevano sin qui, si abbia una parte aliquota proporzionale di stati maggiori reggimentali in più del bisogno; ma, lo ripeto, il riparto in 72 reggimenti era una conseguenza del numero di divisioni stabilito, come il numero di queste era determinato dalla forza; d'altra parte non bisogna dimenticare che ci troviamo ora in un momento di crisi in cui le esigenze della finanza fanno tacere ogni altra considerazione; ma, poichè essa sia superata, e lo sarà dalla virtù del paese, rimarrà sempre l'Italia un nuovo regno destinato ad un grande sviluppo commerciale ed il centro in conseguenza di una grande massa di interessi, che ora più che mai conviene tutelare con la forza.

È necessario adunque che non ci togliamo improvvisamente i mezzi coi quali, richiedendolo le circostanze, si possa senza creare corpi organici nuovi e col solo aumento di un battaglione in ogni reggimento o di qualche compagnia in ogni battaglione, o della forza delle compagnie stesse, accrescerè di un quarto l'arma principale dell'esercito ossia la fanteria, elevando di alquanto l'annuale contingente, il quale, fissato in rapporto di 2 per mille abitanti, quale sarebbe sul piede normale, è sempre al disotto di ciò che è altrove ed in Prussia specialmente, ove supera il 3 per mille.

Non credo di dovere invocare le considerazioni di ordine tattico in appoggio del riparto reggimentale da me proposto, poichè, tengo a dichiararlo, non è ispirandomi ad esse che io adottai tal riparto, essendo il reggimento una unità amministrativa anzichè tattica.

A nessuno però potrebbe sfuggire la considerazione che la sorveglianza e l'indirizzo di un capo sul campo di battaglia, ogni qualvolta un reggimento fosse chiamato ad agire come unità tattica, si eserciterà molto più facilmente sopra tre battaglioni anzi che sopra quattro, tenendo conto essenzialmente della natura dei nostri terreni nei quali la sorveglianza ed il comando riescono più che in altri difficili, per i molti ostacoli i quali impediscono la vista delle frazioni combattenti ed intralcianno la trasmissione degli ordini.

Mi resta a trattare del riparto del battaglione, la quale questione diede luogo per il passato a molte discussioni.

Pare ormai accettato generalmente che in linea tecnica tale questione non ha l'importanza che le fu data sin qui, e basti a tale uopo accennare due esempi recenti.

La Francia e l'Austria, riordinando i loro eserciti, modificarono il riparto dei rispettivi battaglioni che

prima dell'ultima guerra erano di sei compagnie, e la prima li portò a sette, la seconda li ridusse a quattro.

Ora quale sarebbe l'insegnamento che si potrebbe trarre da ciò? Questo solo, a mio avviso, che tale riporto non ha tecnicamente quella importanza che gli si volle dare, e che, tolto l'esempio francese il cui nuovo organico è informato a considerazioni che non avrebbero ragione di prevalere da noi, l'ordinamento prussiano, che fece buona prova, e l'esempio dell'Austria possono ritenersi argomenti sufficienti onde noi che abbiamo l'organico di quattro compagnie, possiamo crederci giustificati nel mantenerlo.

La questione, a mio avviso, più che tecnica è di natura economica. Ed invero, esaurite tutte le ragioni speciali, i fautori dei diversi riparti del battaglione invocarono sempre in proprio favore la ragione economica.

Egli è evidente in vero che le competenze del soldato semplici di poco variando nei vari eserciti, uno dei coefficienti del maggior costo tassativo del soldato è quello della maggiore o minore ricchezza dei quadri, onde è che tale costò è maggiore in Francia, ove più che altrove i quadri sono numerosi.

In conseguenza, quanto più si accrescerà il numero dei soldati semplici nelle unità infime ossia nelle compagnie, e più di queste, rimontando la gerarchia organica, se ne raccoglieranno nelle unità maggiori, e più il sistema sarà economico, notando però che, passato certo limite, il sistema andrà perdendo della sua bontà tecnica; essendochè i quadri, nell'ipotesi ben inteso che sieno buoni, più sono numerosi rispetto alla quantità dei soldati e più tecnicamente si raccomandano.

Paragoniamo, ad esempio, il battaglione prussiano ed il francese, per quanto il paragone è possibile, che, forti ambedue di mille uomini circa, sono ripartiti il primo in 4 ed il secondo in 7 compagnie. Egli è evidente che come a criterio economico la bontà del primo sta al secondo come 7 a 4; come valore tecnico, e per l'aliquota che spetta ai quadri, il rapporto s'inverte ed il battaglione prussiano sta al francese come 4 a 7.

Il nostro battaglione, che per forza (parlo del normale) sta come 4 a 5 al prussiano, ed è egualmente ripartito, gli sta a bontà economica come 4 a 5; e rapporto al francese come 7 a 5; mentre, a rapporto tecnico, tutti gli altri dati supposti eguali, il nostro sta al prussiano come 5 a 4, e al francese come 5 a 7.

Perchè non adottare adunque per il nostro battaglione il rapporto di quadri del prussiano e quindi diminuire il costo loro di un quinto?

Due ragioni principali vi sono, a mio avviso, per cui

il sistema possibile in Prussia nol sarebbe egualmente da noi, e sono :

1° Che l'eccessiva forza delle compagnie prussiane si connette alla formazione tattica della fanteria su tre ranghi conservata in quell'esercito per uno scopo di manovra speciale che, possibile, come l'esperienza dimostrò, con il carattere calmo e severo di quel soldato, male si presterebbe per il nostro d'indole ardente e di carattere tanto vivace;

2° Che la costituzione dei nostri quadri non potè farsi tale sin qui da consigliarci di accrescere molto il numero dei soldati che deve prendere da loro indirizzo.

Si riproduce quindi, nell'ultimo gradino del riparto tattico, quella stessa considerazione che si presentava nel trattare del tirocinio necessario per formare il soldato, citando l'esempio prussiano; come cioè, io diceva allora, le condizioni nostre non permetterci di adottare la permanenza sotto le armi quale è stabilita dal sistema prussiano, così dico ora le condizioni dei nostri quadri non essere ancora tali da consigliarci di aumentarne la responsabilità. È un'altra faccia della stessa sentenza che si potrebbe dire uno degli assiomi fondamentali in fatto di ordinamento militare, vale a dire che le istituzioni militari sia in grande, sia in piccolo, sono un abito che vuol essere proporzionato non solo alle membra di chi deve vestirlo, ma altresì alla stagione ed al clima in cui viene usato, al che non riflettendo si correrebbe il rischio di adottare istituzioni le quali, per quanto abbiano fatta buona prova altrove, resterebbero infallibilmente sterili applicate ad un esercito, il quale non si trovasse nelle condizioni di persone e di tempi necessarie per riceverle.

Come la diminuzione nella permanenza sotto le armi sarà l'effetto dello spirito militare fatto generale e del sentimento del dovere ben radicato nel paese, così l'aumento della forza delle compagnie sarà la conseguenza della buona costituzione dei quadri, ed ambedue del successivo perfezionarsi delle nostre istituzioni militari: studiamoci adunque anzitutto di porre gli elementi che costituiscono il nostro esercito nelle condizioni in cui si trovano quelli che vogliamo prendere ad esempio, ed allora una giudiziosa imitazione non potrà essere pericolosa; ma, sinchè non abbiamo raggiunto tale risultato, guardiamocene bene; potremmo accorgerci di avere sbagliato strada quando il ritornare addietro fosse divenuto difficile.

Passo ora a trattare dei quadri dei corpi presidiari.

Onde il nuovo elemento di forza introdotto nell'esercito colla istituzione dei corpi presidiari potesse alla

evenienza corrispondere all'uffizio che gli è assegnato nell'economia generale del nostro ordinamento militare era anzitutto necessario provvedere in modo stabile ai quadri dei nuovi corpi affinchè all'atto di doverli mobilizzare non s'incontrassero le difficoltà che si presentano ogni qualvolta occorre di formare dei nuovi quadri ed in momenti in cui l'opera dell'amministrazione della guerra si trova impegnata in tante altre cure, tutte gravi ed urgenti.

Le difficoltà che s'incontrarono nell'ultima campagna per la mobilitazione dei battaglioni di guardia nazionale mobile si dovettero appunto in gran parte sia alle lacune che alla men buona costituzione dei quadri; come l'aver dovuto creare improvvisamente quelli dei quinti battaglioni di fanteria fu la causa principale per cui nell'occasione stessa si provarono gli inconvenienti che già mi è occorso altrove di accennare.

Le disposizioni del titolo III della legge proposta al Parlamento sono appunto inspirette alla necessità di provvedere in modo stabile alla istituzione dei quadri per corpi presidiari, e, come ho già fatto per le altre parti della legge, esporrò ora i criteri dai quali fui guidato in questa.

Considerando lo scopo a cui sono destinati i corpi presidiari, e tenendo conto ad un tempo di ciò che si pratica colà ove esistono analoghe istituzioni, per quanto se ne può fare l'applicazione da noi, il primo concetto che si presenta per la formazione dei quadri dei corpi presidiari si è quello di valersi di quegli ufficiali i quali, dopo aver servito per un dato periodo di anni nei quadri dei corpi attivi e divenuti per la loro età meno atti per essi, posseggono tuttavia i requisiti che occorrono per il servizio a cui sono destinati i corpi presidiari.

Tale appunto fu il concetto che mi guidò nel formulare le disposizioni del titolo III della legge, il cui principio fondamentale si è che gli ufficiali, dal grado di luogotenente generale a quello di sottotenente inclusivi, raggiunto un dato limite di età, passino, prima di essere posti a riposo, in una nuova posizione aggiunta a quelle dell'attuale legge sullo stato degli ufficiali, ossia nel quadro di riserva, destinato a somministrare gli elementi occorrenti sia per formare i quadri dei corpi presidiari, sia per tenere molte delle cariche, che coperte in tempo di pace da ufficiali dell'esercito attivo, restano vacanti quando gli ufficiali che le coprono sono chiamati a far parte dell'esercito mobilitato.

Stabilito così il principio fondamentale della nuova

instituzione, la prima questione che si trattava di risolvere era quella di fissare i limiti di età, raggiunti i quali gli ufficiali dell'esercito attivo farebbero passaggio alla posizione di riserva.

Per risolvere la questione io non poteva a meno di prendere ad esame le disposizioni legislative ora vigenti sulle pensioni, e specialmente l'articolo 2 delle modificazioni in essa introdotte colla legge del 7 febbraio 1865, in cui sono stabiliti i limiti di età raggiunti i quali si acquista il diritto alla giubilazione per anzianità di servizio.

E qui si presentava un quesito di ordine pregiudiziale, vale a dire se il passaggio dal servizio attivo alla posizione di riserva si dovesse lasciare facoltativo, come si trova in detto articolo fissato per la giubilazione, ovvero si dovesse stabilire in modo assoluto.

Considerando i limiti di età proposti, già sufficientemente elevati, la convenienza di non pregiudicare di soverchio la buona costituzione dei quadri di riserva, ed anche quella di migliorare i quadri dei corpi attivi, mi parve migliore consiglio lo stabilire che tale passaggio dovesse aver luogo di pieno diritto, tanto più che ogni qualvolta torna possibile è di sommo vantaggio che le disposizioni legislative siano assolute, essendo tolto così alla loro applicazione quel carattere d'incertezza che potrebbero assumere per il mutarsi delle persone destinate ad applicarle, giovando pure l'aggiungere che il servizio, scopo ultimo di tutte le disposizioni, si è quello che ordinariamente guadagna meno dall'uso delle facoltà discrezionali.

Paragonando però i limiti di età che darebbero luogo, secondo il progetto di legge, al passaggio nella riserva con quelli stabiliti dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1865 già citata, sorge naturale la domanda: perchè, mentre per i gradi superiori i limiti di età sono stati tutti di alquanto elevati, nei gradi inferiori siano stati tutti per contro di alcun che diminuiti?

Per soddisfare a tale domanda giova anzitutto riflettere che, col disposto dell'articolo 2 della legge ora citato, si trattava di stabilire i limiti di età raggiunti i quali si poteva far valere il diritto alla giubilazione, ma non già di fissare che la giubilazione fosse conseguita di pieno diritto dagli ufficiali che raggiungevano tali limiti di età. Ond'è che se l'interesse del servizio o quello degli individui non richiedevano altrimenti, l'opera degli ufficiali poteva essere utilizzata anche oltre i limiti fissati.

Il disposto del progetto della nuova legge invece stabilisce, in base alle ragioni dette poc'anzi, che, raggiunti i limiti di età fissati, il passaggio nella riserva

abbia luogo senza eccezione, ragione per cui nello stabilire tali limiti non si poteva partire dallo stesso criterio che servì di base all'articolo 2 della legge del 7 febbraio 1865, e razionalmente si presentava quello di stabilirli in rapporto al servizio speciale a cui dovevano soddisfare nella riserva gli ufficiali dei gradi diversi.

Dall'esame dello specchio *B*, che va annesso al progetto di legge, risulta come organicamente siano chiamati a far parte dei corpi presidiari soltanto gli ufficiali sino al grado di luogotenente colonnello al massimo, dovendo quelli più elevati in grado essere alla evenienza impiegati sia nei comandi territoriali, sia in altri uffizi pei quali non si richiedono quei requisiti fisici che si richiedono invece per far parte di corpi, i quali in date evenienze possono anche diventare corpi combattenti.

Ne viene per conseguenza che, se nella legge del 1865, i limiti di età erano stati stabiliti in base della presunzione che, giunti ad essi gli ufficiali, in media avessero perdute le condizioni che rendono atti al servizio attivo, a meno di dare un deciso carattere sedentario ai quadri dei corpi presidiari, era necessario abbassare d'alquanto tali limiti per gli ufficiali chiamati organicamente a farne parte.

Ciò appunto è stato fatto per gli ufficiali inferiori nel progetto di legge presentato al Parlamento, e solo mi parve che, per quanto riguardava i maggiori ed i luogotenenti colonnelli destinati al comando dei battaglioni, il limite d'età poteva essere conservato quale è nella legge del 1865, solo rendendolo tassativo, in considerazione della minore gravità che ha per essi il servizio fatto a cavallo.

Per i gradi superiori invece, dal colonnello inclusivo in su, essendo eliminata la considerazione di speciale attitudine fisica, per la natura dei servizi eventualmente loro affidati, rimaneva il fatto che la nuova disposizione legislativa, non stabiliva una facoltà di fare valere un diritto, ma un provvedimento tassativo, e quindi la convenienza economica di elevare d'alquanto i limiti stabiliti dalla legge del 1865.

Tali sono le ragioni che mi guidarono nello stabilire i limiti d'età, raggiunti i quali, si passerebbe in modo assoluto alla riserva.

Risolta tale questione, si presentava quella di stabilire gli altri limiti d'età, raggiunti i quali, si sarebbe cessato di fare parte della riserva passando alla posizione di riposo e di pieno diritto, ben inteso, che alcun dubbio non si sarebbe potuto elevare a tale riguardo.

E qui, oltre la considerazione che si dovesse fissarli

(48)

in modo da ottenere nella riserva un personale utilmente impiegabile, nn altro se ne doveva avere presente per alcuni gradi in ciò che dal calcolo dei passaggi annui combinati colla permanenza nella riserva si potesse avere la presunzione di tenere a numero i quadri dei corpi presidari.

I limiti di età fissati per il passaggio alla posizione di riposo da quella di riserva sono, per quanto riguarda i gradi da luogotenente colonnello inclusivo al basso, basati su ambedue i criteri; e dal grado di colonnello ascendendo, sul primo dei due criteri ora detti soltanto.

Considerando ora sotto il rapporto economico i limiti di età stabiliti sia per il passaggio alla riserva, sia per il passaggio da questa al riposo, appare chiaramente come il leggero onere derivante dall'anticipazione di tre anni nella cessazione dal servizio attivo nei gradi subalterni, sia in parte compensato dalla partecipazione in più larga misura del passaggio stesso nei gradi superiori, ma essenzialmente poi dal grande vantaggio di utilizzare con lieve dispendio, per una serie d'anni in più, l'opera di un numero considerevole di ufficiali che sinora andava perduta, non potendo sfuggire al Parlamento che la massima parte della somma aumentata nel bilancio della guerra per i quadri dei corpi presidiari, altro non sia che un risparmio sul capitolo delle pensioni nel bilancio delle finanze; di guisa che, con una spesa relativamente minima in tempo di pace, il paese potrà contare, alla evenienza di una guerra, sopra una forza ben costituita ed organata di 140 mila uomini in più dell'esercito attivo, destinati a tutelare la sicurezza interna, a provvedere ai presidii delle fortezze, ed in caso di operazioni difensive a coadiuvare potentemente l'esercito di campagna.

L'istituzione del quadro di riserva, non facendo però cessare le ragioni che diedero origine alle disposizioni speciali della legge sulle pensioni ora vigente ed essenzialmente alle facoltà ed ai diritti lasciati, in vista di circostanze speciali, al Ministero della guerra ed agli ufficiali, non si poteva fare a meno di conservarla; era quindi necessario introdurre nella legge nuova qualche vantaggio che inducesse gli ufficiali a preferire il passaggio alla riserva, anzichè valersi delle facoltà e diritti loro lasciati.

Tali vantaggi sono :

1º Un piccolo soprasoldo annuo da cumularsi colla pensione a cui si ha ragione nel punto di fare passaggio nella riserva;

2º Il computo del tempo passato nella riserva (però nel rapporto di un terzo soltanto) per la liquidazione

definitiva della pensione all'atto di fare passaggio al riposo;

3º Il diritto alla promozione dopo 12 anni di grado, a compiere i quali però il tempo passato nella riserva non concorre che nel rapporto indicato al n° 2 precedente.

Dai calcoli instituiti sull'età degli ufficiali dell'esercito, sui passaggi annui alla riserva e sulla media delle perdite annue onde riconoscere, come già ebbi a dire, se i limiti d'età stabiliti soddisfacevano alla condizione di assicurare il reclutamento dei quadri dei corpi presidiari, ebbe a risultare però che, mentre per i gradi superiori tale condizione era adempiuta, altrettanto non si verificava per i gradi subalterni.

Onde riparare a tale deficienza, non essendo conveniente per ragioni economiche abbassare il limite d'età che dà luogo al passaggio nella riserva, nè per ragioni militari elevare quello del passaggio alla posizione di riposo, si dovette studiare il modo onde provvedere altrimenti.

Tende a tale scopo l'articolo 21 della legge per il quale viene stabilito che alcuni individui di bassa forza posti in date condizioni di servizio possano essere ammessi annualmente a subire un esperimento nel quale riconosciuti idonei, siano nominati sottotenenti nella riserva.

Dai calcoli sommentovati si ebbe a riconoscere che al massimo si avrebbe a reclutare annualmente per la riserva un numero di ufficiali corrispondente ad un individuo per ciascuno dei reggimenti di fanteria e dei bersaglieri.

Per quanto riguarda poi l'organico dei nuovi corpi, come appare dallo specchio B annesso al progetto di legge, stimai conveniente limitarlo alla formazione in battaglioni per la fanteria ed i bersaglieri, ed in compagnie per l'artiglieria ed il genio.

Ed invero la formazione reggimentale che, analogamente a quanto esiste nell'esercito attivo, dovrebbe sovrastare secondo le armi diverse alle ora dette unità, rispondendo essenzialmente alle esigenze amministrative, non vi sarebbe stata ragione di applicarla ai corpi presidiari destinati in massima a restare frazionati e la cui amministrazione quasi nulla in tempo di pace, essendo anche di poca entità in tempo di guerra, può essere senza difficoltà disimpegnata dai comandi di distretto, nuova creazione nell'ordinamento territoriale di cui mi occorrerà di parlare più innanzi.

Chè, ove per circostanze di servizio si presentasse la convenienza di riunire parecchi battaglioni di fanteria e bersaglieri o compagnie delle armi speciali dei corpi

presidiari, sarà sempre agevole il costituire gli uni e le altre in unità maggiori, come già si praticava per i battaglioni della guardia nazionale mobile che venivano formati eventualmente in legioni, e come si praticò per i quinti battaglioni di fanteria formati durante l'ultima guerra in reggimenti temporanei.

Dopo la questione dei quadri dei corpi permanenti e presidiari vien quella dei quadri degli stati maggiori e di tutti i personali speciali incaricati di far funzionare sia in pace sia in guerra i diversi servizi generali dell'esercito.

Esponeva in capo della seconda parte di questa relazione come fosse mia opinione che sarebbe stata opera difficile e di dubbia utilità pratica l'accingersi a stabilire con disposizioni legislative la costituzione di tutti tali quadri, mentre il farlo potea trovar luogo più vantaggiosamente nella legge del bilancio annuale. Soggiungeva che, a guarentire le ragioni della finanza, sarebbe bastato di determinare colla legge presente che per l'avvenire non si potessero introdurre modificazioni in tali quadri, donde venisse maggiore onere alla finanza, se prima non fossero state approvate colla legge del bilancio.

E ciò appunto fu fatto coll'articolo 12 del progetto di legge che presento al Parlamento.

Non avrei però tralasciato di dare nella presente relazione quei cenni i quali potessero servire per far conoscere sin d'ora alla rappresentanza nazionale le mie idee sull'argomento, ove gli studi intrapresi fossero stati compiuti.

Ora ciò non si avvera ancora che per quanto riguarda gli stati maggiori e più particolarmente per il quadro dei generali e per quello del corpo di stato maggiore.

Nè il Parlamento potrebbe lamentare che gli studi iniziati a tale riguardo si trovino di soverchio in ritardo, ove voglia riflettere che i quadri dei detti personali essendo strettamente dipendenti dai problemi ardui e complessi dell'ordinamento contabile ed amministrativo dell'esercito, non si sarebbe potuto precisare qualche cosa per essi, se prima le questioni ora dette che richiedono studi più lunghi d'ogni altra non fossero state attentamente studiate e risolte.

Riservandomi adanque di esporre a suo tempo nella nota spiegativa del bilancio le ragioni delle modificazioni che mi potranno parere più convenienti, in base agli studi in corso, per i quadri dei detti personali conservati temporaneamente come sono, discorrerò sin d'ora di quanto è mio intendimento proporre per il quadro dei generali, riferendomi per ciò che riflette

il corpo di stato maggiore alla relazione che precede il recente regio decreto di riordinamento di tale corpo, di cui le ragioni addotte nella relazione stessa consigliarono di non prostrarre la pubblicazione.

Il decreto organico del 7 maggio 1865 sul quadro dei generali stabiliva che essi fossero in numero di 153, e nel fissarlo erano state prese a criterio, unitamente ai bisogni del servizio, le proporzioni che esistono negli altri eserciti, imperocchè sia necessario non dimenticarlo, la questione degli alti gradi dell'esercito, oltre le considerazioni del servizio, involge quella gravissima dell'equilibrio indispensabile nel riparto della gerarchia militare, onde essa possa utilmente funzionare.

Ed invero fra i diversi elementi che concorrono a rendere solido e ben costituito un esercito ve ne hanno alcuni latenti di lor natura e quindi non apprezzabili apparentemente, ma la cui influenza si manifesta potente e costante in ogni suo atto e si rileva agli occhi di chi sappia penetrare nella natura intima delle istituzioni ricercando gli effetti nelle loro cause e viceversa.

Ora potentissimo fra tali elementi si è quell'onesta ambizione di cui sentono gli influssi gli animi anche più elevati; e guai se mancasse, poichè mancherebbe con essa un dei motori più possenti della umana attività e della militare in ispecie!

Il Parlamento non vorrà trovare inopportuno che io richiami alla di lui memoria le considerazioni che a tale riguardo gli rivolgeva uno dei miei predecessori al Ministero di guerra nell'occasione in cui gli presentava il progetto di bilancio per il 1866.

« Nell'economia della gerarchia militare esistono certi rapporti numerici ed anche di posizione, non assoluti è vero, ma dai quali non si può prescindere dentro certi limiti; se altrimenti si facesse, si produrrebbero dei ristagni e degli scoraggiamenti nella carriera, di cui il servizio si risentirebbe inesorabilmente per l'affievolimento di quell'onesta ambizione che, unita ad altri generosi sentimenti, forma il basamento morale su cui tutte le istituzioni, e quella dell'esercito specialmente si assidono.

« Se con questi criteri prendiamo a considerare il rapporto che passa fra i quadri dei nostri generali e quegli degli ufficiali, e lo confrontiamo con quello che si riscontra altrove, non possiamo certo venire alla conclusione che la carriera da noi sia molto privilegiata. In un'epoca oltreciò in cui le altre carriere professionali offrono ai pochi, che riescono a primeggiare, delle posizioni di un ben essere sconosciuto sin qui, se alla carriera militare di un esercito di 12,000

« e più ufficiali, come il nostro, si togliessero quelle poche posizioni relativamente eminenti che ora vi esistono, non vi sarebbe quindi a stupire ove gli ingegni se ne sentissero allontanati; e la mediocrità di ventando allora la caratteristica dell'esercito, sarebbe difficile l'affermare che il paese avesse fatto realmente un'economia.

« Siffatte condizioni sono quelle che, a mio modo di vedere, sarebbero dimenticate, ove si introducessero per ora maggiori riduzioni nel ramo di spesa dei grandi comandi e nel quadro dei nostri generali; essendochè, ove esse non avessero altro inconveniente che quello di rendere meno promettente una carriera che nelle attuali condizioni lo è molto meno di tante altre, sarebbe già abbastanza grave, perchè chi dell'esercito non considera un particolare ma ne abbraccia l'economia complessiva, avesse a pensarvi seriamente prima di proporlo o di adottarlo. »

Queste considerazioni delle quali il Parlamento non potè non riconoscere a suo tempo il grande valore pratico devono riuscire ancor più concludenti ai suoi occhi, applicate al nuovo quadro che è mio intendimento di introdurre nel progetto di bilancio pel 1868 in cui il numero dei generali sarebbe ridotto a 115, ossia ad un quarto meno di ciò che è attualmente, mentre da quanto precede risulta chiaramente che la riduzione degli altri quadri è lungi dal raggiungere tale rapporto.

Infatti il rapporto che esisteva nell'antico organico fra il numero totale degli ufficiali dei corpi attivi e quello dei generali, era di 1 55 per cento, mentre col nuovo quadro sarebbe soltanto di 1 31 per cento; da ciò il Parlamento, ove voglia considerare la questione dal basso all'alto come dee farsi, potrà rendersi ragione dell'influenza che la riduzione proporzionale che intendo proporre deve esercitare alla base della piramide gerarchica di cui il grado di generale rappresenta il punto culminante.

Onde poi il Parlamento possa nel proprio giudizio fare entrare come coefficiente le induzioni tratte dagli altri esempi, credo conveniente di indicare qui appresso quali siano negli eserciti francese, prussiano ed austriaco i rapporti corrispondenti a quello poc'anzi detto del nostro:

In Francia è di 1 77 per cento.

In Austria è di 1 41 per cento.

In Prussia è di 1 54 per cento.

Senza che io aggiunga altre parole, il Parlamento dall'esame di tali dati può essere in grado di giudicare se in omaggio alle condizioni finanziarie del paese non si sia portata la riduzione negli alti gradi della gerar-

chia militare sino a quel limite oltre cui non si potrebbe andare senza grave detrimento dell'esercito, nei cui quadri si troverebbe, alla lunga, troppo depresso quell'elemento morale di forza, che è l'ambizione anche ridotta nei termini in cui è virtù, virtù che, unita a quella ancor più nobile del patriottismo, forma il vero piedistallo su cui posano le istituzioni militari, e senza cui non si potrebbe comprendere l'esistenza stessa dell'esercito.

PARTE III.

SULLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE.

Nell'economia generale dell'ordinamento militare di uno Stato la circoscrizione territoriale ha per molti segni uno scopo analogo a quello dell'organico di cui ho cessato or ora di discorrere, ed in molte parti, anzi, si identifica con esso facendo così una sola istituzione.

Il divario essenziale che corre fra la prima, la quale si potrebbe definire l'organico militare, *stabile*, ed il secondo che è l'organico militare, *mobile*, consiste in ciò che il primo ha una parte maggiore nell'opera di costituzione della forza che ha per uffizio di reclutare ed organizzare, mentre il secondo ha una parte maggiore nel suo impiego, in guerra specialmente, facendola muovere e combattere.

Questa comunanza di scopo e di uffici dei due organici, dovea naturalmente far nascere il concetto di fonderli assieme nei periodi di pace, dando così maggiore unità all'edificio dell'ordinamento militare e procurando il vantaggio economico della riunione negli stessi titolari delle incumbenze che ora ne richiedono, in parte, due diverse specie. Ed il concetto fu anche proficuamente applicato come in Prussia, ad esempio, e nei confini militari dell'Austria.

Ed in vero, considerando la cosa astrattamente, rappresenta, direi quasi, l'ideale di un ordinamento militare la divisione del territorio in altrettante parti destinate ciascuna a somministrare, all'evenienza, una delle unità dell'organico mobile dell'esercito, e gli è perciò che sull'esempio prussiano taluno ebbe a consigliare l'applicazione da noi di tale sistema.

Ma la questione non potrebbe soltanto essere considerata sotto il rapporto dell'utilità tecnica, vi hanno eziandio quelli della convenienza politica e dell'economia sociale che non potrebbero essere dimenticati senza errore.

L'Italia, divisa da lungo tempo in tanti piccoli Stati

artatamente tenuti disgiunti da barriere politiche e doganali, le quali faceano delle sue diverse provincie come altrettanti paesi stranieri l'uno all'altro, avrebbe essa saviamente provveduto a quel bisogno di unità nazionale che la spinse ad abbattere quei limiti secolari di separazione, ove avesse formato non un esercito italiano, in cui gli elementi reclutati nelle sue diverse parti si fossero fusi e compenetrati a vicenda, ma un esercito composto di altrettanti corpi regionali tenuti divisi dai dialetti, dalle tradizioni ed anche (perchè non dirlo?) dai tristi retaggi degli astii e delle animosità municipali?

La convenienza politica adunque si opponeva, si oppone e si opporrà ancora per molto tempo, come già ebbi a dire in altra parte di questa relazione, a che il sistema territoriale sia introdotto nel nostro ordinamento militare o quanto meno sia applicato in tutte le sue conseguenze; chè, in quanto a farlo parzialmente, è mio avviso che sia già sin d'ora possibile, come mi occorrerà di spiegare più innanzi.

Nè la ragione dell'economia sociale potrebbe essere messa così di leggieri in disparte nel risolvere la questione di cui si discorre.

Che una guerra scoppii e che essa sia sanguinosa, siccome le perdite non sono egualmente ripartite nei corpi dell'esercito, ma ne colpiscono sempre uno o più a preferenza degli altri ed in larga misura, che avverrà in un paese il quale ha il sistema territoriale per base del suo ordinamento militare?

Una o più provincie saranno colpite nella parte più eletta della propria popolazione, mentre che altre non lo saranno che poco o nulla; ora, a parte tale danno, ed è gravissimo, se la guerra avesse a continuare, come si potrebbe chiedere alle famiglie delle provincie maggiormente danneggiate gli elementi per reclutare i corpi decimati dal fuoco e dalle fatiche? Come risponderebbero esse all'appello?

Sotto il rapporto tecnico invece, io già lo diceva, il sistema territoriale, quando ben inteso, è ormai quello che più d'ogni altro si raccomanda.

Prima che la campagna del 1866 in Germania venisse a mettere in rilievo gli incontrastabili vantaggi di tale sistema, regnava, non varrebbe il dissimularlo, molta diffidenza sul suo valore pratico, ed i fatti succeduti in Prussia anteriormente alla riforma del 1860, non avevano fatto che prestare fondamento a tale diffidenza.

E la ragione sta in ciò che, prima di tale riforma, il sistema prussiano era per così dire troppo territoriale. La combinazione diffatti nelle grandi unità dell'eser-

Generale del Sud, il quale abbraccierebbe il territorio dell'attuale dipartimento di Napoli, meno la parte che passerebbe sotto il comando generale del centro.

Le isole di Sicilia e di Sardegna continuerebbero a formare due divisioni autonome dipendenti dal Ministero della guerra.

Le attribuzioni poi dei nuovi comandi verrebbero in massima generale stabilite in modo che avessero tutte quelle concernenti l'istruzione, la disciplina delle truppe, ed in una parola la parte propriamente militare; mentre per tutto ciò che costituisce la parte amministrativa, le divisioni sarebbero in diretta comunicazione col Ministero della guerra.

Ma se negli Stati di grandi dimensioni l'esistenza di un anello intermedio fra le divisioni territoriali ed il Ministero della guerra è dimostrata necessaria dall'esperienza, sono poi di necessità assoluta le unità secondarie dipendenti dalle divisioni stesse, per cui mezzo le disposizioni sia ordinarie, sia straordinarie da quello emanate, possano essere eseguite, e si è in questa parte ove mi parve che si potesse fare entrare il sistema territoriale come elemento del nostro ordinamento militare.

Si hanno attualmente come dipendenze dalle divisioni territoriali, i comandi di provincia e di fortezza, all'evenienza i depositi dei corpi e quelli eventualmente stabiliti per l'istruzione della seconda categoria; si hanno inoltre i magazzini incaricati di confezionare e somministrare alle truppe gli effetti di vestiario, ed occorrendo di carreggio e di accampamento loro necessari.

Ora se si potesse fare in modo di riunire in una sola queste diverse istituzioni, sia permanenti, sia eventuali, è evidente che, oltre ad ottenerne qualche economia si riuscirebbe a semplificare di molto il servizio e rendere più agevoli molte operazioni, fra le quali quelle di mobilitazione che ora richiedono delle disposizioni complicate e quindi di non sempre facile esecuzione. L'istituzione dei comandi di distretto, di cui indicherò qui appresso i caratteri e le funzioni principali, risponde appunto a tale concetto.

I distretti sarebbero in numero di 38, e prenderebbero il nome di altrettanti dei principali capoluogo di provincia in cui avrebbero sede: le provincie che non formano distretto sarebbero aggregate a quelle cui sono più vicine, in modo da dare a ciascuno di essi un assegno di popolazione oscillante fra le 500,000 e le 900,000 anime.

I distretti costituirebbero enti amministrativi ed avrebbero per ufficio in tempo di pace:

- 1° Fare le leve annuali;
 - 2° Tenere i registri delle classi in congedo illimitato;
 - 3° Amministrare e tenere i ruoli dei corpi presidiari;
 - 4° Supplire agli attuali magazzini, e da principio ai succursali soltanto ossia di deposito, progressivamente poi a quelli principali o di confezionamento;
 - 5° Istruire le seconde categorie mediante un personale comandato dai corpi di stanza nel distretto o nei distretti più prossimi;
- In tempo di guerra:
- 6° Ricevere le classi richiamate sotto le armi che appartengono al loro territorio, armarle, vestirle, equipaggiarle ed inviarle ai corpi rispettivi;
 - 7° Essere i centri intorno a cui verrebbero a formarsi i depositi dei corpi;
 - 8° Riunire, vestire ed armare i corpi presidiari;
 - 9° Ricevere le seconde categorie o le nuove leve presso i depositi, di cui al numero 7 precedente.

Al Parlamento non potrebbe sfuggire l'importanza che sarebbe destinata ad avere nel nostro ordinamento militare la nuova istituzione; come altresì, quando essa fosse entrata bene in funzione, i vantaggi che ne ritrarrebbero in generale tutte le operazioni ora affidate a diverse istituzioni, ma specialmente quelle di mobilitizzazione dell'esercito; imperocchè, nel conservare ad esso quel carattere nazionale che è la principale condizione della sua esistenza, lo si farebbe partecipare, nei limiti dell'attuabile, ai vantaggi che il sistema territoriale offre agli ordinamenti militari, specialmente nella eventualità della sua mobilitizzazione.

Un ultimo elemento della circoscrizione militare sarebbero alcuni pochi comandi di fortezza stabiliti in quelle località che, dichiarate piazze di guerra per decreto reale, non fossero sede di alcun altro comando territoriale; e della convenienza di conservare tale istituzione, che già esiste, non potrebbe non convenire il Parlamento.

Accettando e facendo mie le disposizioni sostanziali del progetto di legge, è quasi superfluo che io dica come pure dividà in massima gli apprezzamenti tecnici e le ragioni speciali sviluppate in appoggio del progetto stesso.

Credo però opportuno l'aggiungere che, su quei punti di dettaglio sui quali le mie idee si scostassero da quelle manifestate in questi progetti (e ciò non potrebbe non essere in materia talora tanto controversa),

troverò occasione di esporre il mio avviso nella relativa discussione parlamentare, proponendo od accettando quelle varianti sulle quali mi sono riservato in capo della presente relazione; come avrò in essa il modo di dare quei maggiori schiarimenti che l'esame dei verbali della Commissione, sulle cui deliberazioni il progetto fu in massima compilato, e la mia personale esperienza saranno per suggerirmi.

Sono quindi fiducioso che il progettato ordinamento dell'esercito, fatto oggetto di un solerte ed accurato esame per parte della rappresentanza nazionale, possa al più presto passare nel novero delle istituzioni nazionali poste sotto la salvaguardia legislativa a seconda del voto più volte espresso dal Parlamento.

ALLEGATO.

I sei Stati italiani, cioè: Il regno delle Due Sicilie, il regno di Sardegna, gli Stati pontificii, il granducato di Toscana, il ducato di Parma, il ducato di Modena, i quali avevano esercito proprio, prima della formazione del regno d'Italia, sopra una popolazione di 18,800,354 abitanti (1851) tenevano sotto le armi una forza di 140,637 uomini, che da quell'epoca in poi furono ancora accresciuti.

Applicando alla popolazione del regno d'Italia il rapporto che si aveva nei detti Stati fra popolazione e milizia, si dovrebbero tenere sotto le armi circa 180 mila uomini.

L'organico proposto nel progetto di legge porterebbe sul piede di pace una forza *bilanciata* di circa 195 mila uomini; ma, essendo in essa compresi 11 mila uomini di 2^a categoria (44 mila per tre mesi), chiamati soltanto per ricevere l'istruzione annuale, e 2 mila circa ufficiali della riserva, sì gli uni che gli altri non compresi nello *effettivo sotto le armi*, rimarrebbero disponibili nominalmente per il servizio circa 181 mila uomini, gli ufficiali compresi.

Per giudicare ora in quale misura l'*effettivo sotto le armi* possa essere utilizzato per il servizio e quali sieno le esigenze di questo valgano le cifre seguenti.

Si hanno attualmente sotto le armi 204 mila uomini circa, dei quali 11,600 ufficiali, e quindi 192,400 di bassa forza.

Di tale forza sono indisponibili per il servizio che presta l'esercito i seguenti:

In licenza	11,600
All'ospedale	8,000
Alle carceri	8,500
Illegalmente assenti	1,300
Corpi sedentari, treno, amministrazione . .	10,300
Carabinieri	20,000
 Totale . . .	<u>59,700</u>

Rimangono adunque disponibili in totale 132,700 individui di bassa forza per tutti i servizi d'ordine interno, sicurezza pubblica e d'interesse militare.

Essi sono così ripartiti:

Nel Veneto	25,000
Nella Lombardia	17,000
In Piemonte	17,000
Nell'Emilia e nelle Marche	15,000
In Toscana e nell'Umbria	14,000
Nel Napolitano	30,000
In Sicilia	13,000
In Sardegna	1,700

Ora è noto che, sino a quando durerà l'attuale stato di cose, non si potranno diminuire di un sol uomo i presidii nel Napolitano, in Sicilia, in Toscana e nell'Umbria.

Nel Veneto con 25,000 uomini si hanno sei fortezze da presidiare, di cui tre di primo ordine.

Questa forza è appena sufficiente, e prova ne sia che a Verona, Venezia, Treviso e Palmanova, i soldati ogni quattro, ogni tre e perfino ogni due notti, ne passano una di guardia.

Lo stesso dicasi delle guarnigioni in Lombardia, Piemonte, nell'Emilia e nelle Marche.

Infatti a Milano, Torino, Bologna e Ancona i soldati hanno tre notti libere su quattro: a Monza, Sondrio, Genova, al Varignano, Savona, Bari, ai forti di Bologna ed a Fano, hanno due notti libere e passano la terza di guardia.

Infine a Vercelli, Vado, Ferrara e Cento, sono di guardia un giorno sì, l'altro no.

In conseguenza, finchè durerà il brigantaggio nel Napolitano, la poca sicurezza pubblica in Sicilia, la sorveglianza alla frontiera pontificia e le attuali condizioni alle frontiere all'Isonzo ed al Tirolo, la forza dell'esercito dovrà essere mantenuta quale ora si trova, o tutto al più subire le riduzioni portate dal nuovo organico che salgono a circa un decimo della forza attualmente sotto le armi.

A complemento di quanto sopra, si pone qui in seguito uno specchio dimostrativo della forza del nuovo organico proposto, raffrontata a quella dell'organico 30 dicembre 1865, che è noto come introducesse delle sensibili riduzioni in quello del 18 dicembre 1864, il quale a sua volta era già una riduzione degli organici precedenti.

PARALELLO

*fra la bassa forza dell'organico 30 dicembre 1865 e quella
dell'organico proposto sia nello stato normale che nel
periodo transitorio.*

Parallello tra la bassa forza dell'organico 30 dicembre 1865 e quella

	Forza dell'organico 30 dicembre 1865		Nuovo organico			
			Forza dello stato normale		Forza del periodo transitorio	
	Piede di pace	Piede di guerra	Piede di pace	Piede di guerra	Piede di pace	Piede di guerra
Esercito attivo	199,736	363,221	208,348	328,447	171,330	289,882
Corpi presidiari	»	»	»	140,000	»	115,000
Seconde categorie (per alimentare l'esercito attivo)	»	171,904	»	(a) 102,000	»	(a) 132,000
Guardia nazionale mobile	»	135,000	»	»	»	»
Total	199,736	670,125	208,348	570,447	171,330	536,882

dell'organico proposto sia nello stato normale che nel periodo transitorio.

Nel nuovo organico in rapporto all'organico 30 dicembre 1865								Annotazioni	
Nello stato normale				Nel periodo transitorio					
Piede di pace		Piede di guerra		Piede di pace		Piede di guerra			
In più	In meno	In più	In meno	In più	In meno	In più	In meno		
8612	»	»	34,774	»	28,406	»	73,339	(a) Le vere cifre sono 105,000 e 135,000; ma si sono diminuite di 3000 uomini compresi nella forza di guerra del corpo d'amministrazione (<i>Esercito attivo</i>).	
»	»	140,000	»	»	»	115,000	»		
»	»	»	69,904	»	»	»	39,904		
»	»	»	135,000	»	»	»	135,000		
8612	»	140,000	239,678	»	28,406	115,000	248,243	NB. Gli effettivi dell'esercito attivo, sia sul piede di pace che sul piede di guerra contengono una cifra costante di 25,000 uomini, rappresentante l'ordinanza, ed altri pochi valori che organicamente sono compresi nella forza dell'esercito e vi esistettero sin qui, come vi esistono tuttora in proporzione molto maggiore, come conseguenza degli elementi che concorsero alla sua formazione.	
8612	<i>In più</i>	<i>In meno</i>	99,678	<i>In meno</i>	28,406	<i>In meno</i>	133,243		

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

TITOLO I.

DEL RECLUTAMENTO.

Art. 1.

La ferma prescritta dalla legge 20 marzo 1854 per le classi di 1^a categoria decorre dal 1^o del luglio successivo al loro assento, ed è compiuta :

- Per i primi 8 anni nei corpi dell'esercito attivo;
- Per gli altri 3 anni nei corpi presidiari.

Art. 2.

In tempo di pace, il servizio sotto le armi che devono prestare le classi di 1^a categoria cessa nel 5^o anno.

Art. 3.

Fanno eccezione al dispôsto degli articoli 1 e 2 precedenti :

- a) Le classi di 1^a categoria dell'arma di cavalleria, le quali appartengono per 10 anni all'esercito attivo, e cessano dal servizio sotto le armi nel 6^o anno;
- b) Le classi di 1^a categoria dei corpi del treno e di amministrazione le quali appartengono per 13 anni all'esercito attivo, e cessano dal servizio sotto le armi nel 3^o anno;
- c) Gli individui che a termini dell'articolo 158 della legge del 20 marzo 1854 sono soggetti alla ferma di ordinanza.

Art. 4.

In tempo di pace, il contingente annuo di 1^a categoria è chiamato sotto le armi nei mesi di marzo o aprile.

Art. 5.

La ferma prescritta dalla legge 20 marzo 1854 per le classi di 2^a categoria decorre dal 1^o ottobre successivo al loro assento, ed è compiuta per i primi 3 anni nei corpi dell'esercito attivo ;

Per gli altri 2 anni nei corpi presidiari.

Art. 6.

L'istruzione, a cui sono chiamate le classi di 2^a ca-

60

tegoria nel 1° anno del servizio loro, dura 3 mesi o più,
secondo la somma appositamente stanziata in bilancio.

Art. 7.

È abrogata la surrogazione ordinaria autorizzata
dalla legge di reclutamento del 20 marzo 1854.

Art. 8.

Gli individui delle classi di 2^a categoria, che fanno
parte dell'esercito attivo i quali contraggono matri-
monio senza l'autorizzazione del ministro della guerra,
sono passibili del disposto dall'articolo 182 della
legge di reclutamento del 20 marzo 1854.

TITOLO II.

DELL'ORGANICO.

Art. 9.

L'esercito si divide in due parti:

L'attiva;

La presidiaria.

La prima costituisce la forza permanente dello
Stato;

La seconda è soltanto chiamata in totalità o in
parte per decreto reale di mobilitazione, sia per ser-
vizio di guerra, sia per provvedimento di ordine pub-
blico.

Art. 10.

In tempo di pace i corpi compresi negli specchi A
e B, annessi alla presente legge, sono costituiti come è
specificato negli specchi stessi.

Art. 11.

Le tabelle di formazione sul piede di pace dei corpi
compresi negli specchi A e B, annessi alla presente
legge, sono pubblicate per decreto reale e non possono
successivamente essere mutate che colla legge del bi-
lancio annuale.

Art. 12.

Gli stati maggiori, i corpi, gli istituti ed i servizi
diversi disciplinari od amministrativi, sian essi attivi
o sedentari, i quali, non essendo contemplati negli
specchi A e B annessi alla presente legge, sono però
compresi nel bilancio della guerra, continuano ad es-
sere costituiti come sono attualmente.

Essi non possono ricevere modificazioni tali da por-
tare aumento di spesa, se prima non sono approvate
colla legge annuale di bilancio.

TITOLO III.

DEL QUADRO DI RISERVA.

Art. 13.

Per costituire i quadri dei corpi presidiari, è aggiunta una nuova posizione a quelle della legge sullo Stato degli uffiziali del 25 maggio 1852, ossia la posizione di riserva.

Gli ufficiali passano di pieno diritto in tale posizione a misura che raggiungono in ogni grado i seguenti limiti di età:

- Luogotenente generale a 62 anni;
- Maggior generale a 60;
- Colonnello a 58;
- Luogotenente colonnello a 52;
- Maggiore a 52;
- Capitano 48;
- Luogotenente a 45;
- Sottotenente a 45;

Gli uffiziali nella posizione di riserva, che non sono compresi nei quadri dei corpi presidiari, potranno essere impiegati nel caso di mobilitazione nei comandi territoriali ed in quegli altri servizi nell'interno del paese che sieno corrispondenti al grado loro.

Art. 14.

Gli ufficiali che hanno raggiunto il 25° anno di servizio, se luogotenenti o sottotenenti, o il 30° se in ogni altro grado, possono essere transiti nella riserva, quand'anche non abbiano raggiunti i limiti di età stabiliti nell'articolo precedente.

Art. 15.

Gli ufficiali nella posizione di riserva hanno diritto all'assegno che loro spetterebbe a titolo di pensione nel punto in cui fanno passaggio nella riserva, coll'aggiunta di un soprassoldo annuo per ogni grado come segue:

Luogotenente generale	L. 400
Maggior generale	» 400
Colonnello	» 300
Luogotenente colonnello	» 250
Maggiore	» 200
Capitano	» 150
Luogotenente e sottotenente	» 100

Art. 16.

Gli ufficiali della riserva, chiamati a prestare servizio a mente dell'articolo 9 della presente legge, hanno diritto alle competenze assegnate agli ufficiali del grado loro in servizio attivo.

Art. 17.

Ove all'atto di far passaggio alla riserva per limite di età alcun ufficiale non contasse il minimo di servizio di 20 anni, che dà diritto alla pensione di riforma, egli riceverà ciò nonostante l'assegno stabilito per tale durata di servizio, oltre il soprassoldo annuo fissato all'articolo 15 precedente.

Art. 18.

Gli ufficiali che si trovano nella posizione di riserva fanno passaggio di pieno diritto ed autorità a quella di riposo a misura che raggiungono i seguenti limiti di età per ogni grado:

- Luogotenente generale a 70 anni;
- Maggior generale a 68;
- Colonnello a 66;
- Luogotenente colonnello a 60;
- Maggiore a 60;
- Capitano a 55;
- Luogotenente e sottotenente a 52.

Il passaggio nella riserva non infirma le facoltà ed i diritti che la legge sulle pensioni ora vigente accorda al Governo ed agli ufficiali.

Art. 19.

Gli ufficiali che abbiano 12 anni di grado all'atto in cui passano alla riserva o compiano in essa 12 anni di grado, saranno promossi al grado superiore.

L'ufficiale che è promosso riceve l'assegno ed il soprassoldo spettante al nuovo grado in base al disposto dall'articolo 15 precedente.

Art. 20.

Il tempo passato nella riserva conta solamente per il terzo, sia per la promozione di cui all'articolo precedente, sia per il calcolo del nuovo assegno spettante ai nuovi promossi nella riserva, sia per la liquidazione della pensione all'atto di fare passaggio alla posizione di riposo.

Il servizio conta però per intiero durante il tempo in cui gli ufficiali della riserva sono mobilizzati a mente dell'articolo 9 della presente legge.

Art. 21.

A completare i quadri dei corpi presidiari nei gradi subalterni e nella misura del bisogno possono essere ammessi annualmente a subire esami da stabilirsi per regio decreto alcuni individui di bassa forza provenienti sia dalla leva che dall'arruolamento volontario i quali entrino nel loro quinto anno di servizio.

Gli individui dichiarati idonei in tali esami sono nominati sottotenenti nei corpi presidiari, nei quali dovranno servire 10 anni.

Art. 22.

Gli ufficiali di cui all'articolo precedente non hanno diritto ad alcuno assegno, salvo siano chiamati a prestare servizio a mente dell'articolo 9 precedente, nel qual caso riceveranno le competenze stabilite nell'articolo stesso.

Essi non hanno alcun diritto a pensione, salvo che per fatto di servizio sieno entrati in una delle condizioni che a mente della legge attuale dieno diritto a pensione.

Art. 23.

Gli ufficiali nella riserva, come quelli dell'articolo precedente, quando non prestano servizio attivo, sono pareggiati agli ufficiali in aspettativa per i diritti e doveri derivanti dalla legge sullo stato degli ufficiali del 25 maggio 1852 e dalle altre leggi e regolamenti in vigore.

TITOLO IV.

DELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE.

Art. 24.

Per il servizio militare il territorio dello Stato è diviso in:

- a) Comandi generali;
- b) Id. di divisione;
- c) Id. di distretto;
- d) Id. di fortezza.

Art. 25.

Il numero dei comandi specificati nell'articolo precedente è quale risulta dallo specchio C, annesso alla presente legge.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 26.

Ogni qualvolta il contingente di prima categoria di una classe soggetta alla ferma dell'articolo 1 della presente legge, è al di sotto di 48 mila uomini, tale ferma è compiuta:

Per i primi 9 anni nei corpi dell'esercito attivo;

Per gli altri 2 anni nei corpi presidiari.

Art. 27.

La ferma stabilita nell'articolo precedente è applicata alle classi di prima categoria che al 1° gennaio 1868 fanno parte dell'esercito, sia che si trovino sotto le armi, sia in congedo illimitato.

64

Il passaggio però di tali classi ai corpi presidiari, sarà successivamente ordinato dal ministro della guerra.

Art. 28.

La presente legge entrerà in vigore col primo gennaio 1868.

Art. 29.

Le leggi organiche per l'esercito ora vigenti sono conservate per quanto non sono contraddette dalla presente.

CORPI ATTIVI.**Fanteria.**

72 reggimenti, dei quali 4 di granatieri.

Ogni reggimento si compone di 1 Stato Maggiore e di 3 battaglioni.

Ogni battaglione si compone di 4 compagnie.

Bersaglieri.

5 reggimenti.

Ogni reggimento si compone di 1 Stato Maggiore e di 9 battaglioni.

Ogni battaglione si compone di 1 Stato Maggiore e di 4 compagnie.

Cavalleria.

20 reggimenti.

Ogni reggimento si compone di 1 Stato Maggiore e di 6 squadrini.

Artiglieria.

1 reggimento pontieri, composto di 1 Stato Maggiore e di 7 compagnie.

3 reggimenti da piazza, composti ciascuno di 1 Stato Maggiore e di 16 compagnie.

5 reggimenti di campagna	dei quali: 1 composto di 1 Stato Maggiore 2 batterie a cavallo e 14 di battaglia; 4 composti di 1 Stato Maggiore e 16 batterie di battaglia.
-----------------------------	--

Genio.

Corpo zappatori del Genio, composto di 1 Stato Maggiore e di 28 compagnie.

Treno.

Corpo del treno, composto di 1 Stato Maggiore e di 4 brigate, ciascuna delle quali composta di 4 compagnie.

Corpo d'amministrazione.

Corpo d'amministrazione, composto di 1 Stato Maggiore e di 6 compagnie.

Specchio B

CORPI PRESIDIARI.

Fanteria.

96 battaglioni, composti ciascuno di 1 Stato Maggiore e 4 compagnie.

Bersaglieri.

12 battaglioni, composti ciascuno di 1 Stato Maggiore e 4 compagnie.

Artiglieria.

24 compagnie.

Genio.

6 compagnie.

Specchio C**COMANDI TERRITORIALI.**

- Nº 4 comandi generali.
- » 21 comandi di divisione.
- » 38 comandi di distretto.

Comandi di fortezza in quelle località dichiarate per regio decreto piazze di guerra, che non son sedi di altro comando.

Ill^{mo} Sig^r. Presidente
della Camera dei Deputati.

Ho l'onore di trasmettere qui
annesse alla S^a Nostra Ill^{ma} alcun
ne mie brevi osservazioni alla pro-
posta di legge sul nuovo ordinan-
mento dell'Esercito, pregandola
moglia aver la bontà di farle
avere alla relativa commissione,
ed accorciamente ricorda se lo
vede.

Sono lieto di avere questa
opportunità per eternarle i
versi del mio profondo ripetto.

Siena addi 10 Giugno 1864

Via di' Camolia ^{Devoto} S^r Carbone S^r Luigi
Casa Bernabei. Tenente Colonnello
in riposo.

N^o 1182

Commissione sul riordinamento
dell'esercito

Lotto di 100 mila guerre del fronte
la mattina del 20 maggio 1867.

Siracusa 30 maggio 1867

al Presidente

La Commissione su indicata
nella tornata di oggi ha deliberato
~~di~~ invitare il f. ministro della
guerra per via della f. V. I. di
mandare le Relazioni e proposte
intorno al riordinamento dell'eser-
cito fatte negli anni 1868 e 1866
dai Generali comandanti i Departi-
menti, le Divisioni e f. Divisioni
territoriali, dai Generali Ispettori
dai Comitati delle varie armi, dai
Generali Comandanti i campi d'e-
strazione, e dai Generali finalmente

comandanti le Divisioni in campagna.

Ed io mi raccomando alla sua nota tolleranza, poiché non potrò convocare la Commissione alla ferrovia tornata senza aver avuto la Relazione predetto.

Con ossequio

M. Presidente
Mariano Ayala

MINISTERO DELLA GUERRA

SECRETARIATO GENERALE

Uffizio Militare

1^o 1245.

Risposta al Foglio
del 31 maggio corrente
N° 1126.

Divisione
Sezione

Indicare nel Risanterio la data ed il numero
del presente.

Oggetto.

Invia le nuove di Toscana
relative al riordinamento dell'Esercito.

Carte anesse N°.

All' Onorevole Presidente
della Camera dei Deputati.

Firenze

Firenze addì 31 maggio 1867.

P. M. 10/12.
P. M. 10/16.

Questo ministero si affretta
a partecipare a codesta Onorevole
Presidente che negli anni 1865 e 1866 sia
vennero chieste ai generali comandanti i
Disordinamenti, le Divisioni e Intervalli
Territoriali; ai generali Soprintendenti, ai Comitati
delle varie Armi, ai generali Comandanti
i campi d'esercitazione, relazioni e proposte
riguardo al riordinamento dell'Esercito; no
parimenti analoghe relazioni vennero chiesa
te ai generali Comandanti e Divisioni
in campagna. Nel 1865 venne nominata
una commissione al campo di
Savona con carico di studiare alcuni
questi relativi alla manovra di Toscana,
ma il suo mandato non si estese oltre
questo oggetto, e si aggrò solo sui questioni
Tedesche.

Tendo occorre a questo ellinismo
di riscontrare alla domanda fatta gli col
foglio a margine segnato.

Per il ellinismo
E. Trignel

96

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE


RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto del 27. Aprile 1867;
Rovvisata la convenienza di introdurre alcune
modificazioni al progetto di legge sull'Ordinamento
dell'Esercito, stato presentato al Parlamento
Nazionale nella tornata del 1^o Maggio 1867,
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di
Stato per gli Affari della Guerra
Abbiamo deciso e decretiamo quanto segue:

Articolo Unico

Il Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli affari
della Guerra, è autorizzato a ritirare il progetto
di legge relativo all'Ordinamento Generale
dell'Esercito presentato alla Camera dei Deputati
nella tornata del 1^o Maggio 1867.

Dato a Firenze addì 28 Novembre 1867




96



Sulla proposizione del Ministro della Guerra
Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'annesso
progetto di Legge sull'Ordinamento Generale dell'Esercito
sia presentato alla Camera dei Deputati dal
Nostro Ministro della Guerra, il quale è incaricato
di sostenerne la discussione.

Dato a Firenze li 27 Aprile 1867.



A large, flowing signature in cursive script, reading "Vittorio Emanuele II". The signature is written over a curved line that follows the shape of the title page's border.



A smaller, more formal signature in cursive script, reading "Giuseppe De Mattei". It is positioned at the bottom right of the page.

27

Lanzi

Ri^elazione annessa al Progetto di Legge sull'Ordinamento generale dell'Esercito

S^rgnor I - Il Parlamento ebbe in parecchie occasioni ad esprimere il desiderio che l'ordinamento generale dell'Esercito venisse stabilito per mezzo di una Legge, la quale, facendo cessare le oscillazioni cui potrebbe andare soggetto per il mutarsi delle persone e delle circostanze, gli permettesse di acquistare quella solidità che costituisce la dote principale di un Esercito, e in massima parte il punto della stabilità e della lontananza continua influenza delle istituzioni militari.

I Ministri che si succedettero a dirigere l'amministrazione delia Slesia, dalla proclamazione del nuovo Regno in poi, deferente al potere legislativo, confermarono sempre l'impegno assunto dai loro predecessori di studiare in pratica il voto del Parlamento; gli è solo donato alle circostanze speciali che specificarono il periodo di tempo corso sino al 1866 se il risultato degli studi ordinati in tale riguardo non furono concretati in uno schema di Legge, tutto oggetto delle deliberazioni Parlamentari.

19.

Nuovo ignora infatti come col
la prospettiva sempre presente di una
guerra donde si attendeva il con-
giungimento dei voti Nazionali, l'opinio-
ne pubblica in generale si dimostrò
se avviata ad ogni mutamento attua-
ziale che anche temporaneamente
memorasse nell'Esercito quella
consistenza, la quale in mezzo
a difficoltà di ogni natura ora
può riuscire ad acquistare allor-
bendo o facendo proprie le tradizio-
ni e le pratiche che in gran par-
te gli erano cadute in relazione
dell'antico Esercito sulle Alpi.

110.

Ma infattanto soprattutto
che la guerra del 1866 e le sue
conseguenze di essa due nuovi fatti
importissimi per l'argomento in
discorso, vale a dire:

1°

I nuovi dati di esperienza
in fatto di ordinamento militare,
molti in rilievo dagli avvenimenti
della guerra combattuta sia in
Italia sia in Germania.

2°

Il completamento dell'Unità
Nazionale per cui si poteva ormai
sanzionare preoccupazioni, mettere a
fondo la questione del nostro or-
dinamento militare, facendo la parte
dovuta alle condizioni economiche
del paese diventate gravissime
per le ingenti spese incontrate
dove compiere l'opera grande e
dispendiosa del nostro risorgimento.

Nel sottoporre all'approvazione
di Sua Maestà in data 6 gennaio
scorsi alcuni Decreti per riduzioni
temporanee introdotte nell'Esercito, os-
servava al mio Predecessore di esporme
che aveva occasione quindi di ripetere
in Parlamento come una Commis-
sione di Generali esperimentate fos-
se stata per sua cura convocata on-
de studiare in tutte le sue parti
la questione del nostro ordinamento
militare, nell'intendimento di valuti
quindi del frutto del suo lavoro avesse
soddisfatto in modo definitivo al
desiderio più volte espresso dal Par-
lamento.

E nel tracciare i principii
generali dai quali doveva essere
guidata l'opera della Commissione,
Egli pareva appunto come fonda-
mentale quelli poi inviati accennati,
vale a dire che mentre il riordi-
namento dell'Esercito dovesse infor-
marsi agli insegnamenti dell'ope-
rienza sia nostra sia forstiera da
l'ultima guerra, si avesse essenzial-
mente tener conto delle nostre con-
dizioni finanziarie, che redennero
in questo momento tutta l'attenzio-
ne del Governo e del Parlamento.

Frutto degli studi così ele-
guiti si è la legge di legge
che attuando il Ministro delle
Guerre fu da me ricevuto cordetto
al termine e che dopo attento
starme ho l'onore di presentarve

Niuno ignorava infatti come, ed
era d'attenderla sempre presente di una
guerra donde si attendeva il con-
sumento dei voti Nazionali, l'opinio-
ne pubblica in generale si dimostra-
va assai disposta ad ogni mutamento esun-
ziale che anche temporaneamente
memorasse nell'Esercito quella
consistenza, la quale in mezzo
a difficoltà di ogni natura era
pur riuscita ad acquistare astor-
bendo e facendo preparare le tradizio-
ni e le pratiche che in gran par-
te gli erano cadute in relazione
dell'antico Esercito subappena.

110.

Ma infrettanto sopraggiun-
geva la guerra del 1866 e come
conseguenza di essa due nuovi fatti
importissimi per l'argomento in
discorso, vale a dire:

1º I nuovi dati di esperienza
in fatto di ordinamento militare,
messi in rilievo dagli avvenimenti
della guerra combattuta sia in
Italia sia in Germania.

2º Il completamento dell'Esercito
Nazionale per cui si poteva omai
senza preoccupazioni, studiare a
fondo la questione del nostro ordi-
namento militare, facendo la parte
dovuta alle condizioni economiche
del paese circostante gravissime
per le ingenti spese incontrate
onde compiere l'opera grande e
dispendiosa del nostro risorgimento.

L²

Per il sottosopra e' approvazione
di Sua Maestà in data 6 Gennaio
scorsi alcuni Decreti per riduzioni
temporanee introdotte nell'Esercito, co-
avvena al mio Predecessore di esporre
di aveva occasione quindi di ripetere
in Parlamento come una Commis-
sione di Generali esperimentata fos-
se stata per sua cura convocata con
lo studio intitulò le sue pasto-
la questione del nostro ordinamento
militare, nell'intendimento di validi
quindi del frutto del suo lavoro avrà
probabilmente in modo definitivo al
desiderio più volte espresso dal Par-
lamento.

E nel tracciare i principii
generali dai quali doveva storic
quidate la opera della Commissione,
Egli pareva appunto come fonda-
mentale quelli poc' anzi accennati,
vale a dire che mettesse il riordi-
namento dell'Esercito dovesse inse-
massi agli insegnamenti dell'esperie-
venza sia nostra sia Foreigna del
l'ultima guerra, si avesse essenzial-
mente attento conto delle nostre con-
dizioni finanziarie, che redunavano
in questo momento tutta l'attenzio-
ne del Governo e del Parlamento.

Frutto degli studi così ele-
guiti si è lo schema di Legge
che assumendo il Ministero della
Guerra fu da me lavorato condotto
al termine e che dopo attento
starme ho l'onore di presentare

al Parlamento. Nel compiere tale
atto, mentre dichiaro di accettare
in massima il qui unito Progetto
di Legge, mi ritengo di puoprire
nel corso della discussione a cui
dava luogo, quelle varianze di detta
legge che sentirò per paremi op-
portuno, come di accettare quelle di
iniziativa parlamentare che saranno
dimostrate convenienti. Tanto sotto il
rapporto tecnico che per introdurre
quelle maggiori economie che sieno
conciliabili colla solidità dell'Esercito.

O complemento dello schizzo
di Legge sull'ordinamento generale
dell'Esercito, mi credo in obbligo di
presentare al Parlamento anche
l'annessa Relazione a titolo di
ragioni spiegative del Progetto di
Legge onde possa così la Camera
sentenza l'autorità nell'esame
che vorrai fare di questo, avere pre-
sentati tutti gli elementi necessarii
per portarne un fondato giudizio.

3

Ragioni spiegative del Progetto di Legge sull'Ordinamento generale dell' Esercito

Parle I

Della Forza dell'Esercito

Nuvolano

Lai prima questione che si pone
senta nell'ordinamento militare di
un paese è quella della Forza; la qua-
le questione è di sua natura tan-
nica assindochè la costituzione di
un Esercito essendo intesa ad ottene-
re un dato effetto utile male si
potrebbe giudicare se le presunzioni
stanno in suo favore, ove si prendesse
a solo criterio l'expressione numerica
del suo effettivo. Ed in vero il riparto
generale della Forza nei principali
elementi di cui consta un Esercito
ben ordinato, come le qualità co-
stitutrici o territoriali che devi si voglia
di tali elementi concorrono coll'unive-
ro ad ottenere l'effetto utile a cui
si tende, tanto che dato il miglior ri-
parto possibile e le migliori possibi-
li qualità costitutrici lo stesso effetto
utile che si ha di mira può essere
ottenuto colla minima quantità
di Forza.

In conseguenza la questione
generale della Forza di un Esercito
si risolve in tre bei distinte sebbene
intimamente collegate tra di
loro e sono:

1^o Quale essa debba essere;
2^o come debba essere riportata;
3^o Quanta debba essere;
ed è facile vedere come di tali tre
queste i primi due essendo in certo
modo di ordine puerile vogliano
essere studiati e volto prima del rea-
zo il quale potrebbe dirsi lassitudine
di tutti e tre.

In tutte gli eserciti eliminando
i dati di ordine morale, quali l'in-
dole nazionale, lo spirito militare
delle popolazioni, le tradizioni belli-
que, dati tutti indipendenti di loro
natura e dei quali le istituzioni
militari subiscono gli effetti, solo
avendo alla lunga qualche ruggen-
za sopra esso, il problema delle
qualità costitutive della forza si ri-
duce in ultima analisi alla durata
della permanenza sotto le armi ed
a quella del complessivo servizio
che, data la guerra, rivolge l'atten-
zione dal servizio sotto le armi entro
i cui limiti il soldato può essere utili-
mente impiegato; ed è forse opportuo
non aggiungere che si allude qui
essenzialmente al soldato dei regi
mobilizzati più comuneamente dette
forze attive.

Per quanto divergenti possono
essere le opinioni nello stabilire la
durata della permanenza sotto le
armi più conveniente a formare
un buon soldato dei regi ora dette
e il rapporto che possa commettersi

come più utile fra queste ed il suo
uso complessivo, nello si alterato e
moltore nei dubbi che un uovo ti-
racchio sotto le armi sia necessario a
formare un soldato su cui si possa con-
fare all'occorrenza, come altri che
una troppo lunga istruzione dal
servizio apprezzasse in lui quelle qua-
lità militari che il corso degli anni,
la ripigliata familiarità della vita
ordinaria e più che tutto i vincoli
di famiglia contratti nella permane-
nenza in congedo rendono a me-
glio; ma in dieci anni non si de-
dice come ad una professione
di elezione.

Ma se vi ha accordo nel
principio, si è nell'adozione di
una soluzione pratica che divenisse
sensibilmente le opinioni e non
potendo essa appoggiarsi a soli
critici razionali, egli è necessario
ricorrere ai dati di esperienza sia
nostri sia forestieri.

L'esperienza nostra dimostrò già
che la durata di permanenza sotto
le armi stabilita dalla Legge attua-
le di Reduttamente sia eccessiva,
perché possono essere indotti a
diminuirla?

In altri termini le qualità
di disciplina, di istruzione, di so-
lidità e di educazione militare
autonoma di cui deve provare il nostro
soldato nell'ultima guerra si addi-
mostriavano che tali da consigliarsi

wishinque la durata del tiro ciuo
per cui egli è passato ando a que
st'arle?

Sarebbe difficile di rispondere
in senso affermativo al tale domande,
che, e quando puoi si volesse obietta
re che le vicende fortunose per
ui passò il nostro giovane eredito
negli anni che precedettero la cam
pagna del 1866 abbiano concorso
a rendere meno efficace l'effetto
delle discipline a lui applicate, e
si potrebbe sempre rispondere che
tale condizione di cose non è per
ora e non sarà forte per molto
tempo ancora mutata, come altresì
che la penetrazione delle costi
tuizioni militari nelle masse e qua
ra lunga e laboriosa specialmente
quanto alle, come più troppo si ab
bava da noi, mancano in gran
parte di quello spirito e di quelle
tradizioni militari che sono l'es
sere morale di un Esercito.

Che ore dalle indicazioni tratte
dalla nostra esperienza si possa a
quelle davanti dalla esperienza
altrui, delle quali non si potrebbe
senza errore (non tenere conto, si ve
de ad esempio che se in Francia)
nel nuovo progetto organico dell'Ese
rcito si detiene alzando dalle au
tiche tradizioni (infatto di puma
nezza sotto le armi e si rinuncia
non senza rimoscimento ai punti
stabiliti dalla legge di reclutamento

del 1832, che erano diminuite sensibilmente d'alcunato nella pratica; non si discende però al disotto di quell'età di 5 anni nella più grande ed elaborata Relazione presentata al corpo Legislativo e dichiarata un limite minimo al di sotto del quale non si potrebbe discendere senza compromettere la forza vitale dell'Esercito.

Non si potrebbe dimenticare come tale modificazione introdotta nella costituzione della bassa forza dell'Esercito Francese non colpisce di fatto che una parte di essa quella cioè che effettivamente sul contingente annuale è versata nell'Esercito, mentre per l'elemento proveniente dal riassoldamento ed ogni anno sia quanto in Francia sia estero e costituisca una larga parte dell'effettivo portato in bilancio, il movimento riesce ad una sensibile miglioria da lungo tempo reclamata come quella che tende a porre in più vantaggiosa condizione la media della età della bassa forza proveniente dal riassoldamento, media che colla legge del 1855 era troppo avanzata.

È ormai il Parlamento posto formarsi un giusto concetto dell'importanza che nella costituzione della bassa forza dell'Esercito Francese ha l'elemento ora detto, mi basti il citare due delle cifre di cui è ricca la Relazione

poi unzi accennata?

Null'effetto sotto le armi del
l'Esercito Francese al 1^o Giugno del
1865 sono 385.000 uomini di bassa
forza 116.000 aveano già conquistato
una prima fiera di 7 anni, ala-
no sotto le armi.

Le istituzioni Prussiane
presentano i vero un contrapposto al
sistema Francese e la durata di
3 anni nel servizio permanente sola
stabilità è riconosciuta costantemente
dai giudicjani della riduzione della
permanenza sotto le armi.

Ma quando pure non si vollesse
tenere conto, ci sarebbe grave errore
avendo avuto, dell'istruzione tanto
largamente diffusa in quel Paese,
dello spirito delle tradizioni mil-
tari tanto vive in quel popolo come
di tanti altri dati di simile natura
che prestano un solido bastimento mo-
rale all'Esercito in esso reduttato, non
si potrebbe pur dimenticare che la
permanenza di 3 anni sotto le ar-
mi accenna soltanto ad un movimento
ascensivo nella durata del servizio sotto
le armi che risale soltanto a pochi
anni addietro ed a cui viene in
ajuto potentissimo il sistema ferito-
riale di quell'ordinamento militare.

Un sistema siffatto creando in
vero molto agio per le istruzione
rendendo facile e poco dispendioso il
richiamo degli uomini in congedo
all'epoca delle grandi istruzioni

d'istruzione, permette di ottenere lo stesso effetto utile con minor di spendere di forza che altrove e' niente potrebbe perseverare che di tale sistema almeno per molti anni avvenire ancora si possa introdurre l'applicazione tra noi che nella justine operantesi nei ranghi del Esercito abbiano trovato uno dei mezzi e forse il più efficace per ottenerne quella della Nazionale.

Ho voluto espressamente avviare l'esempio di questi due sistemi, che potrebbero darci di una scuola questa, onde potre, bene in evidenza che se fra le manuva sotto le armi forse troppo produrrà la dell'uno, prima della riforma ora in corso, e la minima portata dell'altro prima della riforma del 1860, vi ha un movimento discensivo in quello ed ascensivo in questo che tende ad avvicinarli. Vedrà l'ultima espressione appartenente al movimento di diminuzione della punta avanza sotto le armi, non si è punto decisi però al disotto del livello nostro che arzi si è rimasti al di cui che al disopra come mi occorre di meglio spiegare nel corso di questa Relazione.

Ora chiediamo i francesi, quale, spogliando ogni vano e superfluo cumulo proposto nazionale, le ultime condizioni che concorrono alla

buona costituzione della Forza sono per avvertire tante elevate da noi perdute provandoci di fronte ad due sistemi di una scuola opposta che si vanno però raccinando, possiamo accostarci di preferenza a quello che tecnicamente parlando meglio si raccomanda?

Io lo dico intimamente avvertito e tanto più che prima di edere le discussioni e l'avviso della Cava, misiva das me rinnita onde mi stornasse de' suoi consigli nella grave questione del nostro riordinamento militare, il coratto di qualche riduzione nella forza sotto le armi era stato das me accarezzato, repulsivo affatto intempestivo il proverberimento che riduisse notevolmente la durata della permanenza sotto le armi quale è stabilita dall'attuale nostra legge di Recrutamento, non escludendo però che vi si possa venire più tardi, quando cioè le istituzioni abbiano gettate più larghe radici nel Paese e lo spirito militare sia egualmente vivo e diffuso in tutte le Province di Italia.

Mi affretto però ad aggiungere ed è opposto a non introdurre nel bilancio di una apparente costituzionalità, come per effetto dell'art. 2º della Legge che Dio l'onore di presentare al Parlamento verrà ad ottenersi difatto una dimissione

Gachet

L

zione di qualche mese nella permanenza sotto lo anni da ciò che è attualmente vantaggio economico da permettere di bilanciare annualmente la spesa per l'istruzione della 2^a categoria senza aumentare la somma per stabilità.

E la riduzione è basata sulla considerazione che la stagione di Primavera essendo vicina sinora l'epoca più conveniente per la chiamata delle nuove leve, come è tenuta la più opportuna per l'inizio in congedo illimitato quella che succede alle grandi manovre autunnali, la permanenza sotto le armi viene avuto in di fatto per l'applicazione dello Art. 2^o della legge proposta a quattro anni al mezzo o poco più; col correttivo però, nel mio concetto della più grande importanza, che ogni classe verrà ad approfittare di 5 istruzioni annue complete poiché il vero periodo utile della istruzione annuale debba considerarsi quello che corre dal principio di Primavera alla metà di autunno.

Vi hanno però alcuni casi in cui tale durata della permanenza sotto le armi non è reputata sufficiente ovvero raro e eccezionale.

Le difficoltà infatti che si incontrano a formare dei buoni

cavallieri, soprattutto in un paese come
il nostro in cui la pratica del cavalcare
entra per così poco nelle abitudini
della maggior parte della popolazione.
Ma, consigliano di aumentare di
alquanto tale procurio per la
Galleria rispetto alle altre armi.

Il vantaggio tecnico che così
si ottiene dovrebbe aggiungersi un'altra
considerazione non meno importante
che lo raccomanda e si è che la
forza della Cavalleria suppone di
pace dovendo essere poco presto equa-
le a quella del piede di guerra, lo
adottare per tale Arma la ferma
stessa che per le altre produce la
conseguenza che si ha poi in conseguenza
illimitato nei cederza di forza
di cui, mobilizzando l'Esercito, non
si può trarre un partito corrispondente
a quanto è costata in fatto
e spese per formarla, anche ten-
endo conto dell'impegno che si può
fare di parte di essa in sostegno
di altre armi come ad esempio
del Treno.

Se una divisa maggiore
di permanenza sotto le armi e' un
dato necessario per l'armata la
cavalleria a diminuire quella del
treno del Treno e del Corpo di
Amministrazione e' reputato, per
ragioni diverse, conveniente vale
la dire e per le maggiori facilità
che presenta l'istruzione degli
uomini assegnati a tali Corpi,

e per il grande sviluppo che si deve dare ad essi in tempo di guerra, pro-
porzionatamente al piede di pace,
onde non che avere l'aberranza
di pensare in congedo illimitato
si è sempre nella necessità di re-
venire ai mezzi di redimento
straordinari come quello già ac-
cennato del transito nel tempo del
Censo di alcuna delle più vecchie
classe di Cavalleria e dell'assegno
annuo di un certo numero di in-
dividui di 2^a Cat. a quello di anni
uffrizzione onde all'arriverza
portarlo all'effetto necessario per
il piede di guerra.

Nel favorire però all'inciso
veniente che per la diversa durata
di permanenza sotto le armi si
avrebbe nella disegualanza con
ui il tributo della sua gravità
ubbe sugli individui della stessa
diciembre, pare egual consiglio
richiamare in applicazione il
principio già altre volte vigente
che due anni di servizio sia con-
cedo illimitato vengano ragguar-
gliati ad uno inservizio sotto
le armi, dall'applicazione del
qual principio alle varie forme
proposte nel disegno di legge
che è sottoposto dal D. ministro
il servizio pur tutti corrisponderebbe
ad 8 anni di permanenza sotto
le armi.

E spesse le ragioni principali

per cui c'è una opinione che non si debba alterare la durata di permanenza sotto le armi ora stabilita, eccezione fatta delle provviste nuove, entro di cui ho reso ragione, passo a discorrere della riformazione del servizio.

Se l'esperienza delle passate guerre ha dimostrato che per ora almeno la permanenza sotto le armi non è eccedente il bisogno, ha messo in chiaro pur ammesso che l'arruolazione dal servizio dentro i cui limiti il soldato può essere utilizzato sui corpi dell'Esercito attivo, è da esclusiva:

È noto infatti come per il disposto della legge attuale di Reddimento gli individui i quali hanno compiuto il trentanovesimo anno sotto le armi e sono inviati in congedo illimitato possono essere chiamati per 6 anni avvenire al far parte dei corpi combattenti in caso di mobilitazione, il qual tempo sarebbe ancora più lungo ora, che la permanenza sotto le armi verrà ridotta di fatto come ho detto a 4 anni e mezzo o poco più.

Ed invero supposto un periodo di pace di parecchi anni, per effetto della legge attuale, all'atto di mobilitare l'Esercito, si vorrebbe ad avere nei corpi combattenti degli individui la cui età toccherebbe

May

sino al 32° anno, ammoglicate per
grinta in gran parte e disabilitate
per delle spudicie del servizio per
aluni di essi da 6 anni e più.

Ora l'esperienza dell'ab-
binata guerra ha dimostrato che
tra le cause generali ora ac-
cennate sia per altre speciali al
nostro paese il quale partecipa
per tante parti alle congiure
generali dei Paesi meridionali,
nei quali tutte le età sono preoccupate,
tali elementi sono non da utili,
dannosi.

Trovò nel 1859 per quanto
non si avestro che 10 classi e
l'Esercito fosse tutto composto di
elementi del Nord si riconobbe
la convenienza di inviare ai
Depositî la maggior parte de
gli uomini delle due classi più
avanzate e nell'ultima campa-
gna del 1866 in cui pur le mancate
degli anni della precedettono non
si ebbero alcuna classe la cui
interruzione dal servizio eccedesse
i tre anni, pure una parte degli
individui delle classi più vecchie
non fu neppure chiamata, perdè
si reputò ingiustificato, e la parte
chiamata fu trattenuta in mag-
giore parte ai Depositî sia come
proposta nella Riforma sia per
dare impiegata nei 5^o battaglio
ni stati formati per la tubella
dell'ordine interno, pur il qual

servizio presentava tuttora sufficiente
attitudine.

Ma se dalle osservazioni de-
finito dall'esperienza nostra si
patti di osservare ciò che sopra-
dice altrove, vede trarre argo-
mento non di servili imitazioni
ma di razionali innovazioni, si tro-
va che in nessun paese in cui le
istituzioni militari sono basate
sugli stessi principi generali che
raggiungono le nostre, la permanenza
dei soldati di leva nell'Esercito
di campagna è portata al limi-
te a cui è portata nella legge
nostra.

Difatti in Prussia
la permanenza nell'Esercito di
campagna è stabilita in massima
che non oltrepassi il settimo anno.

In Francia ove si arrestava
sin ora al settimo anno fu pro-
posta e' vero nel nuovo progetto di
legge, ma fu arrestata sul nascere.

In Austria ove il servizio
nell'Esercito di campagna era
parso di 8 anni nel nuovo or-
dinamento e' ridotto a 6 anni sol-
tanto.

Si vede adunque come nei tre
Eserciti i quali nelle loro istitu-
zioni più del nostro si avvicinano
non si hanno nell'Esercito mobili-
zato in uomini di leva oltre il
nostro anno di servizio e con un'in-
terruzione massima di 4 anni.

come è in Francia ed in Prussia e
minore forse in Austria pur quando
dalla Legge non sia ben definito.

Degli quanto ho discorso fin
qui vengo ad inservire che il li-
mito dei 8 anni di servizio nello
Esercito attivo, che implica natu-
ralmente una interruzione del
servizio di 3 anni e mezzo, sia
la soluzione che meglio ci è riuscita.
mandata e dei dati appurati
nostri. Dall'argomento altrui, dover-
do qui ripetere che considerato
nel suo complesso il problema del
nostro ordinamento militare, ogne-
qual volta si presenta una soluzio-
ne di minimo e massimo il mio
convincimento prosegue sempre
per il termine che dà la maggiore
solidità all'Esercito.

Ma se il mantenere il solda-
to nostro nei guadagni dell'Esercito
attivo oltre l'8^{vo} anno ci è con-
sigliato sia dalla appuranza no-
stra che dagli esempi altui non
nuovi pur ciò che anche per
qualche anno oltre l'8^{vo} non possa
l'Esercito usufruire il vantaggio
della data istituzione, se si en-
tra qui naturalmente nel secondo
quanto intorno alla forza dello
Esercito che ebbe a formulare
più indietro in questi termini:
come la forza debba essere ripartita.

In tutti gli eserciti sotto forme
e nomi diversi la forza si formano

o organizzante o all'atto pratico
in tre elementi distinti cioè:

- 1º L'Esercito attivo, di campagna
o di guerzone da dirsi voglia,
il quale comprende oltre l'elemento
mobilizzato e combattente tutti i
suoi accessori necessari quali sono i
depositi, i corpi non mobilizzati
e in parte soltanto, le truppe di
sicurezza pubblica ec.
- 2º Le 2^a lat. 1^a Riserve, truppe
di deposito o simili destinate ad
alimentare l'Esercito in campa-
gna e tenere sempre a numero
i corpi.
- 3º Le 2^a Riserve, guardie Na-
zionali Mobili, fabbri e altri
destinato sia alla tutela della
sicurezza pubblica nell'interno
del paese, sia alla guardia delle
piazze forti delle coste eg. quando
l'Esercito di campagna è mobiliz-
zato.

Se un insegnamento general-
mente accettato deriva dalla cam-
pagna del 1866 si è appunto questo
Nella grande utilità pur non dice-
necessaria di avere bene organica-
mente determinate e prefigurate i
tre elementi ora detti essendo che sol-
tanto a tali condizioni si possa spe-
rare con fondamento.

- 1º Di avere un Esercito pronto,
moltè mobilizzato e bastantemen-
te completato di tutti quei corpi
ausiliari i quali non potrebbero

Nosu

far difetto senza scempare nello
Esercito mobilizzato l'elasticità,
l'iniziativa, e in altri termini
le forze efficaci;

2º Di poter rinforzare le forze
ritardo ed ammira del bisogno
i corpi dell'Esercito mobilizzato
i quali dalle prime fatiche e
dal pericoli scontati della campagna
sono sempre molto volenteri
indeboliti; e la condizione di ca-
lerità in questa bisogna si è
ora fatta tanto più necessaria
che per la brevità relativa delle
guerre e per le aviolenze che
offre ai movimenti militari la
Riconversione al vapore, il ritardo
dell'avvio dei rinforzi può o non
essere inutili o lasciare all'avversario
una superiorità numerica
che per quanto non sia la sola,
conta però fra le principali pre-
suzioni di riuscita;

3º Di poter portare immediatamente tutto l'Esercito at-
tivo sul teatro delle operazioni
le forze che considerazioni d'ordine
interno sorgano a paralizzarne
una parte.

Le innovazioni introdotte
in Francia in Austria e negli
altri paesi in cui o si studio
o già s'intraprese il riordinamento
dell'Esercito hanno tal
volta indistintamente questo ob-
iettivo che tendono a stabilire

bare il riparto della forza dell'Esercito nei tre elementi di cui accennati, e' ora naturale che la Prussia si tenesse infuori di ogni manovra in proposito come quella che ne diede il corretto alle Tre Potenze.

E' ammirevole il nostro attuale ordinamento e' facile vedere come i tre elementi di cui si discorre siano ben determinati; di fatti abbiamo:

1º Il Esercito attivo la cui forza e' costituita da 11 classi di 1^a categoria e dalla non moltissima ordinanza che e' tuttora portata dalla legge attuale di reclutamento;

2º Una riserva destinata ad alzare in tempo di guerra l'Esercito mobilizzato la cui forza e' composta di 5 classi di 2^a categoria;

3º La Guardia Nazionale Mobile composta di elementi tratti dalla Guardia Nazionale permanente, coll'istruzione di tenere in tempo di guerra la Guardia pubblica all'interno e le province.

Sol che in parte per causa degli avvenimenti corsi dal 1860 al 1866 ed in parte ancora maggiore per i disfatti inerenti alla costituzione di alcuno degli elementi ora detti se essi esistono e' facile di dubitare che esistano in quelle buone condizioni tecniche dalle quali si possa sperare l'effetto utile loro assegnato nella economia generale del nostro ordinamento militare.

Gli avvenimenti che nella > ultima
guerra si notarono nel nostro ordinan-
ziale militare, sotto il rapporto di cui
discorrano, non si trovano più nel
l'organico dell'Esercito attivo, il quale
sull'attibile di qualche pauroso miglio-
ramento del meccanismo che lo fa fun-
zionare, fca ciò non ostante abbastan-
za buona prova può meritare di essere
conservato e ben inteso in quella misura
(questione da trattarsi di poco tempo)
che è proporzionale alla quantità di
forza di cui dovrà parlare fra breve.

Tig. iu che lascio a desiderare il
nostro ordinamento militare si è per
quanto riflette la costituzione sia
delle Riserve alimentatrici dell'Eser-
cito mobilitato, sia di quelle desti-
nate alla tutela dell'ordinamento interno
come a render pronta e sicura di
pericoli la mobilitazione dell'intero
Esercito attivo.

Giava può il notare che gli
inconvenienti lamentati nelle Riser-
ve alimentatrici dell'Esercito meno da
di un terzo organico sono dovuti a
circostanze speciali che ne impedisce-
no il completo funzionamento, ed
invero essi si ridussero alla mancan-
za di sufficiente istruzione nelle
fusilli del 2^o battagl. destinata al servizio
a numero l'Esercito mobilitato,
mentre secondo il disposto dalla Legge
di reclutamento debbono avere una
istruzione se non completa almeno
tale da agguantare all'occorrenza

il completamento e' andato più pronto
l'arrivo dei rinforzi necessari al Gov.
più mobilitizzati.

Ho fatto queste osservazioni
potrebbe essere un intuicione di
farne carico ai benemeriti Ufficiali
quali che mi piede dettero nel Puglie
il portafoglio della Guerra Messina.
dodici fasci sia imputabile alle
influenze che essi ebbero a subire con
conseguenza naturale della creazione
di un grande Regno nuovo quale
il nostro.

Infatti è a tutti noto come la
2^a Cat^a sia a quella del 1841 in-
dubbiamente non solo di aver ottenuto l'istruzione
prescritta, ma fatto al pari di quelle
di 1^a Cat^a durante sotto le armi
ed inquadrate nei ranghi dell'Esercito
attivo, onde supplire alle lacune che
nelle vecchie classi di 1^a Cat^a presentava
vario molte delle Province del Re-
gno; che se da quella della Calabria
1842 in poi le 2^a Cat^a non furono
più durante all'istruzione an-
nuale gli è perché la questione eco-
nomica aveva cominciato a diventare
tan grave pur non cessando di essere
insufficiente le spese dell'Esercito in via
di formazione, per cui non si sareb-
be potuto far fronte a quella di tale
istruzione senza distruggere le somme
ocorrenti da altre destinazioni re-
putate egualmente, o forse più
necessarie.

Sotto questo rapporto ad un que-

Primo

nulla vi era ad aggiungere nello studio
delle istituzioni il saldo che devono
d'alquanto la durata della istituzione,
che fissata di 60 giorni nella legge
attuale non è sufficiente soprattutto
allo scopo di rendere ad un Paese ob-
bligatorio lo stanziamento in bilancio
del fondo occorrente suona d'ogni luogo
ad aumentare di spesa, il che si rag-
giunge compiendone il nuovo credito
richiesto colla economia che si ottiene
reducendo la permanenza dell'affitto
sotto le armi delle flotte di 1° battaglia
a 4 anni e $\frac{1}{2}$ come già si è detto.

Ove si mostri radicalmente
varcato il nostro ordinamento mili-
tare si è nelle risorse destinate
alla tutela dell'ordine interno ed
estremalmente alla guida delle
piazze forte ed accorciando delle
lotti.

La guardia Nazionale ob-
bile come è ora costituita sia per
quadri sia per elemento di basta
forza non presenta sufficiente qua-
ntità di un servizio utile per effe-
re.

Infatti, tolte alcune onorevoli
eccezioni, il servizio prestato dai Battaglioni
mobilizzati durante l'ultima guerra
fu poco utile e restò anzi più de-
una volta causa di gravi inconvenien-
ti. Ed è a notarsi che i battaglioni
mobilizzati furono solo impiegati alla
tutela dell'ordine pubblico nel pro-
prio territorio; che sarebbe avvenuto

se l'Esercito portato dalle vicende
della Campagna lungi dalla sua ba-
se di operazione mi avesse dovuto
provvedere con tali elementi alla qua-
dra e forse alla difesa delle nostre
Piazze Forti?

Gli inconvenienti di tale insita-
zione conseguenza necessaria dei
suoi uffizi organici si appalesarono
talmente gravi sin dal primo mo-
mento in cui si chiamò a funzio-
nare, che l'Unione della Guerra
posta nel bivio, o di lasciare lezio-
nare gli interalli interni o di detti-
nare ben assicurarsi parte da' propri
attivi distogliendoli dall'Esercito mo-
bilizzato, ricorre all'espeditore di
procedere alla formazione di un
nuovo battaglione per opui Reggimento
di Fanteria o di Bersaglieri non
senza qualche inconveniente ad au-
mo da' Quadri dei propri attivi e
con un risultato utile certamente
ma proporzionato poco sempre alla
qualità che possono avere dei propri
costituiti all'improvviso senza al-
cun apposito preparativo e mentre
le uie della Minutiariazzone del-
la Guerra sono assorbite da tante
probabilmente tutti di vitale intoller-

Mi convinti adunque della ne-
cessità di costituire speciali elementi a)
fine di adempiere agli uffizi ue-
nivano sin qui, nell'economia
del nostro ordinamento militare,
progettata la Guardia 16^o Mod. 18

er la sua convinzione come già nei
precedenti di due, veniva favorita
dagli stessi strumenti d'applicazione
in tutti gli ordinamenti militari
nuovamente progettati o adottati si
trova o l'introduzione o l'applica-
zione di siffatto elemento che sotto
il nome di Guardia Nazionale
Mobile in Francia, di 2.^a Riserva
in Austria, di Landwehr in tutti
gli Stati Germanici pure ormai
destinato a fare organicamente
parte integrale di ogni ordinamen-
to militare.

D'altra parte l'introduzione
da noi siffatta istituzione non recava
ma seco neanche l'inconveniente
di dover alterare la forma di ser-
vizio ora stabilita, ciò che si dovette
fare altrove, essendo che ammessa
la convenienza di ridurre ad 8
anni il servizio nei Corpi dell'Eser-
cito attivo si presentava naturale il
scatto di utilizzare gli altri 3 an-
ni della forma attuale per la
costituzione dei Corpi di Reserva,
e come dai calcoli fatti l'effettivo
delle tre classi non sarebbe bastato
al bisogno, mi parve conveniente
stabilire che a completare tali corpi
dovessero concorrere le ultime 2 classi
di 2.^a categoria, le quali, essendo con-
so troppo spazio di tempo dall'ipotesi
della istituzione ricevuta nel 1^o anno
di servizio, sono già fatte meno at-
te ad essere versate nei Corpi mo-

bilizzate per l'admnistrazione. Da qua
li le prime 3 sono sufficienti come
mi occorrono di dimostrare in appre-
sunto.

Esumata così la questione car-
pattale della forza nel due problemi
mi pugnanziali in cui si sconde,
della Qualità e del Riparto
generale, mi resta ora a conside-
rare sotto il rapporto del numero.

Prima di formulare le proposte
sul quantitativo di forza che reputo
più conveniente per il nostro Ester-
no tenendo conto dei ragioni,
menti fatti sin qui e delle contri-
zioni sia politiche sia geografiche
del nostro paese e soprattutto da-
minare gli effetti della nostra attua-
le legge di reclutamento applicata
alla cifra della popolazione del
Regno.

È un fatto conosciuto che la
cifra degli insorti annualmente
nelle liste di Leva uguaglia o supera
di poco l'1% della popolazio-
ne: si può quindi ritenere che si
trovino annualmente 250,000 ca.
ca insorti colpiti dalla Leva, in
elli compresi i capi-lista governati
dalle leve antecedenti.

L'esperienza delle leve fatte
in Italia dalla costituzione del
nuovo Regno in poi insegnas che
sul numero degli insorti dedotti
gli individui che per cause diverse
sono esclusi, al termine di legge,

Newell

L

dal servizio militare, rimane il 40% di individui assentati per il servizio militare; il qual coefficiente applicato alle cifre di 250 mila inseriti della più anzio, dà la forza del contingente minimo requisibile per il servizio in 100 mila uomini al massimo.

Mas qui cade in accorgio una circostanza importante:

È un fatto riconosciuto che le riforme di individui già sotto le armi si fanno da noi fin quest'ultima tempo ad una cifra talmente forte da preoccupandone seriamente sia sotto il rapporto umanitario ed economico, sia per l'ostaggio grave diminuzione che veniva a colpire le classi sociali di rendimento, contro delle cause che davano origine a tale inconveniente.

Facendo pure larga pietà alle considerazioni di fatto dettate dalla repressione del brigantaggio, dai molti altri movimenti da cui fu soggetto l'Estat in questo primo periodo del nuovo regno, alla notevole differenza di diritti fra la settentrionale e la meridionale parte del Regno ed altre cause contrarie non tardai più a riconoscere che l'eccessivo numero di riforme era però dovuto a che le condizioni fisiche richieste per l'incorporamento non erano sufficienti, e valga come dimostra che mentre in Francia il

riportato degli eserciti dal servizio per
ragioni politiche salì per la leva del
1864 al 28, 16 p^o da noi fatto rap-
porto per la leva del 1866 non fu
che del 14, 82 p^o, il qual rapporto
di $\frac{1}{2}$ nelle Riforme anteriori all'es-
ercito, in quelle accordate durante il
servizio si intende non solo, ma riven-
tendosi si deva ancora un notevole
svantaggio.

In conseguenza di tale con-
dizionamento disposti onde fosse renduto
l'Elenco delle informazioni escludute
dal servizio che va ammesso al
Regolamento di leva ora vigente, in
modo cioè da fare più larga parte
alle esenzioni per quei difetti fisici
i quali eredero uno contingente mag-
giore alle riforme degli corrispondenti
annusati.

Non si potrebbe quindi far stabilito
quale sarà l'effetto di questo provvedi-
mento sulla forza degli uomini
annualmente ragguaribili per il servizio,
ma riflettendo che il rapporto fra
gli esentati ed i ragguaribili nel Regno
Sardo, in cui esistono alcune ragioni
speciali di esclusione può dirsi più
sicuro che del 23 al 34 p^o c'è la media
degli esentati (poter) circa sufficien-
temente buona, parrebbe che con
tutte le calcoli approssimativi sulla
forza si potrebbe ammettere ipotetico
camente quello di 35 p^o; il qual
rapporto applicato ai 250 mila in-
seruti, poi arrotondati darebbe

la cifra di 88,000 individui circa
annualmente a disposizione dell'Eser-
cito; e forte opportuno l'aggiungere
che ove tale rapporto rimanesse mino-
re ne risulterebbe gli effetti sollecito
la 2^{ma} categoria il che non altererebbe
di molto la forza sostanziale dell'Eser-
cito che è costituita dalla 1^a categoria.

Supponendo quindi che il
rapporto di tali uomini in 1^a e 2^a
categoria venisse fatto col criterio
sia ora seguito di prendere av-
mualmente un contingente di
1^a categoria quale al 2 p 1000 ab:
tanti si avrebbero in ogni anno
50,000 uomini di 1^a categoria e
38,000 circa di 2^a.

Moltiplicando tali due cifre
per il numero di anni di servizio sta-
biliti dalla legge attuale per ciascu-
na delle due categorie si avrebbe
una cifra nominale di
550,000 uomini di 1^a categoria e
190,000 di 2^a ed in totale di
740,000 uomini ridotti al redi-
ramento normale ossia 3 p% della
popolazione. Il qual rapporto non si
potrebbe dire esagerato ove si confron-
te con quello delle altre Potenze
militari che è:

Per la Prussia del 4 p%;
per la Francia (il nuovo progetto) del 4 p%;
e per l'Austria del 3 p% circa
indipendentemente però dalla loro
in massa che colla nuova legge di
redimento è organizzata sia

bilmente intatto l'Impero e costituire
se parte integrale dell'Esercito.

Applichando alle cifre nominative
della forza nostra, della popolazione
e soprattutto delle perdite ordinarie
che ci hanno sia anteriormente al
fattato che durante il servizio, si
ottiene che le 11 battaglie di 1.^a categoria
completate da una cifra al calco
di 25 mil uomini, come rappre-
sentante gli elementi di battaglia for-
ze non soggetti alle condizioni
guerigliose per causa di ferore.
Invece che di ferma, rispetto a
quelle a metà anno circa cifra
di 390,000 uomini e le 5 di seconda
da una cifra di 170,000 uomini;
in complesso di 560 di battaglia forza
oltre circa $2\frac{1}{4}$ ppz della cifra di
la popolazione.

Tale sarebbe l'impressione nu-
merica degli effetti della Legge
attuale di reclutamento appili-
cata all'intero Regno, ed io non
penso che ad alcuno potrebbe venire
l'impressione di dire che di più al
nostro Paese, dacché, esso come
egli è di littoriale, non bisogna di-
menticare che deve pur vedere
colla colorazione marittima al
reclutamento della nostra Marina
riservata per ragioni economiche
geografiche est di tradizione ad
assumere un largo sviluppo.

Considerando poi come le cir-
pre sopra esposte coll'attuale

Lan 1^o

l'ipotesi concessiva alla costituzione
dell'Esercito è nota come quella delle
11 classi di 1^o lat. formando l'Esercito
di campagna con tutti i suoi accessori
dimodoché tutto compreso sarebbe salito
ad un effettivo di poco meno 400 mila
uomini e quella delle 5 classi di 2^o
la Riforma destinata all'eliminazione
della Esercito di Campagna
in tempo di guerra ed fatto sicuro
di un reclutamento di 170.000 uomini.

In quanto alla Guardia Nazionale
Mobile forza degli elementi della no-
stra forza di guerra ora come è no-
ta indipendentemente appunto dal recluta-
mento ed in una cifra nominale
di 135 mila uomini circa entrava
soltanto la forza parata dell'Esercito
attivo all'atto di essere mobilitato.

Quale sarà il funzionamento
delle stesse ormai nel nuovo organico
dell'Esercito quale ho l'onore di
presentarlo al Parlamento?

Delle 11 classi di 1^o categoria
le 8 prime corrispondono alle 10 di
Cavalleria e le 13 dei Corpi del Treno
e di Amministrazione, a formare
l'Esercito di Campagna e le 3
ultime i Corpi Presidiali; delle 5
classi di 2^o le 3 prime sommuni-
geranno gli elementi per adunare
etendere al numero l'Esercito di
Campagna; le 2 ultime comprendono
i Corpi Presidiali.

Graduando sui numeri indicati
il rapporto ora detto si vedrebbe ad

avere le cifre seguenti:

Esercito di Guerra composto
di 8 batti di 1^a Cat; 10 di Cavalleria
e 13 dei Corpi del Trono e di Nunziat-
tazione, completato cogli elementi
costanti per anzi menzionate.

Momini	"	"	325.000
Lorji Prudicari compatti	"	"	"
di 3 batti di 1 ^a e due di	"	"	"
2 ^a categoria	"	"	140.000
3 batti di 2 ^a lat. per ali-	"	"	"
mentare l'Esercito attivo.	"	"	105.000
Totale			570.000

Tale sarebbe l'espressione numerica del nuovo organo che ho l'onore
di presentare al Parlamento, come
normale per il Paese; ma sorge qui
la questione economica, intrinsecamente
connessa a quella della forza ovvero
un debito ora di chiarire l'attivazione
del Parlamento.

Fra la cifra di 325.000 uomini
che rappresenterebbe l'Esercito attivo
sul piede di guerra e quella mantenuta
sotto le armi quantante
quindi sul bilancio annuale corre
un rapporto necessario la cui ragione
è spiegata dalla durata di permanenza
sotto le armi stabilita dalla
Legge Stata.

Stabilendo i calcoli opportuni
viene a risultare che nato il piede
di guerra speso dalla cifra ora
detta e data la permanenza sotto le
armi fissata nel disegno di Legge,

la forza annualmente bilanciata sarebbe di 210,000 uomini non compresi gli uffiziali, con questi di 220,000 uomini di circa 230,000 colla cifra bilanciata di uomini di 2^o cat. chiamati per 3 mesi all'istruzione.

Ora andò con tutte le possibili economie introdotti nel bilancio, come già si è fatto, e prendendo puro a cuore i bilanci militari i più corri-
sichi si viene a riconoscere che per ogni soldato bilanciato l'aliquota della spesa totale non potrebbe discendere al di sotto di lire 760 a 770 per testa e quindi ammettendo come base economica del bilancio la somma massima di 150 milioni non si potrebbe arrivare a tenere sotto 2 anni che qualche cosa meno di 200,000 uomini di forza cittadine tale somma.

Di fronte a tale condizione di cose dovettero cercare il modo di surmontare la difficoltà senza pregiudicare di troppo l'avvenire ed altro mezzo non rimasti possibile che quello di ridurre in via transitoria l'annuo contingente a poco più dell'uno e mezzo per mille abitanti ossia a 40 mila uomini invece di 50 mila.

Ma siccome per effetto di tale provvidenziale troppo grave scatto risultata la deficienza nella forza dell'Esercito attivo durante tutto il periodo di tempo in cui il provve-

dimento transitorio sarebbe stato applicato, ho creduto opportuno di aggiungere nella legge una disposizione transitoria volta a menzionare in parte tale inconveniente.

Tale disposizione consiste nell'aumentare di un anno la forza nell'Esercito attivo di quelle classi di 1^o lat.^e il cui contingente sia al disotto del 2^o abitante onde compiere in parte con una ditta di più la forza mancante per la diminuzione del contingente delle classi stesse e non sarebbe altrettanto con ciò sensibilmente la forza dei corpi Presidarii, che riavrebbero nel maggior contingente delle classi di 2^o lat. un compenso.

L'esposizione numerica di questo rimanimento transitorio sarebbe l'oggetto di un'attenta analisi dell'Esercito attivo composta dalla cifra già detta degli elementi costitutivi, cioè 287.000

corpi Presidarii conquistati	"	115.000
di 2. classi di 1 ^o e 2 di 2 ^o lat.	"	115.000
3. classi di 2 ^o lat. per l'ammirazione dell'Esercito	"	"
attivo numeri	"	135.000

Totale 537.000

Schede

Ripetendo poi le stesse considerazioni fatte più avanti per determinare il prezzo di pace dato il prezzo di guerra e la permanenza sotto le mura, si avrebbe un effettivo bilanciato di non^o: 171,600, cogli Ufficiali 183,000, colla forza di 2^{da} batt. 195,000, circa, ossia la cifra che è conciliabile colla base economica stata adottata.

Ma come avviene in tutte le epoche di transizione in cui la realtà differenzia sempre dalle presunzioni stabilite sulle cifre organiche, riconobbi la necessità di rendere con ciò quale sarebbe stata la forza dell'Esercito disponibile nella Primavera di ogni anno durante il periodo di tempo in cui si sarebbe compiuta la rotazione delle truppe calcolate nella forza adottata transitoria, punto come ho detto più avanti.

Risultato degli studi fatti in proposito fu questo che supponendo:

Di incorporare prima dello scadere dell'anno la forza del 1846 che già doveva venire sotto le armi nell'estate dell'anno scorso;

Di eseguire la leva annuale dal 1868 sindacato in poi a termini della legge presentata colla presente Relazione al Parlamento, e nella forza proposta come transitoria;

Di applicare alle classi che già furono partite dell'Esercito e alle

l'anno successivo al 1^o gennaio 1868 la
disposizione transitoria formulata
nell'Art. 27 della presente legge;

La Forza disponibile nel mese
di Aprile di ogni anno sarebbe si-
no al 1878, dalla quale epoca in av-
anti rimarrebbe stabilita, quale
appare dalla Tavola qui appunto.

Anni	Corpi attivi	2 ^a Categorie	Piedi	Vorale
68	298, 000	105, 000	91, 000	494, 000
69	300, 000	118, 000	101, 000	519, 000
70	306, 000	132, 000	96, 000	534, 000
71	302, 000	132, 000	108, 000	542, 000
72	305, 000	132, 000	127, 000	564, 000
73	299, 000	135, 000	125, 000	559, 000
74	287, 000	135, 000	141, 000	563, 000
75	280, 000	135, 000	142, 000	557, 000
76	280, 000	135, 000	130, 000	545, 000
77	280, 000	135, 000	122, 000	537, 000
78	280, 000	135, 000	115, 000	530, 000

(*) La differenza di 7m. uomini che si nota fra questa cifra e quella di 287m. poiché l'abilità dipende da che la prima è presa al principio d'Aprile e la seconda a metà anno quando cioè ad una classe che è nel g. anno nè è arrivata
un'addezione di trovare nel 1^o di servizio.

Il Parlamento può ac-
quistare dalla presente dimostrazione
il convincimento della necessità che
la forza del 1866 venga incorporata
junta alla Scuderie di questo anno
e che le disposizioni transitorie for-
mulate nel Titolo V. della presente
legge sieno approvate senza di che
venga l'inconveniente di protarre
indeterminatamente l'epoca in cui la

legge di leva entrorebbe nel suo juo.
funramento normale, in cui verso
le nuove classi devono entrare al
servizio nell'anno in cui gli inde-
ndui ad essa ascesse compiranno il
21^{mo} anno di età, si incorrerebbe nel
danno gravissimo che la forza
dell'Esercito attivo, che è l'istruzione,
non sarebbe per parecchi anni
avvenire quale, in modo lacerante
e soltanto in maggio alle condizioni
finanziarie dell'alto, e reputata
la minima possibile che sia conces-
sita dalle nostre condizioni politiche
e militari.

Coll'esposizione fatta sin qui
dei concetti generali che, aiutando
mi l'idea della commissione
appositamente istituita, mi que-
rirono nel risolvere la questione ca-
pitale di ogni ordinamento mili-
tare ossia quella della forza, vede
di aver dato implicitamente le
ragioni delle parziali disposizioni
formulate nei punti 6 articoli del
la legge proposta al Parlamento
e sostanzialmente quelle dei
procedimenti transitorii contenuti
nel Titolo V. della Legge stessa.

La discussione a cui dovrà
luogo nel seno del Parlamento
la Legge proposta alle sue de-
liberazioni, mi darà probabil-
mente occasione di sommisi-
stare alla Rappresentanza
Nazionale qui maggiori

schiamimenti che poteano essere nece-
sarii sull'avvenimento, i quali non
avrebbero potuto trovarne luogo in
questa Relazione senza darne ad

Ossa delle domande troppo estese.

Prendo però convenientemente prima di
chiudere questa prima parte delle
ragioni spiegative della legge sul
Supplizio brevemente le considerazioni
dalle quali fui indotto ad introdurla
in essa gli articoli 7^{mo} ed 8^o del
Titolo II i quali per quanto sieno di
piu' compresi nella questione della
forza sono pero' sieno ad un certo punto
piu' indipendenti dai corali generali
già esposti e non costituiscono parte
integrale delle proposte fatte al
Parlamento, ma soltanto un per-
fezionamento susseguitorio di esse.

Coll' Art. 7^{mo} verrebbe abrogata
la surrogazione ordinaria auto-
urzata dall' Art. 131 della Legge
di Redistruzione attualmente
in vigore.

E' nato al Parlamento come
a sommi della legge del 20 Marzo
1854 sieno autorizzate tre modi di
surrogazione, cioè la surrogazione
ordinaria, la surrogazione di pen-
timento e la surrogazione militare;
è noto altresì come quest'ultima
sia stata trasformata colla leg-
ge del 6 Luglio 1866 nell'affrav-
cazione militare con cui vengono
condotti la forma della surroga-
zione e la sostanza rimase però

60

sempre la stessa ossia la sostituzione di un individuo ad un altro nell'obbligo del servizio militare prescritto dalla Legge.

L'abrogazione della successione ordinaria costituendo una radicale innovazione nell'applicazione del diritto della sostituzione nel servizio militare, meritava quindi qualche speciale considerazione.

La questione della sostituzione di un individuo ad individuo nell'obbligo del servizio militare deve luogo a molte discussioni e forte non deve risulta nel campo del diritto assoluto che in senso affirmativo una soluzione di fatto. In tutte le leggi di reclutamento la Prussia sola fin qui ecettuata a cui si aggiunge ora la nuova Austria.

Il diritto di farle succedere nel servizio militare è basato sul principio che non essendo per tal fatto arrivato pregiudizio ad alcuno, si è Esterato rimanendone in massimo profitto, non vi era ragione di opporsi al vantaggio che derivava per ciò alla Società nel conservare nel suo seno quelli individui i quali per fortuna o per educazione sono destinati a prestare maggiori servizi nella vita civile anziché nella militare, per la quale il fatto stesso della successione radica abbastanza che non

Siamo inclinazione.

Ho accennato più avanti che già
da tempo la legge Prussiana di
redimento non era anche l'austriaca
faccendo occasione col non ammettere
la surrogazione nel servizio militare,
ma dove si esamineranno attenitamente
tali leggi e a quale dovere come nel
temperamento degli avvolgimenti
volontarii pur bilanci durata di tem-
po e nella facilità delle esenzioni;
al titolo di professione, sia l'una che
l'altra riconoscano poi nel fatto il
principio che nella applicazione di
l'obbligo personale del servizio militare
si debba fare una larga parte
a quelle esigenze sociali alle quali
correva come nell'Inghilterra addi-
si s'avvicina perfino il principio che
il ditt' obbligo del servizio militare

Ma se il principio della surro-
gazione discutibile, come io dicevo,
dal punto di vista del diritto auto-
nomo come diritto di fatto è ammis-
so nella legislazione militare, allo
pioggia però su due condizioni co-
nduttive e sono l'utile della società
e quello dell'Esercito; di guisarle
che l'opposizione fosse venuta a
dimostrare che l'una o l'altra di
le due condizioni non era adempita
e, anche il diritto di fatto veniva
naturalmente ad essere rimesso in
discussione e quanto meno per
quella parte di cui non soddisface-
ava alle condizioni solite.

E l'esperienza dimostrò appunto che fra i tre modi di surrogazione era ammesso dalla Legge quello della Surrogazione ordinaria non soddisfaceva alle condizioni di essere utile all'Esercito.

Mentre si pre tratta dalla nostra statistica militare di questi ultimi anni sembrano ademostrare la verità di quest'affermazione che è pure corrisposta dalla statistica di tutti gli altri Eserciti in cui la Surrogazione ordinaria è ammessa.

La media annua delle surrogazioni ordinarie degli ultimi 5 anni è di 1,100 individui. A tale cifra fanno contrapposta le seguenti che si hanno nello stesso periodo di tempo:

a)	Media annua delle surrogazioni annullate per frode o delazione;	89
b)	Media annua dei surrogati ordinari passati al Vero facciatore Franchi	173
c)	Media annua dei passati alla reclusione militare	194
	Totale	456

Riassumendo quindi, si osserva che della metà delle Surrogazioni ordinarie diedero luogo al procedimento penale o disciplinare seguito da condanna.

Mantendo dunque la suvra-
guizione ordinaria, come appare in
modo fatto grave dalle cifre prece-
denti, ad una delle condizioni per
le quali ne venne introdotto il diritto
nella nostra legislazione militare
mi pareva cosa conveniente proporre
l'abrogazione, tanto più considerando
che la salva guardia degli interessi
sociali sta alla legge dell'affranca-
zione militare che pur al momento
risponde a tutte le esigenze; se più
tardi le domande di liberazione ve-
nissero ad oltrepassare il numero che
può essere soddisfatto in base ai
riassoldamenti, farà solo allora il
caso di vedere se sia opportuno di
ricorrere al sistema di surrogazione
ordinaria vigente in Francia sotto
il nome di surrogazione per via am-
ministrativa.

L'esperienza fatta in Francia
di tale sistema eludendo in gran
parte gli inconvenienti che consiglia-
no l'abrogazione della surrogazione
ordinaria quale è ammessa dalla
nostra legge di Redutamento, ne
potrebbe per avvertita consigliare
in avvenire l'adozione anche
da noi, ma lo ripeto, sino a che la
legge sull'affranchezza militare non
si mostri insufficiente a rispondere
alle domande di liberazione non può
miglior consiglio non ammettere al-
meno di questo di surrogazione, fatta
eccezione di quella di fratello

Mariale

che per ragioni facili a comprendersi
pensi l'ineritabile di essere conservata.

Dallo ora all'Art. 8^o in cui
sarebbe stabilito che sino a quando
gli individui di 2^a latag^o esimente
dell'Art. 5 che lo preclude fanno par-
te dell'Esercito attivo, non potrebbero
contrarre matrimonio senza l'autor-
izzazione ministeriale che sarebbe
solo accordata in casi speciali.

Questa deroga parziale delle
disposizioni legislative ora vigenti
costituendo salvo della procedura
una innovazione assai importante.
E meritava essa pure qualche speciale
considerazione.

Quando colla legge del 20
Marzo 1854 venne introdotta nel
l'Esercito Storico l'istituzione della
2^a categoria, in virtù dell'Art. 182
della Legge stessa, gli individui
ascritti a tale categoria erano sog-
getti all'obbligo di dipendere dal
Ministero della Guerra per l'autor-
izzazione di contrarre matrimonio,
inverosimile allora come sem-
pre si avessero presenti i gravi in-
convenienti che derivavano dall'avere
nella stessa forza dei corpi combattivi
un'immagine ammogliata per i qua-
li il ricordo della flontana fami-
glia non può non essere una
causa di scoraggiamento e di po-
co spirto militare, tanto che colle
due nuove leggi di reclutamento
militare la Francia ha per-

bizione di contrarre matrimonio senza
permesso del governo e' stata, in parti-
ma, a tutti gli individui di bassa forza
componenti l'Esercito attivo.

Ma quando veniva compilata la
legge del 20 Marzo 1854 non tutti gli
individui atti al servizio ed esibuiti
il contingente di 1^a categoria venivano
assorbiti alla 2^a mentre soltanto la
forza parte circa di essi veniva asso-
orbitata a tale obbligo; quando poi
colle modificazioni introdotte sulla
Legge del 1854 con quella del 13 luglio
1857 l'obbligo del servizio nella 2^a
categoria venne estesa a tutti gli in-
dividui dichiarati come non com-
patibili nella 1^a, si credette conveniente
di abolire la disposizione che impie-
diva il matrimonio degli uomini
scritti alla 2^a categoria.

Ora però che colle disposi-
zioni contenute nell'Art. 5^o della
Legge proposta al Parlamento il
servizio di 2^a categoria e' diviso in due
stadi dei quali il primo e' passato nel
l'Esercito attivo ed il secondo nei bor-
ghi Presidiarii e che per effetto delle
istituzioni da introdursi nelle con-
dizioni fisiche per l'avvolgimento,
di cui ebbi a parlare più addietro,
la proiezione degli uomini dichia-
rati idonei venne ad essere sensibil-
mente ristretta, il richiamare in
vigore l'applicazione dell'Art. 182
della legge del 1854, però soltanto per
gli individui di 2^a categoria assorbiti

all'Esercito attivo, mi pareva un povero
vedimento che mentre rispondeva ad
una delle più essenziali esigenze
militari, non poteva essere giudicato.
Parlato sotto il rapporto degli interessi in-
teriori sociali che diedero origine
all'art. 4 della legge del 13 luglio
1857.

E' inde il Parlamento sia me-
glio in grado di giudicare gli effetti
del provvedimento che gli propongo
di sanzionare valga la seguente
dimostrazione numerica dalla qua-
le si vede in quale proporzio[n]e qua-
dravano di tempo i 250,000 indi-
vidui inscritti annualmente sulle
liste di Leva, dedotte le perdite an-
nue, si potranno contrarre matrimoni

All' età di 21 anni	$\left\{ \begin{array}{l} 164,000 \\ \text{esenti a diversi titoli, tra} \\ \text{nuov condizioni fiscali sia pure} \\ \text{condizioni di famiglia sia pure} \\ \text{avendo ottenuta la libe-} \\ \text{taborazione.} \end{array} \right.$
All' età di 24 anni	$\left\{ \begin{array}{l} 33,000 \\ \text{della 2^ categoria che abba-} \\ \text{no di far parte dell'Eser-} \\ \text{cito attivo.} \end{array} \right.$
All' età di 26 anni	$\left\{ \begin{array}{l} 33,000 \\ \text{della 1^ categoria in cor-} \\ \text{sesso illimitato.} \end{array} \right.$

Dalle cifre ora esposte appa-
re che la proibizione del matrimonio,
accettati ancora i cali di autorizza-
zione Ministeriale, non si stenderebbe
che ad un terzo degli iscritti annuali,
astenrebbe pure quasi la metà di tali

pero a 24 anni e per nessuno oltre
piuttoserebbe quella di 26 anni che
e di poco al disopra della età media
generale dei matrimoni; per cui e'
mio avviso che non si potrebbe fare
alla legge modificata come io
propongo, il rimprovero di essere danni-
nosa a quelli interessi sociali che
il legislatore volle tutelare coll'
art. 4 della Legge del 13 Lu-
glio 1857.

Costiera

Parte II

Sull'Organico dell'Esercito

Dopo la questione della Forza e seconda in ordine di importanza nell'economia generale delle istituzioni militari viene la questione dell'Organico, la quale si traduce praticamente in quella dei Quadri come, da quanto si è veduto, la questione della Forza si converte in quella del Reduttamento.

La questione dell'Organico al pari della precedente, ed anche in più larga misura, è complessa come quella che abbraccia lo studio di tutto quel congegno di personali vari, i quali formano, come le membra fusa in cui raccolti, amministrati, istruiti, gli elementi gregi sommersi, costituti dal Reduttamento, acquistando quell'ordine, quella omogeneità e tutte quelle altre qualità militari che sono loro necessarie per poter ad l'evenienza raggiungere quell'effetto utile che è illo solo ultimo delle istituzioni militari.

Vedendo procedere ad una più generale classificazione dei quadri, poiché le divisioni razionali sono una raccolta per l'apprezzamento delle questioni complete, essi possono dividersi a seconda delle funzioni

che adunpiono nell'economia generale
dell'organismo militare, come segue:

1º Quadri dei leoni delle truppe
permanenti, e parte integrante di esse;

2º Quadri dei leoni delle truppe
eventuali, o Presidiarie, nuova istitu-
zione o per meglio dire radicale stia.
Formazione introdotta colla presente
legge in quella della Guardia Car-
abinieri Mobile già esistente nel
l'Esercito.

3º Quadri degli Stati Maggiori
e dei Personale speciali incaricati
dei diversi servizi in sostegno delle
truppe, si gli uni che gli altri or-
ganicamente indipendenti da esso,
e solo eventualmente ed in varia nu-
mero loro sovrapposti o applicati.

Da questa sua divisione è
agevole il riconoscere quale opera
ardua pur non dire impossibile
risuscitere quella di voler tradurre
tutte le disposizioni organiche che
riguardano tali Quadri in forme
legislative, non mutabili in
seguito che pur mezzo di una
Legge speciale.

D'altra parte è opportuno
riflettere che pur prescindendo
dalla considerazione non esseri esam-
più sin qui di un tentativo di tal
genere, l'accingarsi ad esso fare-
rebbe quasi al contrario uno dei
gli scopi a cui mirava il Parla-
mento, nell'apprimere il desiderio
dell'Organico dell'Esercito, ve-

esse costituito da una disposizio-
ne legislativa.

Due infatti erano le ragioni
principali dalle quali era nato
il Parlamento del formulare il
voto che diede origine al presente
progetto di legge; la prima di
natura politica era quella di
dare stabilità alle istituzioni
militari dello Stato, onde poteva-
sse di troppo facile mutamento
non andare perdendo della loro
solidezza ed efficacia; la seconda
di natura economica e sorta
più particolarmente dacché le
condizioni del pubblico esario si era-
no fatte gravi, mirava a tutelare
le ragioni della pubblica finanza
la quale meritava in ogni tempo
della vigile attenzione del Parla-
mento, reclama nel momento attua-
li tutte le sue cure.

Ora se ad ottenere il primo
dei due scopi l'esistenza di una leg-
ge speciale che costituì le basi sov-
ganiache dell'Esercito è conveniente,
non si potrebbe dire altrettanto per
il secondo, quando tal legge abbe-
ccasse tutti i particolari dell'ordinan-
za militare, quando sia il governo
e il Parlamento si troverebbero quindi
di fronte ad un certo punto o indeboliti
ogni qual volta le circostanze consi-
gliassero di introdurre in tali parti-
colari o in via normale o in via
tradicionali alcun mutamento,

il quale lasciando intatto le basi fondamentali dell'Esercito fosse reputato utile sotto il rapporto economico.

Mi pareva in conseguenza che per quanto riguarda l'Organico, il progetto di legge avrebbe risposto agli interessi del Parlamento e ad un tempo a quel carattere pratico che deve distinguere ogni disposizione legislativa, quando rendendo inviolabili, sino a che non intervenga una nuova legge speciale, le parti fondamentali dell'Organico dell'Esercito, stabilisse che per quanto riguarda le altre di minore importanza, non protestino subite mutamenti, tali da produrre maggiore spese, senza la preventiva approvazione del Parlamento da ottenersi colla legge annuale del Bilancio, la quale col per tali parti dell'Organico farebbe luogo della legge speciale che ne sostituisce le parti inviolabili.

Informate a tale proposito generalmente sono quelle disposizioni del Progetto di Legge nelle quali si tratta dell'Organico dell'Esercito.

Cio puretutto, in convenienza al procedimento tenuto nella prima parte di questa Relazione per ciò che riguarda la questione della forza mi lasciavo ad obbligo di apporre al Parlamento le ragioni più salutari sulle quali missone fondato nel re-

Vicino

soltanto i diversi quattro parziali che
puossi nel loro complesso formare
la questione generale dell'Orga-
nico dell'Esercito.

I primi per importanza tec-
nica ed economica in un Organico
militare sono i Quadri delle truppe
parzialmente i quali debbono per più
ma condizione essere proporzionali
alla forza disponibile sia in pa-
siva in guerra, ma in guerra esse-
re alquanto inferiori, in modo che lo sviluppo
deprecato peggiorerebbe sotto il rappor-
to tecnico e se fossero estremamente fatti
rebbro alla ragione economica.

Dal quadro obbligo di dire par-
tendo della forza, il Parlamento
è già a questo punto colto come
nel risolvere la questione dei Qua-
dri delle truppe parzialmente con
dovetti trovare al fronte di due effet-
tivi diversi dell'Esercito, il normale
cioè ed il transitorio, il primo
rispondente nel mio concetto agli
interessi politici del Paese, il secon-
do alle condizioni finanziarie che
lo travagliano in questo momento.

Ora se in tutto di Quadri
nulla fosse esistito da noi non vi
avrebbe stata che una soluzione ra-
zionale, quella cioè di formare per
ora i quadri in proporzione dell'ef-
fettivo di forza transitorio, attenden-
do a formare quelle necessarie per
l'effettivo di forza normale, quando
s'apprezzerà la crisi finanziaria.

in cui si trova ora il Paese si fosse
potuto fare la parte dovuta alle
considerazioni politiche, costruendo
così i diversi interessi dello Stato dei
quali uno non potrebbe prevalere so-
pra gli altri senza detrimento del
l'interesse generale che tutti li com-
prende.

Ma il caso nostro è invece ben
diverso, noi abbiamo cioè un patrimo-
nio Nazionale di Quadri già co-
struiti, frutto di parecchi anni di
lavoro e di non lievi spese, dei quali
sarebbe, a mio avviso, errore gravissi-
mo il non conservare quella parte
la quale, per quanto non necessaria
per l'effetto di forza transitiva,
ci vedremmo obbligati di creare dal
nullo nel giro di un anno le condizioni
di finanza che ci permettessero di
dare al nostro Paese quella forza
che è reputata necessaria onde esso
abbia ad conservare fra le altre po-
tenze quel rango a cui ha diritto
e di cui gli fa un dovere la tutela
dei proprii interessi.

E' dunque utile l'osservare che
ove si voglia considerare la cosa uni-
camente dal punto di vista economico,
non siano già i quadri quelli che
gravitano maggiormente sul Bilancio
del lavoro; le grosse partite
sono attribuite dalla forza in esse
contenuta tanto che ammetta quella
che come minima abbia a poggiare
sulla prima parte di questa Relazione

la conservazione o l'admninistrazione
di alcuni quadri di Raggiamento,
che non necessarii per il momento,
potranno divenir tali in uno spazio
di tempo più o meno lungo, non
potrebbe esercitare sull'ammontare
generale del Bilancio un'influenza
di molta entità; basta per criterio
di questa affermazione che la di-
misione dei Quadri di 8 Reg.
menti di Fanteria di cui dovrà par-
tire in appalto non presenta che
un'economia effettiva di
L. 1,500,000 all'incima.

Il problema che mi proponi
adunque fu il seguente: trovare un
Organico il quale si prestasse equal-
mente per i due effetti di Forze
da me proposte e da lui per conto;
quenza che mentre si sarebbe protetto
d'uno ricco, tecnicamente parlando,
per l'effetto transitorio, si sarebbe
trovato rispetto all'effetto normale
in quelle giuste proporzioni nelle
quali le ragioni tecniche e le econo-
miche fossero egualmente conciliate.

Un breve ritorno sulle opere da
figurano nella prima parte di
questa Relazione chiarirà meglio
il mio concetto e servirà a sommi-
nistriare al Parlamento il criterio
con cui portar giudizio della soluzio-
ne da me adottata.

La forza normale sul piede
di guerra dell'Esercito attivo, sarebbe
come essi ad esporre di 325 mila

uomini, la transitoria di 287m. e 290m.
con un assegno annuo di 2^o lat. al corpo di Guine.

Ora se da tali due cifre che
esprimono l'effettivo sui ruoli si dedu-
cono, i Depositi formati all'atto di
mobilizzare l'Esercito, i Garabini,
i Personali non mobilizzati, come
quelli degli Istituti, degli Stabilimen-
ti di Pera, i Veterani e le for-
ze di taluni corpi non mobilitati
che in parte, come l'Artiglieria da
Piazza, i Fucilatori dell'Urss, il
corpo d'Amministrazione e la
medica ordinaria degli ufficiali,
i mancanti all'appello delle classi
riduocate sotto le armi ed altri
non valori di tal natura, si ottiene
quel risultato che ha costituito esper-
ienza dimostrò come normale,
vale a dire che la forza realmente
mobilizzata, sale a circa i $\frac{2}{3}$ del
l'effettivo portato sui ruoli e qui-
di nel primo caso nostro a 217,000
e nel secondo a 192,000 uomini circa
presenti nei ranghi all'atto della
mobilizzazione.

Il problema adunque
posto nei fronti in cui lo pos-
poneva poi anzi, consisteva nel tro-
vare a qual numero delle grandi
unità militari di cui si componeva
un Esercito mobile corrispondessero
egualmente i due effettivi ed avvi-
cinandosi come è naturale nel
primo caso al massimo e nel se-
condo al minimo della forza

per tale unità stabilità.

Dag

Nell'ordinamento mobile degli Eserciti, fatta eccezione dell'ultima nell'ultima campagna, la Divisione di fanteria, completa sia organicamente sia eventualmente con i franchi dello stesso armi, fu sempre riformata dalle guerre della rivoluzione in poi come l'unità per eccellenza del grande reparto tattico; e solo solo più successivamente dagli Eserciti moderni condusse alla creazione di una nuova grande unità superiore alla Divisione, ossia il Corpo d'Armata, la nuova creazione restò praticamente con l'elemento dei grandi movimenti strategici, e la Divisione, corrisposta come si è detto, continuò ad essere la vera grande unità del campo di battaglia, rappresentando per così dire, l'unità legione ridotta trasformata a seconda delle esigenze delle armi da fuoco.

Ma se il concetto della nuova grande unità di combatterimento poteva dirsi determinato da ciò che essa dovette possedere tutti i requisiti per bastare a se stessa sul campo di battaglia, nulla di assoluto poteva essere stabilito in quanto alla sua forza, che nulla di assoluto vi potrebbe essere nelle proporzioni di un grande istituto di guerra destinato ad agire in tempi e circostanze tanto

differenti, and' è che oscillante fra
un minimo di 8 mila uomini e un
massimo di 12 mila si ritiene in ge-
nerale la forza media di 10 mila quan-
do dimostrata più conveniente dalla
esperienza.

Ora se si applica ^{tale media} alla forza
di 192 mila uomini che avrebbe effe-
tivamente il nostro esercito mobilitato
nel periodo transitorio, si ottengono
18 Divisioni forse di più che 10 mila
uomini l'una, e deducendo i servizi
generali dell'Esercito superio ^{di poco} ai
risparmi a tale media, passando
poi ad applicare il divisorio 18 all'al-
tro effettivo di 217 mila uomini
che avrebbe in via normale il nostro
Esercito, si ottiene per le forze de-
gli 18 Divisioni la cifra di più che
12 mila uomini e dedotti pure
i servizi generali di non molto al
dritto del massimo di forza am-
messo generalmente per tale unità
tattica.

E qualcui qui alla verità
avrà osservato che se nel fatti potuto spo-
gliearsi di ogni preoccupazione econo-
mica essendo avuti potuto tenere con-
to delle considerazioni tecniche non
avrei ositato nell'adottare quale divi-
sione comune dei due effettivi il numero
di 20 Divisioni, il che facendo non
mi sarei trovato nella dolorosa necessità
di imporre al Parlamento la soprat-
tiva di alcuni degli attuali Regg.^{te}
di Fanteria, i quali rappresentando

rispetto all'Esercito ciò che sono le forze
miglior rispetto alla società, travolgo
no nella loro estinzione una quantità
di interessi ed una massa di
forza costituita che non potrebbe ve-
dere andare disperde senza incon-
sciuto.

Se così facendo mi sarei al-
lontanato da quei termini di forza che
come ditti già avrei sotto assegnate
alle Divisioni, rimanocché nel caso
della forza transitoria avremmo sem-
pre avuto per ciascuna di esse un
effettivo mobile di più che 9 mila
uomini. E dedotti i servizi generali
di alquanto sempre al di sopra del
limite minimo, come nel caso della
forza nominale dedotti pure i servi-
zi generali un effettivo di 10 mila
uomini all'indirizzo.

Ma le esigenze economiche
fecero tacere in me ogni altra considerazione e benché a malincuore
adottai il divisorio minore, come
quello che mi pare meglio risponda.
Per due interessi che si trovavano
di fronte, il tecnico cioè e l'economico,
facendo però a questo la parte mi-
gliore: da tale dato fondamentale
presi quindi le mosse per l'ulteriore
riparto dell'effettivo dell'Esercito, ar-
rizzando generalmente fra le armi e corpi
diversi, e quindi parziale per armi
e corpi nelle varie unità secondarie
amministrative o fatti che di cui si
conquistano.

Per si hanno rapporti assoluti
e quindi applicabili in qualche misura
a tutti gli eserciti sulle proporzioni
che debbono passare fra le diverse au-
muni e corpi che li compongono essendo
che tali rapporti per alcune armi
debbono essere in gran parte basati
sulla natura topografica dei teatri
di guerra più presumibili in cui
ciascun esercito può essere chiamato
ad operare.

Sinfatti sommando il rapporto
per armi degli eserciti Europei
si vede come alcuni di essi abbiano
in alcuno a preferenza delle altre,
il che si spiega agevolmente colla
considerazione loro detta: la differen-
za può più che nelle altre forze
nella Arma di Cavalleria, la quale,
nel nostro Esercito ad esempio, si trova
in proporzioni sensibilmente minori
che altrove; nell'Artiglieria invece
vi è un dato generalmente ammesso
come fondamentale e si è che per ogni
mille uomini combatteruti si abbiano
almeno due bocche da fuoco, raga-
porta due vi ha ora progressivamente
generale ad aumentare d'alcuno.

Nell'ultima campagna ognu-
na delle nostre divisioni forte in
media di 10 mila uomini presenti
avea come allegno una brigata
d'Artiglieria composta di 13 battaglioni
a 6 pezzi e quindi 18 pezzi in to-
tale ossia circa il rapporto detto
per armerie; di cavalleria poi le Divi-

zioni non avranno un allegro detenu-
mato mai i corpi d'Armata sui
due Reggimenti in generale e cioè non
no difetti alleggeriti destinavano
uno o più squadrini alle Divisioni
col qual allegro che dovevano
procedere al servizio della propria
sicurezza ed a quello di scorta.

Ora l'esperienza dimostra
che questi allegri non erano suffi-
cienti, essendosi distaccata qualche
volta una delle batterie dalle
divisioni per formarne la riserva
del corpo d'Armata, che non si
poterono presentare al fuoco che con
un numero di pezzi inferiore di
molto al rapporto detto poi avuto
e gli squadrini destinati a prestare
servizio presso le Divisioni, scarsi
talora per il bisogno, lasciavano
tuttavia troppo libelle la riserva
di Cavalleria a disposizione dei
corpi d'Armata.

Fu quindi avuto generalmente
espresso che qualora si dovesse proce-
dere ad una nuova mobilitazio-
ne dell'Esercito, l'allegro di Arti-
glieria e Cavalleria dovesse essere
tale che ogni Divisione avesse
sempre tre batterie indipenden-
temente dalla riserva dei corpi di
Armata e che ogni uno di queste
avesse sempre 2 Reggimenti di
Cavalleria come riserva indipen-
dentalmente dagli squadrini desti-
nati a prestare servizio presso le

Verando L

Divisioni.

Applicando questi criteri al numero delle nostre Divisioni si partite in sei corpi di Nemato di 3 Divisioni ciascuno, ripartite ammette da tutte come il più avveniente, e tenendo conto della realta' di assegnare a ciascun corpo di Nemato una riserva, di 3 batterie almeno, risulta che occorrebbero 72 Batterie e 18 Reggimenti di Cavalleria per l'Esercito mobilitizzato.

Ma l'esperienza ha pur dimostrato che sia piu provvedere in talune circostanze una riserva generale a disposizione del comando dell'Esercito, sia perch' puo accadere facilmente chesi abbia a tenere nell'interno del Paese qualche frazione delle due armi di cui si discorre, sia per operare qualche diversione in cui tali due armi possano essere necessarie, occorrevano non limitare il loro organico allo stretto bisogno, ma allargarlo di alquanto per far fronte alle eventualita' ora dette ed altre di qual natura.

Mi parve dunque opportuno di conservare per l'Artiglieria le 80 batterie attualmente esistenti e portarne sino a 20 il numero dei Reggimenti di Cavalleria che ora abbiano in N.º di 19, apprestandone piu ad aggruppare e penetrare i servizi della fortificazione finanzieria e mea in-

rendimento di sopravvivere dalla massima del nuovo Reggimento, avendo a portando su ora in bilancio la cavalleria come si trova per il momento costituita.

Noni ho fatto sin ora uno speciale dell'Arma di Fanteria. Ed il corpo dei Bersaglieri che formano direi così, il fondo delle Divisioni, essendoché ammesso il numero di 18 di esse ne venisse come necessaria conseguenza l'esistenza di 72 Reggimenti di Fanteria, poiché 4 di esse formate in 2 Brigate formano da per tutto l'assegno di una Divisione, come 2 Battaglioni di Bersaglieri (e così 36 in totale) secondo l'esperienza fatta fin qui, si riconobbe l'effigie più utile di tale corpo per agguato delle nostre Divisioni.

Dico quindi spiegare le ragioni che mi industrono a mantenere i 9 Battaglioni di Bersaglieri da crederebbero il numero necessario ora detto.

I Bersaglieri furono sin ora considerate come un conglomerato tattico della Fanteria ed ebbero effetto sino a questi ultimi tempi, al piano delle truppe leggiore di tal natura negli altri Eserciti, ma speciale ragione di essere nelle armi di precisione di cui essi solo erano armate; ma poiché coll'estendersi alla Fanteria in generale delle armi di precisione venne a cessare tale speciale ragione

della loro distinzione, un'altra nostra
per la loro conservazione ed anche
se possibile per il loro aumento, qual-
che cosa della convenienza di valersi
di un elemento siffatto composto di un
personale scelto, dotato di un immate-
so spirito di corso e rappresentante
una delle più belle creazioni dell'
arte militare Italiana, non più co-
me un complemento tattico della
Fanteria, ma come un corpo es-
istente per quelle operazioni di
campagna in cui fosse necessario
un vigore speciale.

L'esperienza fatta nell'ultima
guerra, pur quanto breve, lasciò pre-
sentire, e quanti ne studiarono
l'andamento, quali mezzi potrebbe-
ro vedere in tali circostanze un
nucleo di battaglioni di Bersaglieri
abilmente impiegato e vigorosamente
condotto ed è perciò che trovando qui
esistente un elemento siffatto nella
Battaglia cadente il bisogno delle Di-
visioni, mi parve farlo consiglio
il conservarlo, nella forma l'arrivo-
ne di avere in ciò l'approvazione
di tutti gli uomini speciali, e del
Paese che fece di tal corpo dello
Esercito l'oggetto della sua speciale
preferenza.

Cali sono i criteri generali sui
quali mi sono basato nell'upporto per
l'arma quale risulta dallo Specchio
Aumento al Progetto di legge non
parlandomi che sia qui necessario

Novembre

di sviluppare quelli altri di quali
fui guidato nello stabilire il rapporto
distribuisci corpi necessari che figura-
no nello Specchio Stesso, bastardamente
dire a tale riguardo che mi studi
di limitarli. Tutto questo bisogno e'
che non essendo necessario di impor-
marsi a certi tattici nel loro ri-
spetto intorno altro non ne presta al
quale che l'amministrativo e' a volte
sempre come puoi elire di economia-
zione pur quanto possibile in tali
corpi secondari pur avere qualche
maggiore latitudine nei corpi pri-
mari, per il cui intorno ordinamen-
to si deve tenere conto delle avveni-
mento non solo ma anzidio delle
considerazioni tattiche; argomento di
cui e' quanto il momento di dire
pure qualche cosa.

Ogni uomo poi potra finanzia-
re ad ottenere lo scopo che le e' as-
signato nell'economia generale del
P. ordinamento militare ha bisogno
di essere riportata in un certo nu-
mero di unita secondarie le quali
corrispondano a due criteri diversi.
Il primo che si lega alla finanza si
e' che tali unita possano sotto l'im-
pulso di un capo formarsi, costituirsi
e provvedere a se stesse, permettendo
la necessaria sorveglianza sullo spe-
se che sono necessarie a tale scopo,
il secondo invece che si lega all'ar-
tiglio militare sic che esso si presenti
nel miglior modo a fare ottenere?

nel campo di battaglia il massimo risultato.

Sotto il primo rapporto troviamo perindorso il nome di amministrative e sono i Reggimenti per le truppe combattenti e generalmente i corpi per tutte le altre.

Le proporzioni di forze che si possono assegnare alle unità amministrative variano come è naturale secondo che esse sono mobili e possano diventare a loro volta combattenti o secondo che sono unità amministrative soltanto e non soggette ad essere mobilitate.

Da ciò si spiega come facendo il parallelo fra le diverse unità amministrative dello Specchio A. annesse al Progetto di Legge, esso già a prima vista come le unità amministrative delle Armi del Genio, d'Artiglieria del Corpo dei Sussagliari del Treno e. c. abbiano in loro dipendenza una massa maggiore d'intelli che non abbiano i Reggimenti di Fanteria e di Cavalleria, gli è che questi come diceva sono destinati alla mobilitazione e quindi a diventare essi stessi parte combattente, mentre dei primi non essendo destinate alla mobilitazione che le unità minori, possono attenderne al disporre più di intelli loro affidati senza pericolo che per essere distratta da altre cure tale sorveglianza possa fare difetto.

Al Parlamento non potrebbe spiegare però una modifica come quella sensibile introdotta nell'Organico dei nostri Regg.^e di Fanteria, ridotti da 3 Batt.ⁱ, riduzione che prescindendo dalle ragioni tattiche ha un'importanza dal punto di vista economico.

Tale riporto è una necessaria conseguenza di tutto quanto ho detto sin qui, essendo che l'abilità quella dell'Esercito in 18 Divisione e quindi in 72 Reggimento il subi-
parto di queste 80 Battaglioni.
esse di sua natura fissato.

Ed in vero ritornando ancora una volta sulle due cifre rappre-
sentanti la forza dell'Esercito nel
periodo transitorio o in quella nor-
male si ha che dei 290 mila
uomini in un caso 153 mila
appartengono alla Fanteria di Si-
neas e dei 325 nell'altro in
appartengono a tale prima 182 mila
il che nel primo caso per la forza
di un Reggimento di Fanteria 2125
uomini e nel 2^o caso 2530.

Ora applicando a tali cifre
forze disponute dello Stato Maggiore
di Reggimento e del Deposito, da
costituirsi all'atto della mobilitaz-
ione, il divise le per avere il
numero dei Batt.ⁱ si avrebbe avuto
nel 1^o caso per forza del battaglione
di guerra 481 uomini nel periodo
transitorio, e 582 coll'organico nor-

male i quali effettivi e' guadagnato
il parso sono assai insufficienti; ap-
plicando invece il criterio 3 alle
stesse due forze si ha nel 1^o caso
un battaglione di 641 e nel 2^o di
777 uomini, cifra sufficiente tanto
più che si riflette che come ri-
sulta dallo Specchio al seguito della
1^a Parte di questa Aduzione per
parocchi anche avvenire, andar fac-
cendo la leva annuale di 40 milio-
mini di 1^a categoria soltanto, avre-
mo una forza nell'Esercito di
campagna più approssimativamente l'q.
fatto del piede normale da quello
del periodo transitorio.

Del resto vi ha un'altra considera-
zione degna di riflesso ed è quella
coll'esteso aumentato a 3 milie-
di almeno la durata delle esercitazio-
ni per le 2^o latreg: se avrà ora
inizio che quella dell'ultima
classe terminata da poco la propria
istruzione si troverà in tali condizio-
ni che per poco durino quelle prati-
che preliminari colle quali si pre-
lude alle ostilità, in Cossidemo tan-
to nostra forza utilemente impiegata
può compitare la forza dei
Batt: fino al loro limite massimo.

Poiché si riflette poi al fatto
che le guerre si vedono di ordi-
nario sul principio dell'anno e
agevole il ricorrere invece all'ave-
nuenza l'ultima 2^o lat: potrebbe
essere chiamata in luogo della nu-

vas leva all'ipoca fissata per questa, o rimaneranno molto vantaggiosamente, sia per forza, sia per istituzione, sia per condizione di età, le classi più giovani che si ha sempre nei ranghi quando si riempiono le astreita nella prima metà dell'anno. Nella defezione che si avrebbe per tale riempimento nelle Classi di Cavalleria e di Artiglieria provvede a sufficienza il di più di forza che si ha in esse per effetto di un qualche maggiore bisogno annuo di reclutazione di 1^a fatto fatto a tali nomi e tutto di ristoro.

Sia nell'una adunque che nell'altra delle due ipotesi ora dette vi ha la presunzione sicura che i nostri battaglioni mobilitati potrebbero essere agevolmente portati al massimo di forza per essi stabilita del che sarà una necessaria conseguenza, introdurre qualche modificazione nel nostro Regolamento di manovra diretta a fare più larga parte e dare maggiore idoneità alle compagnie fatte più forti.

Se mi nasconde l'obiezione che potrebbe essere mossa come adottando la formazione sui 3 Battini invece dei 4 che si aveano fin qui si abbia una parte alla quota proporzionale di State-

Valenzia L

Maggiori reggimenti di più del bisogno; ma ho ripetuto il rapporto in 72 Reggimenti era una conseguenza del numero di Divisioni stabilito come il numero di quelle era determinato dalla forza; l'altra parte non bisogna dimenticare che ci troviamo ora in un momento di crisi in cui le istanze della finanza fanno fare ogni altra considerazione, ma poi che essa sia superata, e lo sarà dal fervore del Paese, rimarrà sempre l'Italia, nuovo Regno destinato ad un grande sviluppo commerciale ed all'urto in conseguenza di una grande massa di interessi, che non più che mai conviene perdere con la forza.

È necessario dunque che non si togliano improvvisamente i mezzi in quali richiedendolo le circoscrizioni si possa servire creare corporazioni nuove e col solo aumento di un Batt.^{me} in ogni Reggimento o di quel che tolgono in ogni battaglione, e della forza delle compagnie stesse, avvicinare di $\frac{1}{4}$ l'una principale dell'Esercito ossia la Fanteria, levando di alzamento l'unica contingente, il quale fissato in rapporto di 2 $\frac{1}{2}$ abitanti quale sarebbe sul piede normale. È sempre al disotto di ciò che è stato ed in Prussia spicciolando avevano il 3 $\frac{1}{2}$.

Con ardore di dovere invoco

3

le considerazioni di ordine tattico
in appoggio del riparto ragionevolab.
da me proposto, perché stringo a
dichiararlo, non c'è riserva abbastanza in
esse che io adottar tal riparto attendo
il Regg^{to} una unità ammiragliente
una Panzerha tattica)

Nell'uno però potrebbe sfig.
grare la considerazione che la sorveglianza
e l'indirizzo di un capo sud
cavalo di battaglia, ogniqualvolta
un Reggimento fosse destinato ad
agire come unità tattica, si eserciti
fra molto più facilmente sopra
il Batt^{to} anziché sopra le truppe an-
tiche essenzialmente della natura dei
nostri sovveni nei quali la sorveglianza
ed il comando riscono più
che in altri difficili per i molti obbar-
coli i quali interpongono la vista delle
frazioni combattenti ed intral-
lano la trasmissione degli ordini.

Mi resta a trattare del riparto
del Batt^{to} la quale questione die-
de luogo per il passato a molte
discutizioni.

Dove ormai accettato general-
mente che in linea tattica tale
questione non ha l'importanza che
possa darla fin qui e basta a tale
uopo accennare due esempi recenti:
La Francia e l'Austria, riordinan-
do i loro Eserciti, modificalor il ri-
parto dei rispettivi Battaglioni che
prima dell'ultima guerra erano
di 6 Conigaglie e la 1^a li portò

al 7^o, la 2^o li ridusse a 6.

Ora quale sarebbe l'iniquamento che dipotrebbe trarre da ciò? Questo solo a mio avviso, dovuto riporto non ha tecnicamente quella importanza che gli si volle dare, e che tolto l'esempio francese il cui nuovo organico, è informato a considerazioni che non avranno ragione di prevalere da noi, l'ordinamento Prussiano sia per buona pratica e l'esempio dell'Austria, siano ritenuti argomenti sufficienti onde non sia l'attimo organico di quattro compagnie possiamo esserci giustificato nel mantenendo.

Le questione a mio avviso può che tecniche e di natura economica. E' invero esaurite tutte le ragioni speciali i favori dei diversi riporti del battaglione, invocano sempre in proprio favore la ragione economica.

Egli è evidentemente in uno delle competenze del soldato semplice di poco variando nei vari eserciti, uno dei coefficienti del maggior ed effettivo del soldato è quello della maggiore o minore ricchezza dei quadri, onde è da tale fatto i maggiore in Francia e più che altrove i quadri sono numerosi.

In conseguenza quanto più si accrescerà il numero dei soldati semplici nelle unità inferiori alla delle compagnie e più di questo rimanendo la gerarchia organica

19

37

sono raccolti ormai nelle unità maggiori le più il sostanza sarà poco notevole, notando però che passato un certo limite il sostanza andrà perdendo della sua bontà tecnica essendo dunque i quadri, nell'ipotesi ben intesa, Plessiano buoni, giacchè sono numerosi rispetto alla quantità dei soldati e più tecnicamente si raccomandano.

Paragoniamo ad esempio il battaglione Prussiano ed il Francese, per quanto il paragone è possibile, dei forti ambedue di mille uomini circa esso ripartiti il primo in $\frac{1}{4}$ e il secondo in $\frac{3}{4}$ con gli equivalenti come al criterio economico la bontà del primo sta al secondo come 7 a 4 le stesse valori tecnici e per l'adeguatezza che spetta ai quadri, il rapporto si invverte ed il Battaglione Prussiano sta al Francese come 4 a 7 .

Il nostro battaglione che per forza (grado del nobilitale) sta come 4 a 5 al Prussiano, ed è egualmente ripartito gli sta al bontà economica come 4 a 5 e rapporto al Francese come 7 a 5 mentre a rapporto tecnico, tutti gli altri dati supposti eguali, il nostro sta al Prussiano come 5 a 4 e al Francese come 5 a 7 .

Dunque non adottare adunque per il nostro battaglione il rapporto di Quadri del Prussiano e quindi diminuire il costo loro di $\frac{1}{2}$?

Due ragioni principali in sora,
avuto avviso, per cui il sistema prus-
siano in Prussia non sarebbe equivalen-
te da noi, e sono:

1º Che l'attuale forza delle truppe
qui Prussiane si connette alla
formazione tattica della Fanteria
su tre ranghi conservato in quel
l'Esercito per uno scopo di mani-
vola speciale che possibile, come l'im-
peranza dimostra, con il carattere cal-
mo e severo di quel soldato quale
si presenterebbe per il nostro d'indole
ardente e di carattere tanto vivace.

2º Che la costituzione del nostro
Quadro non poté farsi tale in
qui da consigliarci di accrescere
il numero dei soldati che dare può-
dono da loro indirizzo.

Si riproduce quindi nell'ultimo
quadro del rapporto tattico, quella
stessa considerazione che si prese
tava nel trattare del tirocinio ru-
tario per formare il soldato citando
l'esempio Prussiano; come cioè, io
diceva allora, le condizioni nostre
non ci permettono di adottare la
paraurgenza sotto le armi quale
è stabilità del sistema Prussiano.
così dico ora le condizioni del nostro
Quadro non sono ancora tali da
consigliarci di aumentarne la reper-
tabilità: È un'altra faccia della
stessa sentenza che si potrebbe dire
uno degli assiomi fondamentali in
fatto di ordinamento militare,

a dire che le istituzioni militari sia in grande sia in piccolo sono un abito che vuol essere proprio eziornato non solo alle membra di chi deve vestirlo ma anche alla stagione ed al clima in cui viene usato, al che non riflettendo si concebbe il rischio di adottare istituzioni le quali per quanto abbiano fatta buona prova l'altrove resterebbero infallibilmente sterili se applicate ad un esercito, il quale non si trovasse nelle condizioni di prouesse o di tempi necessarie per ricevere.

Come la diminuzione nella forza armata sotto le armi sarà l'effetto dello spirito militare fatto morale e del sentimento del dovere ben radicato nel Paese, così l'aumento della forza delle compagnie sarà la conseguenza della buona costituzione dei Quadri ed ambedue del successivo perfezionarsi delle nostre istituzioni militari. Hanno ancora adunque anzitutto di puro gli elementi che costituiscono il nostro Esercito nelle condizioni in cui si trovano quelli che vogliono prendere ad esempio, ed allora una giustificata imitazione impotrà d'essere puricolosa ma sarebbe noi abbiamo raggiunto tale risultato guardiamo. Bene bene, potremmo raccorgere di avere sbagliato strada e credo di ritornare addietro fatto diventato difficile.

Punto ora di trattare dei Quadri
dei corpi Presidiarii.

Onde il unico elemento de
forza inteso sotto nell'Esercito colla
istituzione dei corpi Presidiarii
prostesse all'arruolata corrispondere
all'uffizio che gli è assegnato nel
feldesercito generale del nostro or
dinamento militare era anzitutto
necessario provvedere in modo stabile
ai quadri dei nuovi corpi appartenenti
al Punto di dove ogni mobilitazione non
si incontrassero le difficoltà che si
presentano ogni qual volta occorre
di formare dei nuovi quadri ed a
momento in cui l'opera dell'am
ministrazione della Guerra si trova
impugnata in tante altre cose
tutte gravi e urgenti.

Le difficoltà che si incontrava
no nell'ultima campagna per
la mobilitazione dei Battaglioni
di Guardia Nazionale mobile
soddisfatto appunto in gran parte
sia alle faccende sia alla men
buona costituzione dei Quadri
come l'aveva donato aveva impedito
vistamente quelli del 3^o batt. di
Fanteria. Qua la causa principale
fuori nell'occasione stessa si pote
varono gli inconvenienti che già
mi è occorso citarre di accennare.

Le disperazioni del Titolo III.
della legge proposta al Parlamento
sono sufficiente insieme alla ne
cessità di provvedere in modo stabile

alla istituzione dei quadri dei corpi Presidiarii, come ho già fatto per le altre parti della legge sprovvista ovviamente degli uffici qui indicati in questa.

Considerando lo scopo a cui sono destinate i corpi Presidiarii e tenendo conto ad un tempo di ciò che si pratica colà ovunque siano analoghe istituzioni, per quanto se ne può fare l'applicazione da noi, il primo concetto da presentarsi per la formazione del Quadro dei corpi Presidiarii si è quello di valersi di quelli ufficiali i quali dopo aver servito per un dato periodo di anni nei quadri dei corpi attivi e diventati per la loro età meno atti per essi, possedono tuttavia i requisiti che occorrono per il servizio a cui sono destinate i corpi Presidiarii.

Tale appunto fu il concetto che mi guidò nel formulare le disposizioni del Titolo III. della legge, il cui principio fondamentale si è che gli ufficiali, dal grado di Luogotenente Generale a quello di Sottotenente inclusivo, raggiunto un dato limite di età passato, prima di essere posti al riposo, in una nuova posizione aggiornata a quella dell'attuale legge sullo Stato degli ufficiali ordinari nel Quadro di Riserva, destinato a somministrare

re gli elementi occorrenti sia per
formare i quadri dei Corpi Preti:
diani sia per tenere molte delle
bariche, che riguardo in tempo di pa-
ce da Ufficiali dell'Esercito attivo
restano vacanti quando gli Uffici-
uali che le coprono sono dichiarati
a far parte dell'Esercito mobilizza-
to.

Stabilito così il principio fonda-
mentale della nuova istituzione
la prima questione che si trattava
di risolvere era quella di fissare i
limiti di età raggiunti i quali
gli Ufficiali dell'Esercito attivo fa-
rebbero passaggio alla posizione di
Riserva.

Dov' risolveva la questione non
poteva almeno di prendere
in esame le disposizioni legislative
ora vigenti sulle pensioni e spe-
cialmente l'Art. 2^{do} delle modifica-
zioni in essa introdotte colla legge
del 7 Febbrajo 1865, in cui sono
stabiliti i limiti di età raggiunti
i quali si acquista il diritto alla
Giubilazione per anzianità de-
servizio.

E qui si presentava un quid
di ordine praejudiziale, vale a dire
se il passaggio dal servizio attivo
alla posizione di Riserva si dovesse
fatuare facoltativo, come si trova
in detto articolo fissato per la giub-
bilazione, ovvero si dovesse stabilire
in modo assoluto.

Considerando i limiti di età
proposti già sufficientemente elevati,
è conveniente di non pregiudica-
re di sovrchio la buona costituzio-
ne dei Quader di Riserva ed anche
quella di migliorare i quadri dei
Corpi attuali, mi pare migliore
consiglio lo stabilire che tale pas-
saggio dovesse avere luogo di prima
diritto tanto più da qui qualvol-
ta farà possibile è d' somma van-
taggio che le disposizioni legislative
siano assolute, essendo stolti col-
laborare applicazione quel carattere
di incertezza che potrebbero assumere
per il mutarsi delle persone desti-
nate ad applicarle, giovarono pur
a l'aggiungere che il servizio, sia
po' l'ultimo di tutte le disposizioni,
si è quello che ordinariamente qua-
diga meno dall'uso delle più
distozionali.

Paragonando però i limiti
di età che darebbero luogo, secondo
il progetto di Legge, al passaggio
nella Riserva con quelli stabiliti
dall'Art. 2^o della Legge 7 Sett.
1865 già citata, sono naturalmente
la domanda: perché mentre per
i gradi superiori i limiti di età
siano tutti d'alquanto elevati,
nei gradi inferiori siano stati
tutti pur contro di alcuni che
diminuiti?

Per soddisfare a tale do-
manda giova anzitutto il riflettere

re gli elementi occorrenti sia per
fissare i quadri dei corpi. Per
duri sia per tenere molte delle
loriche, che coperte in tempo di pa-
ce da Ufficiali dell'Esercito attivo,
restano Vacanti quando gli Uffici-
uali che le coprono sono destinati
a far parte dell'Esercito mobiliza-
to.

Stabilito così il principio fonda-
mentale della nuova istituzione,
la prima questione che si trattava
di risolvere era quella di fissare i
limiti di età raggiunti i quali
gli Ufficiali dell'Esercito attivo fa-
rebbero passaggio alla posizione di
Riserva.

Dov' risolvere la questione no-
n poteva almeno di prendere
ad esame le disposizioni legislative
ora vigenti sulle pensioni e spe-
cialmente l'Art. 2^{do} delle modifica-
zioni in essa introdotte colla legge
del 7 Febbrajo 1865, in cui sotto
stabiliti i limiti di età raggiunti
i quali si acquista il diritto alla
Giubilazione per anzianità de-
lavoro.

E qui si presentava un gua-
dio di ordine pregiudiziale, vale a dire
se il passaggio dal servizio attivo
alla posizione di Riserva si dovesse
lasciare facoltativo, come si trova
in detto articolo fissato per la giub-
bilazione, ovvero si dovesse obbligare
in modo assoluto.

44

considerando e i limiti di età
proposti già sufficientemente elevati,
è la convenienza di non pregiudicar
re di soverchio la buona costituzio
ne dei Quircoli di Riserva ed anche
quella di migliorare i gradi dei
Corpi attuali, mi parre migliore
consiglio lo stabilire che tale pas
saggio dovesse avere luogo di nuovo
dibattito tanto più da ogni qualvol
ta farsa possibile è di sommesso van
taggio che le disposizioni legislative
siano assolute, essendo fatto così
all'attuale applicazione quel carattere
di incertezza che potrebbero assumere
per il mutarsi delle persone desti
nate ad applicarle, giovarono pur
se d'aggiungere che il servizio, seco
no l'ultimo di tutte le disposizioni,
si è quello che ordinariamente qua
digna meno dell'uso delle facolt
à discorsionale.

Paragonando però i limiti
d'età che darebbono luogo, secondo
il progetto di Legge, al passaggio
nella Riserva con quelli stabiliti
dall'Art. 2^o della Legge 7 Febbr
1865 già citata, sono naturalmente
la domanda: perché mentre per
i gradi superiori i limiti di età
siano tutti d'aliquanto elevati,
nei gradi inferiori sieno state
tutte pur contro di alcun che
diminuiti?

Dov soddisfare a tale do
manda grova avrà tutt'uno il riflettere.

che col disposto dell'Art. 2^o della Legge ora citata si trattava di stabilire i limiti di età raggiunte i quali si poteva far valere il diritto alla guibbilarzione, ma non già fissare che la guibbilarzione fosse conseguenza di pieno diritto da gli Ufficiali che raggiungevano tali limiti di età, onde ciò che nell'intervento del servizio e quello degli indirizzi non vedeva venire talmente l'opera degli Ufficiali poteva essere utilizzata ad oltre i limiti fissati.

Il disposto del progetto della nuova legge invece stabiliva, in base alle ragioni dette poco avanti raggiunti i limiti d'età fissati il passaggio nella Riserva abbia luogo soluzza eccezione, ragione per cui nello stabilire tali limiti non si poteva partire dallo stesso criterio, che servì di base all'Art. 2^o della Legge del 7 Febbrajo 1865, e razzo. Malmente si presentava quello di stabilirli in rapporto al servizio speciale o cui dovevano godere nella Riserva gli Ufficiali di gradi diversi.

Dall'opinione dello Specchio B. che va annesso al progetto di Legge risulta, come ordinariamente siano chiamati a far parte dei corpi Presidiarii soltanto gli Ufficiali fino al grado di Sottotenente, al massimo, dovendo

21

quelli più elevati in grado essere
all'evenienza impiegati sia nei
comandi territoriali sia in altri
Uffici sui quali non si richiedono
quei requisiti fisici che si richie-
dono invece per far parte di corpi
i quali in date evenienze possono
anche diventare corpi combattenti.

Se viene per conseguenza
che se nella legge del 1865 i li-
miti di età erano stati stabiliti
in base della presunzione che gravita
ad essi gli Ufficiali in modo av-
soro perdute le condizioni che rendo-
no atti al servizio attivo, a meno di
dare un deciso carattere sedentario
ai Quadri dei corpi Presidiarii
essendo necessario abbassare d'alcuno
tali limiti per gli Ufficiali chia-
mati organi comuniti a farne
parte.

Tio appunto è stato fatto per
gli Ufficiali inferiori nel progetto
di legge presentato al Parlamento,
e solo mi pare che per quanto
riguardava i Maggiori e i Capo-
giovani e idem nelle distanze
comando dei Battaglioni, il limite
d'età poteva essere conservato qua-
lo è nella legge del 1865, solo
rendendolo passativo, in considera-
zione della minore gravità che
ha per essi il servizio, fatto a ca-
vallo.

Per i gradi superiori invece,
dal Colonnello in discesa in su,

essendo eliminata la considerazione di speciali attitudini fisiche, per la natura dei servizi eventualmente loro affidati, rimaneva il fatto che la nuova disposizione legislativa non stabiliva una garanzia di far valere un diritto ma un provvedimento flessivo e quanto la convenienza economica di elevare d'alcun modo i limiti stabiliti dalla Legge del 1865.

Cali sono le ragioni che mi guidarono nello stabilire i limiti d'età raggiunti i quali si potebbe rivedere nel modo assoluto alla Riserva.

Risulta tale questione se presentava quella di stabilire gli altri limiti d'età raggiunti i quali si sarebbe cessato di far parte della Riserva passando alla pensione di riposo e di pieno diritto bene inteso che alcun dubbio non si sarebbe potuto elevare a tal riguardo.

E qui oltre la considerazione sui diritti fiscali in modo da ottenere nella Riserva un personale utilmente impiegabile un altro se ne doveva avere presente per alcuni gradi in ciò che dal calcolo dei passaggi un'ulteriore combinazione permanente nella Riserva si potesse avere la prevenzione di trovare a numero i quadri dei corpi Pretoriani.

I limiti di età fissati per
il passaggio alla posizione de-
l'uffisio da quella di Riserva so-
no per quanto riguarda i gradi
da ¹⁰ ~~Colonnello~~ Colonnello in-
cluso al basso ¹⁰ ~~Basati su am-~~
¹¹ bedue i criterii, e dal grado
di ¹⁰ ~~Colonnello~~ ascendendo sul pun-
to dei due criteri ora detti sol-
tanto.

Considerando ora sotto il
rapporto economico i limiti di
età stabiliti sia per il passaggio
alla Riserva sia per il passaggio
dal questa al riposo, appare chiaro
che corrispondono ormai
derivante dall'anticipazione
di 3 anni nella cessazione del
servizio attivo nei gradi subalter-
ni, sia in parte compensato dal
la posticipazione in più larga
misura del passaggio stessa nei
gradi superiori ^{ma} essenzial-
mente poi dal grande vantaggio
di utilizzare le ore disponibili,
per una serie d'anni in più,
l'opera di un numero considera-
bile di Uffisiali che non avan-
dava perduta, non potendo spiegare
al Parlamento che la massi-
ma parte della somma alle-
mentata nel bilancio della Coo-
raz per i quadri dei Corpi Pre-
sidiani ^{altro non sia che un}
resparmio sul capitolo delle pen-
sioni nel bilancio della Finanza,

21

disposta che con una spesa relativamente minima in tempo di pace, il paese potrà contare, alla venuta di una guerra, sopra una forza ben costituita ed organizzata di 160 mila uomini dei più dell'Esercito attivo destinata a tutelare la sicurezza interna, a provvedere ai Presidii delle Fortezze ed in caso di operazioni difensive a coadiuvare puntualmente l'Esercito di Campagna.

L'istituzione del Quadro di Riserva non facendo però cessare le ragioni che diedero origine alle disposizioni speciali della legge sulle pensioni ora vigente ed autorizzatamente alle facoltà di addirittura, lasciate, in vista di circostanze speciali, al Ministro della Guerra ed agli Ufficiali, non si potrà fare la minima di controverbia; ma quindi necessario introdurre nella legge nuova qualche vantaggio che induca gli Ufficiali a preferire il passaggio alla Riserva, anziché valersi delle facoltà e diritti loro lasciati.

Tali vantaggi sono:

1º Un piccolo sovrappiù annuo da cumularsi colla pensione a cui si ha ragione nel punto di passaggio nella Riserva.

2º Il corrisponto del tempo prestato ad la riserva finora nel rapporto di sostanzio per la liquidazione

Marenda

3°

definitiva della pensione all'alto
di far pastaggio al riposo;

Il dubbio è sulla promozione di
per 12 anni di grado a compiere i
quali però il tempo passato nella
Riserva non concorre che nel
rapporto indicato ed 16:2 precedente.

Dei calcoli instaurati sull'età degli ufficiali dell'Esercito sui pastaggi annuali alla Riserva e sulla media delle perdite annue onde ricorrere, come già ebbi a dire, se i limiti d'età stabiliti soddisfacevano alla condizione di assicurare il reduttimento dei Quadri dei Corpi Presidiali, ebbe a risultare però che mancavano i gradi superiori tale condizione, era dunque attualmente non si verificava per i gradi subalterni.

Onde riparare a tale deficenza, non essendo conveniente per ragioni economiche abbassare il limite d'età che dà luogo al pastaggio nella Riserva, bisognava rafforzare militari elevare quindi al pastaggio alla posizione di riposo, si dovette studiare il modo onde provvedere altamente.

Tendo a tale scopo l'Art. 21 della Legge per il quale viene stabilito che alcuni individui di bassa forza posti in date condizioni di servizio possano ottenere un mese annualmente a subire un

esperimento nel quale riconosciute
sono, signo nomine. Soltanto
nella Ricerca.

Dai calcoli scommettendo
si ebbe a riconoscere che al massimo
si avrebbe a reclutare annualmente
per la riserva un numero di Uff.
uali corrispondente ad un indirizzo
per ciascuno dei Reggimenti di
Fanteria e dei Battaglioni.

Per quanto riguarda poi
l'organico dei nuovi Corpi, come
appare dallo Specchio B. annesso
al Progetto di Legge, stimaia come
niente limitato alla formazione
in Battaglioni per la Fanteria ed
i Bersaglieri ed in Compagnie per
l'Artiglieria ed il Genio.

Ed invero la formazione
raggiungibile da analogamente
che quanto esiste nell'Esercito attuale
dovrebbe sovrastare secondo le varie
divise alle ordinarie unità, rispon-
dendo essenzialmente alle esigenze
amministrative, non vi sarebbe
stata fragore di applicarla ai
Corpi Peditarici destinati in
massima a restare frontonate e
la cui Amministrazione quasi nulla
in tempo di pace, essendo anche
di poca utilità in tempo di guerra,
suo stare senza difficoltà distinzione
quata dai Comandi di distretto,
nuova creazione nell'ordinamento
territoriale di cui mi occorrerà di
parlare più innanzi.

Per ove per circostanze di
servizio si presentasse la convenien-
za di riunire parecchi battaglioni
di Fanteria e Bersaglieri obbligatori-
quie delle Domini Speciali dei bor-
ghi Presidiali sarà sempre agevole
il costituirne gli uni e le altre in
unità maggiori come già si prati-
ca per i Battaglioni della Guardia
della Nazionale Mobile che univasi con
no formate eventualmente in legioni.
E come si praticò per i 3^o battaglioni
di Fanteria formate durabili
l'ultima guerra in Reggimento
temporanei.

Dopo la questione dei Qua-
tri dei corpi permanenti e perciò
d'averli vicini quella dei Quadri dei
gli Stati Maggiori e di tutti i po-
tenti spieghi incaricati di far
giuriziarne sia in pace sia in guerra
i diversi servizi generali dell'Esercito.

Esponeva in capo della 2^a parte
di questa Relazione come fosse mia
opinione che sarebbe stato opera diffi-
cile e di dubbia utilità pratica
l'accingersi a stabilire con dispo-
sizioni legislative la costituzione
di tutti tali quadri, mentre il
farlo potea trovar luogo più van-
taggiamente nella legge del bi-
llancio annuale. Soggiungeva
che a quarant'otto ragioni della
finanza sarebbe bastato de- determini-
nare colla legge presente che per
l'avvenire non si potessero introdurre

10

modificazioni in tali Quadri, dove
venga maggiore merito alla Finan-
za, se pubblica non fossero State ap-
provate colla legge del bilancio.

E ciò appunto fu fatto colla
12^a del Progetto di legge da presentare
al Parlamento.

Non avrei però trascurato di
dare nella presente Relazione que-
lunni organi piuttosto sovra i pro-
fari corrispondenti d'ora alla oppone-
nti variazioni razionale le mie idee
sull'argomento ove gli Studi intrapre-
si finora State congiunti.

Ora ciò non si avvera anco-
ra che per quanto riguarda gli Stati
Maggiori e più particolarmente
per il Quadro dei Generali e per
quello del Corpo di Stato Maggiore.

Se il Parlamento pubbliche
l'autentica che gli Studi iniziati
a tale riguardo si trovino di sovrar-
chio in ritardo ove vogliono ripetere
che i quadri dei detti Personalii
essendo strettamente dipendenti dai
problemii ardui e complessi dell'or-
dinamento contabile ed amministra-
tivo dell'Esercito, non si sarebbe pos-
suto precisare qualche cosa per un
se prima le questioni ora dette
che riducono gli studi più lunghe-
d'ogni altra non fossero state atta-
l'attuale studiate e risolte.

Riservandomi adunque di
esporre a suo tempo nella nota
suggeriva del bilancio le ragio-

Primo

ni delle modificazioni che mi puo
trarre parere più convenienti, in
base agli Studi in corso, per i qua-
li dei dotti Personali conservati
temporaneamente come sotto, di-
scorrerà sin d' ora di quanto è mio
intendimento proporre per il quale
dei Generali riferendomi per ciò
che si riflette il corpo di Stato Mag.
giore alla Relazione da precedere
il recente R^o Decreto di riordina-
mento di tale corpo, di cui le ragioni
addotte nella Relazione stessa
consigliarono di non prostrarre la
pubblicazione.

Il Decreto organico del
7 Maggio 1865 sul Quadro dei
Generali stabiliva che essi fossero
in numero di 153 e nel fissarlo
erano state prese in considerazione
mente ai bisogni del servizio, le
proporzioni che esistono negli
altri Eserciti, impurochlorante
assario non dimenticando la questione
degli alti gradi dell'Esercito obbligato
le considerazioni del servizio che
volge quella gravissima dell'equi-
brio indiscutibile nel rapporto
della gerarchia militare, onde essa
possa utilmente funzionare.

Ed invito fra i diversi che sup-
porti che concorrono a rendere so-
lido e ben costituito un Esercito
verne hanno alcune latenti de-
lor natura e quindi maggiormente
apparentemente, ma la cui in-

fluenza) si manifesta potente e cattiva
te in ogni suo atto e si rileva, agli
occhi di chi sappia penetrare nella
natura intima delle istituzioni
ri cercando gli effetti nelle loro cause
e vicende.

Ora potentissimo fra tali ele-
menti si è quell'onestà ambiziosa
di cui sentono gli influssi gli uomini
anche più elevati; e quindi se man-
cano forze maneggiabili con esse
un dei motori più potenti della
umana attività e della militanza
in ispecie!

Il Parlamento non vorrà tra-
vere inopportuno che ro si dia una
alla di lui memoria le considera-
zioni che a tale riguardo gli
volgava uno dei libri pubblicati
dal Ministro di Guerra nell'occa-
sione in cui gli presentava il pro-
getto di Difesa per il 1866.

a 16 dell' economia dell'ar-
marchia militare esistono costi
razionali numerici ed anche di
posizione, non assoluti e vero, ma
dei quali non si può prescindere
dentro certi limiti; se altimamente
si facesse, si produrrebbero dei ri-
tagli e degli scoraggiamenti sulla
cabina, di cui il servizio si ri-
sentirebbe miserabilmente per l'effe-
tivo funzionamento di quell'onestà ambiziosa
ne che unita ad altri elementi sui
linee forse il bastone morale
le cui tutte le istituzioni,

« e quella dell'Esercito specialmen-
te si considerano.

« Se con questi criterii pren-
diamo a considerare il rapporto
« che passa fra i quadri dei nostri
Generali e quello degli Ufficiali,
per lo confrontiduno con quello che
« si riscontrava altrove, non possiamo
« certo venire alla conclusione che
« la carriera da noi sia molto più
legata; In un'epoca in cui
« le altre carriere professionali
« offrono ai pochi, che riescono a
« guadagnare, delle posizioni di
« un bello essere riconosciuto sin qui,
« se alla carriera militare di un
Esercito di 12.000 e più Ufficiali,
« come il nostro, si tagliassero quelle
« poche posizioni relativamente
« numerose che ora vi esistono, non
« vi sarebbe quindi a stupire ove
« gli ingegni se ne sentissero allor
tanali e la mediocrità diventando
« allora la caratteristica dell'Eser-
cito, sarebbe difficile l'affermare
« che il Paese avesse fatto realmente
« un economia.

« Siffatte condizioni sono val-
« le che, al modo di vedere, dovreb-
« bero dimenticate, ore si introducessero
« per ora maggiori riduzioni nell'va-
« mo di spese del grande comando
« e nel quadro dei nostri generali, an-
« doché ove esse non avessero altro in-
« conveniente che quello di rendere una
« promettente una carriera che nello

26

« attuali condizioni lo è molto meno di
« tanto altro, sarebbe già abbassanza
« grave, perch' chi dell' Esercito non
« considera un particolare ma ne
« abbraccia l'ensemble complessivo, an-
« se a perdere seriamente forza
« proprio e di adottarlo.»

Queste considerazioni delle
quali il Parlamento non può non u-
nirsi a suo tempo il grande valo-
re pratico devono rendere ancora più
convincente ai suoi occhi applicato al
nuovo quadro che c'è in questo momento
di introdurre nel progetto di Bilancio
per 1868 in cui il numero dei geni-
rali sarebbe ridotto a 115 ossia ad un
numero di ciò che è attualmente man-
tenuto da quaranta prevede risulta clara-
mente che la riduzione degli al-
tri Quadri è lungi dal raggiungere
il tale rapporto.

Infatti il rapporto che es-
iste nell'altro organico fra il nume-
ro totale degli ufficiali dei corpi attivi
e quello dei generali, era di 1,55 p.^o
mentre col nuovo quadro sarebbe soltan-
to di 1,31 p.^o; da ciò il Parlamento,
che voglia considerare la questione
dal basso all'alto come da farsi,
potrà rendersi ragione dell'influenza
che la riduzione proporzionale darà.
Pendo purtroppo dove avvicinare alla base
della piramide gerarchica di cui il
grado di Generale rappresenta il
punto culminante.

Onde per il Parlamento

Carlo

passa nel proprio giudizio fare ritrarre
come coefficiente le riduzioni fatte
dagli altri: tempi, vedo conveniente
di indicare qui approssimativamente
negli Stati di Francia, Prussia e
d'Austria i rapporti corrispondenti
a quello poco avviato detto del nostro:

In Francia è di 1.77 ff.

In Austria è di 1.41 ff.

In Prussia è di 1.54 ff.

Sarà dunque aggiungere al:

Tu piacere il Parlamento dall'esame
di tali dati può essere in grado di
giudicare se un maggior alle con-
dizioni finanziarie del Paese non
si sia portata la riduzione negli
alti gradi della Guarnigione milita-
rare sino a quel limite oltre cui
non si potrebbe andare senza gra-
vo detimento dell'Esercito, nel cui
quadro si troverebbe alla lunga l'op-
po depressione quell'elemento morale
di forza, che è l'ambizione anche
ridotta nei termini in cui è virtù,
virtù che unita a quella ancor
più nobile del patriottismo forma
il vero piedistallo su cui posano le
costituzioni militari e senza cui
non si potrebbe comprendere l'esistenza
stessa dell'Esercito.

Parte III

Sulla Circoscrizione territoriale

Nell'economia generale dell'ordinamento militare di uno Stato la circoscrizione territoriale ha per molto segno uno segno analogo a quello dell'Organico di cui ha ultimo organo di divisione, ed in molte parti anzi si identifica con esso facendo una sola istituzione.

Il divario essenziale che c'è fra la prima, la quale si potrebbe definire l'organico militare stabile ed il secondo che è l'organico mobile consiste nel ciò che il primo ha una parte maggiore nell'operazione di costituzione della forza che ha per ufficio di reclutare ed organizzare mentre il secondo ha una parte maggiore nel suo impiego, in guerra specialmente, facendola nascere e combattere.

Questa comunanza di segno e di uffici dei due Organici, dove è naturalmente far nascere il concetto di fondarsi assieme nel punto di di pace, dà modo così maggiore unità all'ordinamento militare e procurando il vantaggio economico della riunione negli stessi titolari delle circoscrizioni che ora ne riducono, in parte, due.

diverse specie. Ed il concetto fu avuto che progettante applicato come in Prussia ad esempio nei corpi militari dell'Austria.

Ed in vero, considerando la cosa astrattamente, rappresentata da rei questi l'ideale di un ordinamento militare la Divisione del Territorio in altrettante parti destinate una a somministrare all'oceania una delle unità dell'organico mobile dell'Esercito e gli i punti che sull'esempio Prussiano salvo ebbe a contagiare l'applicazione da noi di tale sistema.

Ma la questione non potrebbe soltanto essere considerata sotto il rapporto dell'utilità tecnica, vi hanno essendo quelli della convenienza politica o dell'economia sociale che non potrebbero essere dimenticate senza errore.

L'Italia divisa da lungo tempo in tanti piccoli Stati partitamente tenuti disgiunti da barriere politiche e doganiali, le quali facevano delle sue diverse provincie come altrettanti Paesi Stati uno l'uno all'altro, avrebbe assai facilmente provveduto a quel bisogno di unità Nazionale che la spingesse ad abbattere quei limiti secolari di separazione, ove avesse formato now cui Esercito Italiano in cui gli elementi restituiti nelle sue diverse parti si fossero fusi e

25

compenetrante avvienda, ma un'Esma
rito composto di altrettanti torqui re-
gionali tenuti dialetti dai dialetti, dal
le tradizioni ed anche, perch' non
dirlo, dai torchi retaggi degli asti
e delle antichità umanistiche?

La convenienza politica ad un
que si proponeva, si propone e si propone
rà ancora per molto tempo, come
già detto a dire in altra parte di
questa Relazione, a che il sistema
Provinciale sia introdotto nel nostro
ordinamento militare o quanto meno
sia applicato in tutte le Due confe-
renze, che in quanto al fatto pare
finalmente è mio avviso che sia
già fin d'ora possibile, come mi occi-
correva di spiegare più innanzi.

Nel'arbitrio dell'economia
sociale potrebbe essere messa così di
leggeri in disparte nel risolvere
la questione di cui si discorre.

O Che una guerra seguire-
e che essa sia sanginosa, siccome
lo judice non sono egualmente ri-
partite nei torchi dell'Esma ma
ne colpiscono sempre uno o più a
preferenza degli altri ed in larga
misura, che avviene in un paese
il quale ha il sistema territoriale
per base del suo ordinamento militare.

Ma ogni provvidenza faranno
rispese nella parte più detta della
propria popolazione, mentre che
altre non lo faranno che poco o nulla,
ma a parte tale danno, ed è gra-

vittimo, se la guerra avesse avuto come
risultato che si potrebbe dire che tutte
le famiglie delle province maggioran-
te danneggiate gli eserciti per
reduzione di forze decimate dal fuoco
e dalle ferite? Come risponderebbero
esse all'appello?

Sotto il rapporto tecnico invece
io già lo diceva, il sistema ferito-
viale, quando ben inteso, è ormai
quello che più d'ogni altro si rado-
vamente.

Prima che la campagna
del 1866 in Germania venisse a
mettere in rilievo gli inconvenienti
danni di tale sistema, regnava,
non sarebbe il dissimilare, moltas
diffidenza sul suo valore pratico
ed i fatti succeduti in Prussia
auteriormente alla riforma del
1860, non aveano fatto che prestare
fondamento a tale diffidenza.

E la ragione sta in ciò che
prima di tale riforma il sistema
Prussiano era per così dire troppo
territoriale. La combinazione di
fatti nelle grandi unità dell'Elev-
ato mobile dei loro permanevole
molti costituite con quelli della
Landeswehr formate solo per la cir-
costanza, e non esistenti che sparsa-
si in una vasta zona di locu-
tore, rendeva le operazioni di
mobilizzazione lunghe e difficili,
anche unendo di tener conto
della prora che avrebbero potuto

fare all'occorrenza i loro: così formata
in paragoni di quelli i quali
per stessa costituzione stabilita
possedono i vantaggi incontestati
dallo spirito del Corpo, la pratica
del servizio e l'istruzione continuata
danno alle truppe permanente.

Ma la riforma del 1860,
ponendo tutti i Corpi dell'Esercito
modile Prussiano sul piede permane-
nente faceva compiere ogni diffe-
rentia a tale proposito, e la mobili-
zazione di tale Esercito, questione
di materiale a parte, si riduceva
alla chiamata alla sede del Reg-
gimento degli uomini in ciascun
del territorio circostante alla sede
stessa; che sia pur poco al corrente
di tali che non potrebbe non ricono-
scere, quanto l'operazione dovette
essere agevole perduta, ben inteso,
in tempo utile fosse stato tutto pre-
disposto per il vestuario e l'armamen-
to degli uomini richiamati
sotto le armi.

Cio spiega la prontezza in-
spettata con cui nel 1866, l'Esercito
Prussiano passò dal piede di pace
a quello di guerra, ponendo quindi
dalla propria parte l'inizio van-
taggio dell'iniziativa strategica
Ma fu certamente la causa pri-
cipale dei suoi brillanti successi ulteri-
oriori.

Il corretto generale che sovi di-
bete alla numerosa circoscrizione

Proposta

territoriale proposta nel progetto di
legge presentato al Parlamento,
che appunto quello che deriva
dalle considerazioni sin ora espresse.

La ragione politica, facendo pure
attenzione a quella di economia
sociale, non permettendo di ridot-
tare completamente il sistema territo-
riale secondo l'esempio Prussiano,
mi piaci a ricercare, se in parte
almeno non se ne potranno procurare
vantaggi al nostro ordinamento
militare in quanto ciò era conci-
labile con la ragione politica.

To penso che l'ordinamento
proposto sia tale da corrispondere
al problema formulato nei termi-
ni ora detti e il Parlamento po-
tra quindi carne del seguito di questa
Relazione.

Nella circoscrizione terri-
toriale la prima questione da si pre-
sentasse quella di stabilire su quali
dati debba essere costituita l'unità
principale la quale rappresenta nel
riquisto territoriale ciò che è la Di-
visione nel riparto Organico e di
cui pur analogia all'Uffizio attuale
ordinariamente la Verminazione.

Ed i criteri sono ancora più
complessi per la Divisione territoriale
che per quella Organica, poiché
non sono valutabili solo a misura
di forze e di popolazione ma anche
con le ragioni della configura-
zione topografica, della speciale

ubicazione, delle esigenze del servizio e della circostanza politica amministrativa colla quale la milizia deve pur quanto possibile concordare.

Tenuto conto di tutto questo condizionamento, io venni ad dividere il territorio dello Stato in 21 Divisioni territoriali, e quindi 3 in meno delle esistenti, non eguali e però per popolazione, per numero di forze in esse dislocate e per superficie territoriale ma rispondenti ad un complesso di criteri superiori a mio avviso pur giustificando l'istanza di ciascuna di esse.

Ma come negli Eserciti, soltanto quando assunsero larghe proporzioni, si riconobbe la necessità di provvedere fra le divisioni, da come essi già avevano le grandi unità di combattimento, un qualche intermedio che le collegli al tornando in capo, di cui riceve una parte delle attribuzioni, così nei piccoli Stati, si riconobbe da' primitivo la necessità di costituire un comando intermedio fra le Divisioni territoriali ed il Ministero di Guerra, il quale rappresenta in faccia a queste ciò che è il comando in capo dell'Esercito in faccia a quelle.

Studiando però attentamente le ragioni di esse, e le funzioni di questa istituzione da noi chiamata sotto il nome di Dipartimenti

Militari, sui quali il Parlamento in occasione della discussione dei bilanci ebbe ad fare in bilateria circostanza qualche riserva, mi parve di riconoscere che se ne sarebbe potuto ridurre il numero, ed allargando in conseguenza il territorio sottoposto alla loro giurisdizione modificare alquanto le attribuzioni che non sarebbero state più rispondenti, ma si sono attualmente, all'augmento di giurisdizione territoriale.

Considerando tale circuito venni ad un intendimento di provarne due: i due partimenti ora esistenti in 16° di 6, sieno ridotti a 4 e sotto il titolo di Comandi generali prendano il nome della posizione che occupa la parte del Regno a loro sottoposta.

Essi sarebbero: il comando generale dell'Ovest che abbraccerebbe tutto il territorio dell'attuale Dipartimento di Torino ed una parte di quello di Milano; il comando generale dell'Est che comprenderebbe tutto il territorio dell'attuale Dipartimento di Verona, una parte di quello di Milano e la maggior parte di quello attuale di Bologna; il comando generale del lacio il quale avrebbe sotto di sé il territorio dell'attuale Dipartimento di Firenze, una parte di quello di Bologna e di quello attuale di Napoli; finalmente il comando generale del Sud il quale abbraccerebbe

Franco L

rebbe il territorio dell'attuale Dipartimento di Napoli meno la parte che passerebbe sotto il comando generale del fronte.

Le Stati di Sicilia e di Sardegna avrebbero a formare due distretti autonome dipendenti dal Ministero della Guerra.

Le attribuzioni dei due nuovi comandi vorrebbero in massima generalità stabilito in modo che abbiano tutte quelle concernenti l'istruzione, la disciplina delle truppe, e in una parola la parte propria mente militare, mentre per tutto ciò che costituisce la parte amministrativa le Divisioni sarebbero in diretta comunicazione col Ministro della Guerra.

Ma se negli Stati di grandi dimensioni l'interenza debba avere intermedio fra le Divisioni territoriali ed il Ministero della Guerra e dimostrata necessaria dall'esperienza, sono poi di necessità assoluta le unità secondarie dipendenti dalle Divisioni stesse per cui modo le disposizioni sia ordinario sia straordinarie da quello emanate possano essere eseguite, e siccome in questa parte avevvi parso che si potesse fare essere il sistema territoriale come elemento del nostro ordinamento militare si hanno attualmente concordi i punti delle Divisioni territoriali i comandi di Provincia e di Fortezza.

all'avvenire i Depositi dei borghi
e quelli eventualmente stabiliti per
l'istruzione della 2^a categoria, si
hanno inoltre i magazzini incaricati
di confezionare le somministrazioni
alle truppe gli effetti di vettovagio, ed
occorrendo di diriggio o di accu-
pamento loro necessarii.

Ora se si potesse fare in mo-
do di riunire in una sola queste
diverse istituzioni sia permanentemente
sia eventualmente è evidente che oltre
ad ottenere qualche economia sic-
uramente a semplificare di molto
il servizio e rendere più agevoli mol-
te operazioni fra le quali quelle
di mobilitazione che ora riduce-
dono delle dislocazioni complicate
e quindi di non sempre facile
esecuzione. L'istituzione dei
comuni di distretto di cui risultano
qui appunto i caratteri e le funzioni
principali risponde appunto a tale
crittico.

I distretti sarebbero in N^o di 38
e prenderebbero il nome di altrettan-
ti dei principali capi luogo de-
Provincia in cui avrebbero sede
le province che non formano di
stretto sarebbero aggregate a quelle
che sono più sparse in modo da
dare a ciascuno di essi un assegno
di popolazione stanziale fra le
500,000 e le 900,000 anime.

I distretti costituirebbero
uniti amministratori ed avrebbero

per ufficio in tempo di pace;

1º Fare le leve annuali;

2º Tenere i Register delle Casti in
congedo militare;

3º Amministrare e tenere i Roli
dei Corpi Presidiari;

4º Supplire agli attuali magazzini
e dai principali ai successivi sottan-
niva di deposito; progressivamente per
a quelli principali o di confeziona-
mento;

5º Istruire le 2^a Catag. mediante
un personale comandato dai Corpi
di Stanza nel Distretto o nei Distret-
ti più prossimi;

In tempo di guerra:

6º Ricavare le Casti richiamate
sotto le Norme che appartengono
al loro territorio, armare, vestire,
equipaggiare ed inviarle ai lor
più sufficienzi;

7º Estrarre i centri intorno ai cui
verebbero a formarsi i Depositi
dei Corpi;

8º Munire, vestire ed armare i
Corpi Presidiari;

9º Ricavare le 2^a Catagone o le nu-
ove leve presto i Depositi di cui all' 8^a
precedente.

Il Parlamento non potrebbe negare l'importanza che sarebbe destinata
ad avere nel nostro ordinamento militare
l'armata istituzione come altra; quando
ella fosse entrata bene in funzione,
vantaggi die ne ritiravrebbero in gene-
rale tutte le operazioni ora affidate

a diverse istituzioni, ma specialmente quelle di mobilitazione dell'Esercito, imperocché nel conservare ad esso quel carattere Nazionale dove è la principale costituzione della sua esistenza, lo si farebbe partire ancora, nei limiti dell'attinibile, ai vantaggi che il sistema territoriale offre agli ordinamenti militari, specialmente nella eventualità della sua mobilitazione.

Un ultimo elemento della costituzione militare sarebbero alcuni pochi comandi di Fortezza stabiliti in quelle località che dichiarate Piazze di Guerra per Decrto Reale non fosse sede di alcun altro Grandioso territoriale, e della convenienza di conservare tale istituzione che già esiste, non potrebbe non convincere il Parlamento.

Accettando e facendo mie le disposizioni sostanziali del Progetto di Legge e quasi superfluo che io dobbia come pure dividere in massima gli apprezzamenti tecnici e le ragioni speciali sviluppate in appoggio del Progetto Stesso.

Crede però opportuno l'appurare due su quei punti di detta legge sui quali le mie idee si scostassero da quelle manifestate

per ufficio in tempo di pace.

1º Far le leve annuali;

2º Tenere i Registri delle Classi in
congedo illimitato;

3º Amministrare e tenere i Ruoli
dei Corpi Presidiarij;

4º Supplire agli attuali magazzini
e da primi uozi ai successali sostan-
tia di deposito; progressivamente
a quelli principale o di confezione
mento;

5º Stituire le 2^a lateg mediante
un personale comandato dai Corpi
di Stanze nel Distretto o nei Distretti
più prossimi;

6º In tempo di guerra:

A ricevere le classi redunrate
sotto le Norme che appartenengono
al loro territorio, armarle, vestire,
equipaggiare ed inviarle ai Corpi
di Stanze;

Eseguire i centri intorno ai quali
verrebbero a formarsi i Depositi
dei Corpi;

Riunire, vestire ed armare i
Corpi Presidiarii;

Ricevere le 2^a lategorie o le nu-
ove leve presso i Depositi di cui al n. 7
precedente.

Al Parlamento non potrebbe spie-
gare l'importanza che sarebbe destinata
ad avere nel nostro ordinamento militare
la nuova istituzione come altrui, qual-
che cosa fosse entrata bene in funzione,
vantaggi che ne ritrarrebbero in gene-
rale tutte le operazioni ora affidate

50

a diverse istituzioni, ma specialmente quelle di mobilitazione del l'Esercito, imprecocie nel conservare ad esso quel carattere Nazionale che è la principale condizione della sua esistenza, lo si farebbe partire riporre, nei limiti dell'attinibile, ai vantaggi che il sistema territoriale offri agli ordinamenti militari. Specialmente nella eventualità della sua mobilitazione.

Un ultimo elemento della circoscrizione militare sarebbero alcuni pochi comandi di Fortezza stabiliti in quelle località che dichiarate Piazze di Guerra per Decreto Reale non fanno sede di alcun altro Comando territoriale, e della convenienza di conservare tale istituzione che già esiste, non potrebbe non convincere il Duca d'Anjou.

Accettando e facendo mie le disposizioni sostanziali del Progetto di Legge e quasi superfluo che io debba con puro diritto in massime gli apprezzamenti tecnici e le ragioni speciali sviluppato in appoggio del Progetto Stesso.

Prendo però opportuno l'aggiungere che su quei punti di Melta, già sui quali ho mai detto si scostassero da quelle manifattate;